

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPo - PARMA

Bando di gara

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:

Agenzia Interregionale per il Fiume PO – A.I.PO - Parma, Strada G. Garibaldi
n. 75 - Contattare: Ufficio Gare e Contratti, I-43121 Parma. Tel. 0521-
797251/797322 – Fax 0521-797360

Indirizzo(i) internet:

Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziainterregionalepo.it.

Posta Elettronica Certificata – [ufficio.contratti @cert.agenziapo.it](mailto:ufficio.contratti@cert.agenziapo.it)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.

Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.

Le Offerte o le Domande di Partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.

I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.

I.3) Principali settori di attività: lavori di difesa dalle piene dei fiumi.

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L’Amministrazione Aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni Aggiudicatrici: NO

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione

aggiudicatrice: Affidamento polizze assicurative per il periodo dal 31/12/2016 al 31/12/2019;

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.

Categoria di servizi: N. 6. Luogo principale di esecuzione: Parma. Codice NUTS: ITD 52

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: Affidamento polizze assicurative per il periodo dal 31/12/2016 al 31/12/2019;

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000

II.1.8) Lotti – Questo appalto è suddiviso in lotti: SI

Lotto n. 1 Polizza AR Property - CIG 6863279CFD - Lotto n. 2 CIG 68632862C7 – lotto n. 3 Polizza Infortuni CIG 6863295A32 – lotto n. 4 Polizza ARD veicoli dipendenti in missione CIG 6863302FF7 – lotto n. 5 Polizza Libro Matricola RC auto CIG 686331283A – lotto n. 6 Polizza RC imbarcazioni CIG 6863317C59;

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo lordo a base gara per il periodo complessivo compreso il rinnovo (o ripetizione) del servizio € 1.104.000,00 così suddiviso: Lotto n. 1 Polizza AR Property € 690.000,00 - Lotto n. 2 € 132.000,00 – lotto n. 3 Polizza Infortuni € 78.000,00 – lotto n. 4 Polizza ARD veicoli dipendenti in missione € 12.000,00 – lotto n. 5 Polizza Libro Matricola RC auto € 168.000,00 – lotto n. 6 Polizza RC imbarcazioni € 24.000,00;

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Durata in mesi: 36

**SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO**

III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara.

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Si rimanda al Disciplinare di Gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al Disciplinare di Gara.

III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al Disciplinare di Gara.

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito. **1)** Migliorie al capitolato di polizze - ponderazione 30; **2)** Offerta economia-prezzo – ponderazione 70;

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 08.12.2016 - 12:00

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15/12/2016 - 12:00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:

19/12/2016 alle ore 9:30

Luogo: Parma (IT) Strada Garibaldi, 75 (Sede A.I.PO);

persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Legali Rappresentanti, Procuratori e Soggetti Delegati;

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

Il Bando, il Disciplinare di Gara, i Capitolati di Polizza ed i modelli delle dichiarazioni da presentare in sede di partecipazione alla presente gara sono pubblicati e scaricabili sul sito www.agenziainterregionalepo.it – Albo on line – Bandi di Gara. Per ogni eventuale informazione relative ai capitolati ed alle statistiche sinistri relative ai diversi Lotti oggetto di gara, alla società Aon S.p.A. chiedendo della Dr.ssa Ilaria Zatti – Viale Mentana n. 45 - 43121 Parma (IT) – telefono +39 0521/1757700 – Fax +39 0521/1757799, mentre se relative al bando di gara al responsabile del procedimento Dott. Giuseppe Barbieri – Strada Garibaldi, 75 – 43121 Parma (IT) telefono +39 0521/797251 fax +39 0521/797360 e mail giuseppe.barbieri@agenziapo.it

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della L. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della presente gara.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

TAR per l'Emilia Romagna, piazzale Santa Fiora 7, I-43121 Parma.

VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del

provvedimento adottato.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:

Agenzia Interregionale per il fiume Po – A.I.PO – Strada G. Garibaldi, 75
43121 Parma (IT) Telefono +39 0521/797330 fax +39 0521/797220, posta
elettronica: ufficio.legale@cert.agenziapo.it

**VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 10.11.2016 –
ID:2016-144823.**

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Bruno Mioni

Stazione Appaltante

	A.I.P.O.
	Strada Giuseppe Garibaldi n. 75
	43121 Parma
	C.F. 92116650349

DISCIPLINARE DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI

AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI
(norme per la partecipazione alla gara e per la regolamentazione dei servizi)

DEFINIZIONI RELATIVE AL PRESENTE DISCIPLINARE

La Stazione Appaltante	L'Ente aggiudicatore della gara
Aggiudicatario	L'Operatore Economico primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte ratificata dalla Stazione Appaltante
Appaltatore	Il soggetto vincitore della gara, con il quale la Stazione Appaltante firmerà il contratto
Capitolato Speciale (C.S.)	I documenti contenenti le condizioni generali del Contratto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario, cioè la polizza di assicurazione
Coassicurazione	Ai sensi dell'Art. 1911 C.C. la ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un unico contratto di assicurazione
Coassicuratore	La Società presente nel riparto di coassicurazione
Società	La compagnia di assicurazione
Codice	D.lgs. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.
Operatore economico	Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata o raggruppanda, che presenteranno una o più offerte per la gara, cioè le compagnie di assicurazione.
Delegataria	La Società che rappresenta le compagnie di assicurazione nella ripartizione del rischio
Delegante	La Società che nella coassicurazione completa la ripartizione del rischio.
Documenti di Gara	I seguenti documenti: Bando di gara, Disciplinare, Capitolato Speciale e loro allegati, che, nel loro insieme, forniscono agli Operatori Economici i criteri di ammissione alla Gara, nonché tutte le informazioni necessarie alla presentazione della documentazione amministrativa dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, nonché i criteri di aggiudicazione. Detti documenti sono parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale.
Gara	La procedura con la quale la Stazione Appaltante individuerà il soggetto cui affidare l'appalto
Società Mandataria	Per gli Operatori Economici raggruppati o raggruppandi, la Società che assume il ruolo di capogruppo (detta anche capofila) dell'unione costituita o costituenda
Società Mandante	Per gli Operatori Economici raggruppati o raggruppandi, la Società

	che si obbliga al compimento da parte del mandatario di uno o più servizi inerenti l'appalto
Disciplinare di Gara	Il presente documento che fornisce agli Operatori Economici le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione della documentazione di Gara, nonché i criteri di aggiudicazione
Obbligazione contrattuale	Il contratto di appalto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario stesso
Offerta Tecnica	La proposta di migliorie tecnico/economiche ai contenuti dei capitolati speciali
Offerta Economica	Il premio lordo unitamente alle migliorie contrattuali complessivamente presentate da ogni Concorrente
Premio lordo	Il costo globale del singolo servizio, compresi tutti gli oneri fiscali e tutte le imposte, al netto di franchigie, scoperti ed eventuale regolazione dei premi il cui pagamento sarà determinato tra Stazione Appaltante e Società al termine di ciascuna scadenza annuale.
Servizi	Le attività oggetto dell'appalto

1. CATEGORIA, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E OGGETTO DELL'APPALTO

Il/La A.I.P.O..ha indetto una procedura aperta a evidenza pubblica, ai sensi dell'Art. 60 del Codice. Il presente documento, che integra e illustra i contenuti del Bando di gara costituendone a tutti gli effetti integrazione e completamento, disciplina la partecipazione alla gara che ha per oggetto l'affidamento delle coperture assicurative (CPV 66510000) in favore della stazione appaltante, come di seguito specificato.

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, l'appalto è suddiviso in n. 6 lotti, tra loro indipendenti e separati, corrispondenti alle diverse coperture assicurative. E' ammessa la partecipazione ad uno soltanto, ad alcuni oppure a tutti i lotti; un unico offerente può aggiudicarsi uno o più o tutti i lotti oggetto di appalto. L'aggiudicazione della procedura aperta in oggetto avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

2. DURATA E VALORE DELL'APPALTO

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata **in anni 3, con effetto dalle ore 24 del 31.12.2016 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2019**. Viene prevista la facoltà di rinnovo dei servizi assicurativi oggetto della presente gara ex art. 35 del Codice alle stesse condizioni normative ed economiche. È altresì consentita la proroga tecnica nei termini previsti in ogni Capitolato Speciale di polizza. Il valore stimato dell'appalto, per l'intera durata prevista, compreso l'eventuale rinnovo (o ripetizione) dei servizi è pari ad **€ 1.104.000,00=** suddiviso come segue:

L O T T O	Descrizione	Importo lordo annuo a base gara	Importo lordo a base gara per il periodo 01.01.2017– 31.12.2019	Importo lordo a base gara per il periodo complessivo compreso il rinnovo (o ripetizione) del servizio	N. CIG
1	Polizza AR Property	€ 115.000,00	€ 345.000,00	€ 690.000,00	6863279CFD
2	Polizza RC Patrimoniale	€ 22.000,00	€ 66.000,00	€ 132.000,00	68632862C7
3	Polizza Infortuni	€ 13.000,00	€ 39.000,00	€ 78.000,00	6863295A32
4	Polizza ARD veicoli dipendenti in missione	€ 2.000,00	€ 6.000,00	€ 12.000,00	6863302FF7
5	Polizza Libro Matricola RC auto	€ 28.000,00	€ 84.000,00	€ 168.000,00	686331283A
6	Polizza RC imbarcazioni	€ 4.000,00	€ 12.000,00	€ 24.000,00	6863317C59

Importo complessivo dei servizi	€ 184.000,00	€ 552.000,00	€ 1.104.000,00	
--	---------------------	---------------------	-----------------------	--

Gli importi dei premi sono comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale, escluse, laddove previste, le regolazioni premio.

Tutte le condizioni di copertura assicurativa sono contenute nei rispettivi capitolati speciali di polizza. I servizi dovranno essere svolti in conformità al bando di gara, al presente disciplinare e ai Capitolati speciali. Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm.ii; pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero).

3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'unione europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione;

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all'art. 45 del Codice e precisamente:

- soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del citato Codice;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii.
- le imprese, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'art. 110 commi 3,4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l'art. 47 del Codice la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.

Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate:

3.1 Requisiti generali:

Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del Codice;

3.2 Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016)

Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia);

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intendano partecipare:

➤ **in regime di libertà di stabilimento** devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia.

➤ **il regime di libera prestazione di servizio** devono possedere autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare e di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

3.3 Capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art. 83 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Gli Operatori Economici devono:

- aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, complessivamente nel triennio 2013 – 2014 – 2015, pari ad almeno Euro 6.000.000,00= (euro seimilioni)

in alternativa

essere in possesso di classificazione (rating) pari o superiore ad "AA" a dimostrazione di possedere caratteristiche finanziarie MOLTO SOLIDE. Si riporta di seguito una tabella attestante il corrispondente criterio assegnato dalle rispettive Agenzie

Rating	Moody's	Fitch	S & P
AAA	Aaa	AAA	AAA
AA	Aa, Aa1, Aa2, Aa3	AA+, AA, AA-	AA+, AA, AA-
A	A, A1, A2, A3	A+, A, A-	A+, A, A-

3.4 Capacità tecniche e professionali (ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno 3 (tre) servizi assicurativi nei rami interessanti i lotti di seguito indicati, di cui almeno 2 (due) di durata triennale, e il cui valore annuale sia pari almeno a:

n. lotto	Ramo	Premio annuo
1	All Risks property	€ 80.000,00=
2	RC patrimoniale	€ 10.000,00=
3	Infortuni	€ 10.000,00=
4	Polizza ARD veicoli dipendenti in missione	€ 2.000,00=
5	Libro matricola auto	€ 25.000,00=
6	Polizza RC imbarcazioni	€ 4.000,00=

Per i lotti 4 e 6, il requisito può essere dimostrato anche mediante contratti assicurativi relativi al “Libro matricola auto”. Inoltre, il possesso del requisito relativamente al lotto 5, abilita la partecipazione anche per i lotti 4 e 6.

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti:

- a) requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- b) requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- c) requisiti di capacità economica e finanziaria: Nel caso di raggruppamento temporaneo/consorzi ex art. 48 del Codice e coassicurazione, possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando l'applicazione delle medesime percentuali minime previste per la ripartizione del rischio, di cui al successivo Cap. 4; Per quanto riguarda il requisito alternativo del Rating, ciascun soggetto deve esserne in possesso;
- d) requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere in capo alla capogruppo/Delegataria/Mandataria.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione di gara, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga l'Operatore Economico e che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria fissata nell'uno per mille del valore complessivo di appalto oppure del lotto o dei lotti cui intende partecipare.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e tecnico - professionale, è acquisita dalla stazione appaltante mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, nelle more della creazione della Banca dati nazionale degli operatori economici gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 85 del Codice).

Ciascun Operatore economico dovrà registrarsi al sistema AVCpass (al link: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Services> alla voce “AVCpass Operatore economico”) seguendo le indicazioni ivi presenti; dopodiché dovrà individuare la procedura cui intende partecipare mediante l'indicazione del relativo CIG che gli consente di ottenere il PASSOE (pass dell'operatore economico) che dovrà essere inserito nella busta denominata “Documentazione Amministrativa”.

4. R.T.I,	COASSICURAZIONE,	CONSORZI,
SUBAPPALTO E AVVALIMENTO		

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'art.1911 c.c.

Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo/consorzi ex art. 48 del Codice, la società aggiudicataria (delegataria/mandataria/capogruppo) deve ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% in relazione ad ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole società (coassicuratrici/deleganti/mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%.

Saranno esclusi tutti gli Operatori Economici per i quali ricorrano - nel caso di Operatori Economici costituiti in forma plurisoggettiva (anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si compongono) - situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara riferita al medesimo lotto; ossia di avere partecipato in più forme o mediante più soggetti e/o più offerte, comunque riconducibili a condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà ad un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, secondo le previsioni di legge vigenti.

In relazione ad ogni singolo lotto posto a gara, la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola, oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; non è ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.

Non è ammesso il Subappalto, in tutto o in parte, per le prestazioni oggetto del presente appalto in considerazione della peculiarità del servizio assicurativo.

Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 83 del Codice, è ammesso l'avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all'art. 89 del medesimo Decreto.

Il requisito di idoneità professionale (lett. a comma 1 art. 83 Codice come sopra riportato, non è suscettibile di avvalimento trattandosi di requisito di tipo soggettivo ed in quanto tale infungibile (confrontare, al riguardo, Consiglio di Stato, sez. V, 30/04/2015 n. 2191).

In caso di avvalimento ex art. 89 del Codice, oltre alla documentazione prevista dal bando di gara e dal presente disciplinare, l'Operatore Economico ha l'obbligo di allegare:

- a) propria dichiarazione attestante la volontà di avvalersi (per la gara e per il/i lotti di riferimento) delle capacità di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di altro/i operatore/i economico/i a prescindere dalla natura giudica dei suoi legami con questo/i ultimo/i;
- b) dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante la sua volontà, ai fini dell'avvalimento, di porre a disposizione dell'Operatore Economico (per la gara e per il/i lotti di riferimento) la propria capacità di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale e le proprie risorse di cui l'operatore economico concorrente sia carente, con precisa indicazione dei relativi dati e informazioni, nonché delle modalità mediante le quali tale disponibilità prenderà corpo;
- c) dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata complessiva dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione dell'impresa ausiliaria in merito al possesso dei requisiti generali di ammissione e quindi di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- e) contratto di avvalimento, adeguatamente preciso e dettagliato, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, specificando, nel medesimo contratto, di quali mezzi e risorse si tratti e le modalità tramite le quali saranno messe a disposizione. L'ausiliaria dovrà impegnarsi a consentire, in ogni tempo, le verifiche che dovessero essere disposte dalla stazione appaltante e dal RUP, in corso di esecuzione dell'appalto, sull'effettivo rispetto delle condizioni del contratto di avvalimento e sulla persistenza dei requisiti generali e

speciali richiesti dalla legge. L'impresa ausiliaria dovrà inoltre produrre tutti i documenti e rendere tutte le dichiarazioni previsti dalla legge, dal bando di gara e dal presente disciplinare;

f) dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesti di non partecipare alla gara in oggetto in proprio o associata o consorziata o ausiliaria di altri operatori economici concorrenti.

Per quanto qui non espressamente previsto, e ai fini interpretativi delle previsioni sopra riportate, si rinvia all'art. 89 del Codice.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati tramite procedura aperta secondo il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell' art. 95 del Codice, sommando il punteggio afferente il "**Merito Tecnico** (Migliorie ai capitolati di polizza)" ed il punteggio relativo alla "Offerta Economica", relativo al lotto per cui si concorre, come più avanti specificato.

L'Offerta, **pena esclusione**, dovrà tassativamente riguardare un intero lotto; offerte parziali per singoli lotti non saranno prese in considerazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica pervenuta purché valida.

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del Codice.

L'aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto. È prevista la possibilità per ciascun concorrente di aggiudicarsi uno o più lotti.

La presente Gara verrà aggiudicata come di seguito specificato:

Parametro	Punteggio massimo
A) Offerta tecnica (migliorie al capitolato di polizza)	30 punti
B) Offerta economica (prezzo)	70 punti
TOTALE	100 punti

La commissione valuterà le offerte e procederà all'assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente articolo, che corrispondono anche a sub-criteri e sub-pesi ex comma 8 art. 95 del Codice.

OFFERTA TECNICA - MIGLIORIE AL CAPITOLATO DI POLIZZA : massimo 30 punti, attribuiti in conformità alle proposte espresse negli schemi dell'offerta tecnica allegato n...

Per ognuna delle migliorie tecnico/economiche proposte si attribuirà il punteggio nei seguenti termini:

Lotto 1 – Polizza All Risks Property

30 punti	All'Impresa che avrà proposto maggior limite di indennizzo e/o minor franchigia nei termini indicati nella tabella che segue, i 30 punti saranno così attribuiti:	
	Elevazione del termine previsto per la proroga tecnica	
	Nessuna elevazione	0 punti
	Elevazione a 180 gg	2 punti

Elevazione Limiti indennizzo per eventi catastrofici: terremoto, inondazione, alluvione, allagamento...		
Nessun Aumento	0 punti	
€ 3.000.000,00=	2 punti	
€ 3.500.000,00=	4 punti	
Estensione della garanzia terremoto anche alle opere idrauliche nel limite previsto dal capitolato di € 2.500.000,00 integrato della eventuale miglioria proposta in sede di offerta		
Conferma esclusione	0 punti	
Estensione	4 punti	
Riduzione franchigia frontale di cui al Capo 1 – Sezione Danni Diretti		
Nessuna riduzione	0 punti	
€ 5.000,00=	10 punti	
Riduzione franchigia frontale di cui al Capo 3 – Sezione Furto e Rapina		
Nessuna riduzione	0 punti	
€ 1.500,00=	10 punti	

Lotto 2 – Polizza RC Patrimoniale

30 punti	All'Impresa che avrà proposto maggior massimale per sinistro e in aggregato, eliminazione franchigia e/o riduzione dei costi per eventuali certificati per garanzie progettisti e verificatori nei termini indicati nella tabella che segue, i 30 punti saranno così attribuiti:		
Elevazione del termine previsto per la proroga tecnica			
Nessuna elevazione			0 punti
Elevazione a 180 gg			4 punti
Elevazione massimali per sinistro e in aggregato:			
Nessun Aumento			0 punti
€ 2.500.000,00= per sinistro e € 7.500.000,00= in aggregato			4 punti
Riduzione tassi previsti per attivazione certificati progettisti			
Nessuna riduzione			0 punti
Tasso lordo promille applicato al valore dell'opera e per lavori fino a 12 mesi	Da 0,60	A 0,57	11 punti
Tasso lordo promille applicato al valore dell'opera e per lavori fino a 24 mesi	Da 0,90	A 0,85	
Tasso lordo promille applicato al valore dell'opera e per lavori fino a 36 mesi	Da 1,10	A 0,93	
Tasso lordo promille applicato al valore dell'opera e per lavori fino a 48 mesi	Da 1,30	A 1,23	
Premio minimo lordo per certificato	Da € 250,00	Ad € 200,00	
Riduzione tassi previsti per attivazione verificatori			
Nessuna riduzione			0 punti

Tasso lordo promille applicato al valore dell'opera e per lavori fino a 12 mesi	Da 0,80	A 0,72	11 punti
Tasso lordo promille applicato al valore dell'opera e per lavori fino a 24 mesi	Da 1,00	A 0,90	
Tasso lordo promille applicato al valore dell'opera e per lavori fino a 36 mesi	Da 1,60	A 1,40	
Tasso lordo promille applicato al valore dell'opera e per lavori fino a 48 mesi	Da 2,00	A 1,80	
Premio minimo lordo per certificato	Da € 350,00	Ad €250,00	

Lotto 3 – Polizza Infortuni

30 punti	All'Impresa che avrà proposto maggior limite di indennizzo e/o minor franchigia nei termini indicati nella tabella che segue, i 30 punti saranno così attribuiti:	
Elevazione del termine previsto per la proroga tecnica		
Nessun Aumento	0 punti	
Elevazione a 180 gg	30 punti	

Lotto 4 – Polizza Auto Rischi Diversi veicoli dipendenti in missione

30 punti	All'Impresa che avrà proposto maggior limite di indennizzo e/o minor franchigia nei termini indicati nella tabella che segue, i 30 punti saranno così attribuiti:	
Elevazione del termine previsto per la proroga tecnica		
Nessun Aumento	0 punti	
Elevazione a 180 gg	30 punti	

Lotto 5 – Polizza RCA – Libro matricola

30 punti	All'Impresa che avrà proposto maggior limite di indennizzo e/o minor franchigia nei termini indicati nella tabella che segue, i 30 punti saranno così attribuiti:	
Elevazione del termine previsto per la proroga tecnica		
Nessun Aumento	0 punti	
Elevazione a 180 gg	10 punti	
Elevazione del massimale Ricorso Terzi da Incendio		
Nessuno Aumento	0 punti	
€ 12.000.000,00=	10 punti	
€ 15.000.000,00=	20 punti	

Lotto 6 – Polizza Responsabilità Civile Imbarcazioni

30 punti	All'Impresa che avrà proposto maggior limite di indennizzo e/o minor franchigia nei termini indicati nella tabella che segue, i 30 punti saranno così attribuiti:	
Elevazione del termine previsto per la proroga tecnica		
Nessun Aumento	0 punti	
Elevazione a 180 gg	10 punti	
Elevazione del massimale assicurato		
Nessuno Aumento	0 punti	
€ 3.500.000,00=	10 punti	

€ 5.000.000,00=	20 punti
-----------------	----------

OFFERTA ECONOMICA : massimo 70 punti così attribuiti:

Per ogni lotto, verranno attribuiti **70 punti** all'Impresa assicuratrice che ha offerto il premio più basso

Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

$$(\text{punteggio da attribuire all'offerta}) = \frac{\text{Premio}_{\text{base}} - \text{Premio}_{\text{off}}}{\text{Prezzo}_{\text{base}} - \text{Premio}_{\text{min}}} \times 70$$

Premio_{base}= Premio posto a base di gara

Premio_{min}= Premio offerto più basso

Premio_{off}= Premio offerto in esame

I calcoli saranno effettuati fino alla terza cifra decimale dopo la virgola, con arrotondamento all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale fosse pari o superiore a 5.

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di gara.

**6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO
CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA**


Pena esclusione, tutta la seguente documentazione di gara dovrà essere formulata in lingua italiana. In caso di aggiudicazione dell'appalto tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno essere formulate in lingua italiana.

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **pena l'esclusione dalla gara**, deve pervenire all'Ufficio Contratti della Stazione Appaltante entro il termine perentorio delle ore **12:00 del giorno 15.12.2016** all'indirizzo di seguito specificato:

**AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Via Giuseppe Garibaldi, n. 75
CAP 43121 PARMA (PR)**

Il plico, dovrà essere sigillato con mezzi idonei a garantirne la segretezza, controfirmato o timbrato sui lembi di chiusura; inoltre dovrà recare all'esterno, oltre all'indirizzo di cui sopra, la ragione sociale, l'indirizzo ed il numero di FAX del concorrente; in caso di imprese riunite o coassicurate dovranno essere riportati la ragione sociale, l'indirizzo ed il numero di FAX della sola Compagnia mandataria o delegataria.

Sul plico inoltre deve essere apposta, in evidenza, la seguente dicitura: **“NON APRIRE – PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE AIPO** (a titolo puramente esemplificativo vedere figura che segue).



L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di scadenza (data e ora). Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del operatore economico ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante.


L’offerta deve essere redatta e corredata dei documenti e delle certificazioni prescritti.

Non saranno ammesse offerte parziali.

Il plico dovrà contenere, **a pena di esclusione**, le seguenti buste separate e sigillate:

- la **BUSTA A**, riportante la ragione sociale dell’operatore economico o dell’Impresa mandataria/delegataria, con la dicitura **“BUSTA A - DOCUMENTAZIONE”**, (a titolo puramente esemplificativo vedere figura sottostante)

➤



- **La/e BUSTA/E B** riportante/i la ragione sociale dell’Impresa concorrente o dell’Impresa mandataria/delegataria, con la dicitura **“ BUSTA B - OFFERTA TECNICA – Lotto n...”**. Dovrà essere prodotta una distinta Busta B – Offerta Tecnica per ogni lotto per cui si presenta offerta.

- **la/e BUSTA/E C** riportante/i la ragione sociale dell’Impresa concorrente o dell’Impresa mandataria/delegataria, con la dicitura **“BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA – Lotto n...”** Dovrà essere prodotta una distinta Busta C – Offerta Economica per ogni lotto per cui si presenta offerta.

7. CONTENUTO DELLE BUSTE**7.1 BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Gli operatori economici concorrenti dovranno inserire nella BUSTA A la seguente documentazione:

A1) **Modello di dichiarazione (Allegato 1 e 1-bis)**: è fatto obbligo a ciascun operatore concorrente (e, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / coassicurazione / consorzio / consorziati esecutori, etc.) la compilazione integrale e sottoscrizione di un modello contenente la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, con allegata una fotocopia di un documento d'identità del dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale di capacità e tecnica-professionale.

Nel caso in cui l'impresa preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni richieste.

Secondo il disposto dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. la dichiarazione mendace, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

A1) **Pass OE**, - Pass dell'operatore economico: da generare sulla piattaforma AVCPass.

E' necessario alla stazione appaltante per consentire la verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti in gara mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da A.N.AC (nelle more della Banca Dati centralizzata che sarà gestita dal Ministero).

Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione plurisoggettiva, da ciascun operatore economico facente parte dello stesso) dovrà registrarsi al sistema AVCPass (al link: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi> alla voce "AVCPass operatore economico") seguendo le istruzioni in questo presenti, dopodiché dovrà individuare la procedura alla quale desidera partecipare mediante l'indicazione del relativo CIG riferito al/ai lotto/i per il/i quale/i l'operatore economico intende partecipare, che gli consenta di ottenere il PassOE che dovrà essere inserito nella busta contenente la "documentazione amministrativa".

A2) **Garanzia provvisoria**, ex art. 93 comma 1 del Codice, pari al 2% dell'importo triennale posto a base d'asta di ciascun lotto cui gli operatori economici intendano partecipare. Deve essere prodotta una distinta cauzione per ciascun lotto partecipato e ciascuna cauzione deve recare la specificazione del lotto cui si riferisce.

La cauzione deve essere pari ad euro:

Lotto	Cauzione provvisoria euro
Lotto 1	6.900,00
Lotto 2	1.320,00
Lotto 3	780,00
Lotto 4	120,00
Lotto 5	1.680,00
Lotto 6	240,00

e deve essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato o mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione provvisoria è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in associazione temporanea di imprese o in consorzio di cui all'art. 48, comma 8, del Codice, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio.

Si precisa che deve essere prodotta una garanzia provvisoria distinta per ciascuno dei lotti per i quali si partecipa e ciascuna garanzia provvisoria deve riportare l'indicazione del lotto cui si riferisce.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, all'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare una "**garanzia definitiva**", sottoforma di cauzione o fideiussione e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del Codice.

Entrambe le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva può essere ridotto nei casi e nelle misure dettagliate all'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire delle riduzioni, il concorrente dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, inserendo nella busta "A- Documentazione Amministrativa" l'originale o la copia conforme delle varie attestazioni e certificazioni.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata nei confronti dell'aggiudicatario automaticamente, al momento della stipula del contratto, mentre nei confronti degli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice.

A3) Attestazione di avvenuto pagamento del contributo A.N.AC. ex art. 1 comma 67 L. 23/12/2005 n. 266 e ss.mm.ii. da effettuarsi in stretta conformità a quanto contenuto nella Deliberazione A.N.AC. 05/03/2014, per un importo di:

Lotto	CIG	Contributo ANAC
Lotto 1		70,00
Lotto 5		20,00

scegliendo tra le seguenti modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015:

a) versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express collegandosi al "Servizio riscossione" dell'Autorità e seguendo le istruzioni a video oppure, ove emanato, il manuale del servizio.

b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione" dell'Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti

abilitati al pagamento di bollette e bollettini (il punto di vendita più vicino è individuato attivando la voce "contributo AVCP" tra le voci di servizio previste dalla funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te") all'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it>.

(per i soli operatori esteri)

c) il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, riportando come causale del versamento esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Si precisa che **la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare**, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

A4) In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, tutta la documentazione prevista dall'articolo 89 del Codice.

7.2 BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente, per ognuno dei lotti cui si intende partecipare le corrispondenti schede di offerta tecnica di cui all'**Allegato 2**.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente.

Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, consorzi, etc) dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzi.

Alla scheda di offerta tecnica dovrà essere allegato il Capitolato Speciale di Polizza debitamente datato e sottoscritto.

7.3 BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente, per ognuno dei lotti cui si intende partecipare, le corrispondenti schede di offerta economica di cui all'**Allegato 3**.

L'offerta economica consiste nella indicazione, in cifre ed in lettere, dell'importo annuo di premio offerto

In caso di discordanza tra l'importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà fede quello scritto in lettere.

L'operatore economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 dell'art. 95 del Codice.

Tali oneri vengono già considerati compresi nell'importo lordo annuo di premio offerto; tali costi non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi interferenziali (pari a 0,00 per l'appalto in oggetto).

Inoltre l'operatore economico dichiara che il valore economico offerto è onnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, rispetta le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d'asta per ciascun lotto e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente.

Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni, etc) dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzio etc.

L'offerta sarà vincolante per minimo centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

8. DICHIARAZIONI E RESPONSABILITA'

Ai sensi di quanto previsto al comma 9 dell'art. 83 del Codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei documenti di gara, ad esclusione dell'offerta tecnica e di quella economica, obbliga l'operatore economico concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore del lotto o dei lotti per cui l'operatore economico intende partecipare.

Nel caso di volontà di regolarizzazione, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate e/o regolarizzate le dichiarazioni necessarie da presentare contestualmente al documento che comprova l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

Decorso inutilmente il termine perentorio per la regolarizzazione sopra indicato, l'operatore economico concorrente verrà escluso dalla gara.

Nei casi, invece, di irregolarità formali, ovvero di mancanza e/o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà la regolarizzazione, con la procedura di cui al comma precedente, senza applicazione di alcuna sanzione pecuniaria.

A tale riguardo, la Stazione Appaltante precisa che saranno valutate come elementi essenziali tutte le dichiarazioni rese dai concorrenti in ordine a tutti i requisiti generali ex art. 80 Codice e requisiti e capacità speciali ex art. 83 del Codice richiesti, di cui all'art. 2 del presente disciplinare di gara, e quindi di tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare di gara al punto 2.

Sono considerate irregolarità essenziali non sanabili e, quindi, non suscettibili di soccorso istruttorio, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, in conformità a quanto previsto al comma 9 del Codice.

9. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

L'apertura dei plichi pervenuti in tempo utile avverrà, in seduta pubblica, presso la sede della Stazione Appaltante, sita in PARMA – Corso Garibaldi n. 75 , il giorno **19.12.2016 alle ore 9,30**.

9.1 Prima fase.

La commissione procederà all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa richiesta e alla conseguente ammissione/esclusione degli operatori economici concorrenti.

La seduta di gara è pubblica ed accessibile a chiunque vi abbia interesse.

Potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale solo i legali rappresentanti delle imprese invitate, ovvero altri soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti.

Terminata la fase di ammissione, la Commissione procederà, sempre in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi al solo fine di verificare la completezza e la correttezza formale delle documentazione di cui trattasi.

Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione si procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche con relativa attribuzione dei punteggi secondo i criteri indicati nel presente disciplinare di gara.

Il soggetto che presiede il seggio di gara, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione del Soccorso Istruttorio e non sia pertanto possibile la prosecuzione dello svolgimento della gara provvede a:

- conservare le buste, inserendole in appositi e separati plichi
- consegnare tutto il materiale di gara perché venga conservato in apposita stanza protetta;
- fissare la data e l'ora della seconda seduta pubblica;
- dichiarare la chiusura della seduta pubblica.

9.2 Seconda fase:

Espletata la fase del controllo formale la Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procederà all'esame e valutazione della documentazione contenuta nella "**BUSTA B - OFFERTA TECNICA**" al fine di attribuire il

punteggio secondo le modalità indicate, determinando la graduatoria provvisoria relativamente alle offerte tecniche

9.3 Terza fase:

Conclusa la precedente fase, si procederà in seduta pubblica, che verrà convocata con apposita comunicazione inoltrata almeno 24 ore prima a tutte le Società concorrenti ammesse a tale fase¹; in questa seduta la Commissione procederà:

- alla comunicazione della graduatoria provvisoria determinata dalla valutazione delle Offerte Tecniche;
- all'apertura delle "**BUSTE C - OFFERTA ECONOMICA**", per i soli concorrenti che avranno presentato offerte tecniche ritenute valide secondo i criteri di gara. Seguirà quindi l'attribuzione del punteggio in base alle modalità indicate dal presente Disciplinare.

In caso di una o più offerte anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento e presidente della commissione giudicatrice, avvierà il sub-procedimento di verifica della loro congruità ai sensi del comma 3 dell'art. 97 del Codice, mediante valutazione delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e dal presente disciplinare.

Viene quindi successivamente esperita la procedura di cui ai successivi commi 4 e 5 dell'art. 97 Codice.

L'aggiudicazione ex art. 32 c. 5 del Codice, sarà disposta al termine del subprocedimento di verifica della congruità, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 97 c. 3 del Codice citato.

L'aggiudicazione diventa efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti in sede di gara ex c. 7 art. 32 del Codice.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione di tutti o solo alcuni lotti se alcuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto di appalto.

Per ciascun lotto, la stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua, valida, idonea e conveniente.

In conformità a quanto previsto al comma 13 dell'art. 32 del Codice, per ciascun lotto in gara sarà facoltà della stazione appaltante richiedere agli operatori economici aggiudicatari (con obbligo di accettazione da parte degli stessi) l'esecuzione dei contratti in via anticipata, anche prima quindi della stipula degli stessi, e pretenderà la copertura assicurativa di ciascuna polizza, senza limitazioni dalle ore 24.00 del 31/12/2016.

10. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Per ciascun lotto oggetto di gara, il contratto d'appalto sarà stipulato tra il A.I.P.O. e gli operatori economici aggiudicatari.

Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, per ciascun lotto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di provvedere a presentare la documentazione di seguito riportata:

1. cauzione o fidejussione a titolo di garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto all'art. 103 del Codice; tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata dell'appalto;

¹ La convocazione non sarà necessaria qualora le operazioni di gara fossero concluse nella stessa giornata.

2. (in caso di ATI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia autentica, che specifichi, tra l'altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate in sede di partecipazione;

3. Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.: L'aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva.

4. Autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 e D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla stazione appaltante, l'Operatore economico perderà il diritto alla stipula e la stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria, secondo le regole di cui all'art. 110 del Codice.

Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:

Ai sensi di quanto previsto al comma 11 dell'art. 216 del Codice, gli operatori che risulteranno aggiudicatari concorreranno alla restituzione della somma pagata dalla stazione appaltante per la pubblicazione del bando di gara, in maniera proporzionale al lotto/ai lotti di cui verranno dichiarati aggiudicatari.

L'importo complessivo delle spese di pubblicazione a carico degli aggiudicatari dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, in misura proporzionale al corrispettivo dei servizi assicurativi affidati.

La partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni innanzi riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate;

Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva:

- 1) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla Commissione di gara;
- 2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti;
- 3) di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori economici possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- 4) di non procedere all'aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi titolo neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 del Codice Civile e di non procedere all'apertura delle offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere e/o revocare il Bando di gara e la relativa procedura.

Nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al verificarsi dei punti 2, 4 .

Si darà comunicazione dell'esito della gara a norma di legge. Dopo la comunicazione saranno verificati i documenti di rito dell'aggiudicatario.

Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l'aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, o qualora venisse accertato che l'aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e la Stazione Appaltante avrà diritto all'incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'obbligazione contrattuale; parimenti la Stazione Appaltante potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato. La Stazione Appaltante si riserva altresì, ove

necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell'ordine di graduatoria i successivi classificati secondo le regole di cui all'art. 110 del Codice.

L'aggiudicatario dovrà presentare, pena la revoca dell'affidamento, certificazione relativa alla regolarità contributiva secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.

Per quanto non previsto nel bando di gara, nel presente disciplinare e nei capitolati speciali di appalto di ciascun lotto, viene fatto espresso rinvio alle norme contenute nel Codice, nel DPR 05/10/2010 n. 207 (limitatamente alle parti ancora in vigore, non abrogate) nonché ad ogni altra legge e norma vigente in materia.

11. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Tutte le comunicazioni alle imprese concorrenti avvengono mediante avviso sul sito web della Amministrazione aggiudicatrice, e/o mediante fax e/o mediante email o PEC.

Bando, disciplinare di gara, capitolati ed altri documenti possono essere scaricati dal sito di A.I.P.O. sezione Gare ed Appalti.

A norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. si informa che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giuseppe Barbieri.

Eventuali informazioni possono essere richieste come segue:

1. se relative al bando di gara al responsabile del procedimento Dott. Giuseppe Barbieri – Strada G. Garibaldi, 75 – 43121 Parma telefono 0521/797251 fax 0521/797360 e mail giuseppe.barbieri@agenziapo.it
2. se relative ai capitolati ed alle statistiche sinistri relative ai diversi Lotti oggetto di gara, alla società Aon S.p.A. chiedendo della Dr.ssa Ilaria Zatti – Viale Mentana n. 45 - 43121 Parma – telefono 0521/1757700 – Fax 0521/1757799

Per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi la Stazione Appaltante si avvale della società Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10); ufficio di PARMA Viale Mentana n. 45 - broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.. L'attività del Broker sarà retribuita nel rispetto delle condizioni economiche risultanti aggiudicatarie a seguito della gara Broker esperita dalla S.A. Pertanto dovranno essere riconosciute le commissioni provvigionali nei seguenti termini:

3% applicato ai premi imponibili riferiti al lotto 5 Responsabilità civile Auto
8% applicato ai premi imponibili riferiti ai contratti inerenti tutti gli altri lotti

Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto all'articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati raccolti con la presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto.

A tal fine si rende noto che il titolare del trattamento è la Stazione Appaltante ed il responsabile del trattamento, relativamente al presente appalto, è il responsabile del procedimento come sopra nominato.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di applicare le procedure di affidamento previste ai dall'art. 110 del Codice. Pertanto potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato e, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell'ordine di graduatoria i successivi classificati. In tale situazione, l'Affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

12. LOTTI 5 E 6 - RCA LIBRO MATRICOLA E RC IMBARCAZIONI

Il parco automezzi e l'elenco delle imbarcazioni della Stazione Appaltante, così come descritto negli allegati al capitolato di polizza relativamente ai lotti 5 e 6 sono aggiornati è al 31/10/2016.

Pertanto l'Offerta Economica dovrà fare riferimento alla situazione presentata in gara.

Glie elenchi dei beni oggetto dei lotti 5 e 6 potrebbero subire modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione della presente procedura, pertanto la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di mezzo, al mezzo sostituito o incluso.

L'importo della polizza in argomento dovrà tenere conto già a partire dal 31.12.2016, delle precitate eventuali variazioni.

13. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

I contratti saranno stipulati secondo le previsioni di cui all'art. 32 del Codice e cioè mediante scrittura privata, a seguito dell'aggiudicazione definitiva e all'esecuzione delle obbligazioni contrattuali previste in capo all'aggiudicatario.

14. ALLEGATI:

Allegato 1	Modello di dichiarazione partecipazione e requisiti
Allegato 1bis	Modello di dichiarazione soggetti ex art. 80, comma 3.
Allegato 1ter	Modello di dichiarazione costituzione Coass-RTI
Allegato 2	Modello di Offerta Tecnica
Allegato 3	Modello di Offerta Economica (MOE).

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Bruno Mioni

Allegato 1)

**FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA ALLEGARE
NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

All' Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Gare - Contratti, Strada Giuseppe Garibaldi, 75 – 43121 Parma.

Per la pubblica gara con oggetto:

***Procedura aperta per le coperture assicurative di AIPO
relative al triennio 2017 - 2019.***

**INDICARE LOTTO E CODICE CIG DI CIASCUN LOTTO AL QUALE SI INTENDE PARTECIPARE)
RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000**

Lotto n. .. - CIG.....

Lotto n. .. - CIG.....

Lotto n. .. - CIG.....

Lotto n. .. - CIG.....

Lotto n. .. - CIG.....

Lotto n. .. - CIG.....

Il sottoscritto _____, C.F. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, via _____, C.A.P. _____, capitale sociale Euro _____ (_____), iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. _____, partita IVA n. _____, ,

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME

- Impresa Singola
 - Impresa Delegataria del riparto di coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile
 - Impresa Coassicuratrice del riparto di coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile
 - Impresa Mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito/constituendo ai sensi dell'articolo 48 n. 50/2016 e ss.mm.ii.
 - Impresa Mandante del raggruppamento temporaneo costituito/constituendo sensi dell'articolo 48 n. 50/2016 e ss.mm.ii
 - Impresa Mandataria capogruppo del consorzio ordinario costituito/constituendo
 - Impresa Mandante del consorzio ordinario costituito/constituendo
- ai sensi e per gli effetti **dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000** consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente *Impresa* decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
- ai fini della partecipazione alla presente gara

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

A) dichiarazione inerente l'iscrizione al Registro delle Imprese

1) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, oppure per gli operatori economici appartenenti ad un altro Stato membro non residente in Italia, l'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

1.1 che, come risulta dal certificato di iscrizione, l'amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):

a) Amministratore Unico, nella persona di: nome _____ cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica:
_____;

b) Consiglio di Amministrazione composto da n. _____ membri e, in particolare, da: *(indicare i dati di tutti i Consiglieri)* nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ *(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...)*, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica:

_____ ;
nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ *(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...)*, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica:

_____ ;
nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ *(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...)*, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica:

c) Consiglio di Gestione composto da n. _____ membri e, in particolare, da: *(indicare i dati di tutti i Consiglieri)* nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ *(Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...)*, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica:

_____ ;
nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, residente in _____, carica _____ *(Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...)*, nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____

_____ ;

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____,
residente in _____, carica _____ (*Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...*), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica: _____
_____;

1.2 (*eventuale, ove presente*) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:

nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____, C.F. _____,
residente in _____, nominato il _____ fino al _____.

B) dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere generale e di idoneità professionale

a. che l'*Impresa* è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di attività assicurativa, nel territorio nazionale, nei rami di rischio oggetto della presente gara ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. o documentazione equipollente per le imprese di altro Stato U.E;

b. di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 383/2001

Oppure

di essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;

c. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; *(NB: l'art. 110, c. 3 D.Lvo n. 50/2016 prevede: "Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono: a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto; b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale." L'art. 110, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 prevede: "5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi: a) se l'impresa non è in*

regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida");

Oppure

che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.Lgs. 09.01.2006, n. 5;

Oppure

che è venuta meno l'incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l'avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso;

Oppure

che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99;

- d. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza; *(tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio)*
- e. di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del

DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

(tale dichiarazione deve essere resa dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.)

Oppure

Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli che, con riferimento ai reati di cui all'art. 80, c. 1 del D.lvo 50/2016, hanno comportato l'applicazione di una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definite per le singole fattispecie di reato o al comma 5 dell'art. 80 del D.Lvo n. 50/2016:

.....
.....
.....

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell'art. 33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi) (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

E CHE

Nel caso di sentenze a carico per i reati dell'art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016, che hanno comportato l'applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla seguente documentazione che si allega alla dichiarazione:

.....
.....

- f. n. 1. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 80, c. 3, del D.Lgs 18.4.2016, n. 50

Oppure

- n. 2. che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 80, comma 3, del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti:

.....
.....
.....

e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie (completare solo se compilato n. 2.):

- n. 2.1 non sono state pronunciate sentenze la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati nell'art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016;

Oppure

- n. 2.2. nel caso di sentenze a carico, la ditta ha adottato atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata

.....
.....

- g. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016;
- h. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o

affidabilità. (Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);

- i. che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lvo n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
- j. di non essere stato coinvolto nella preparazione della documentazione necessaria alla procedura d'appalto e pertanto di non aver creato alcuna distorsione della concorrenza;
- k. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- l. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (*L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa*);
- m. la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

Oppure

- la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000).
- n. che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (*La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la*

predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio)

Oppure

che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203;

- o. che l'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- p. di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. *(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del DPR 29.9.1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione)*
- q. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. *(Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015)*
- r. di aver adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- s. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n°), l'INAIL (matricola n°) e di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore
- t. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- u. che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il seguente:

.....

v. che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente indirizzo:

.....
.....

w. che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il seguente indirizzo:

.....

x. di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente gara, di qualunque natura, presso i seguenti recapiti: fax e-mail certificata e di eleggere domicilio al seguente indirizzo

.....
.....

y. di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto.

z. ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lvo n. 165/01 e smi come introdotto dall'art. 1 della L. 190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara.

aa. di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;

bb. di aver preso visione e di accettare integralmente il Protocollo di Legalità della Prefettura di Parma, sottoscritto da AIPO in data 11/07/2016, visionabile e scaricabile dal sito www.agenziapo.it, sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosez. "Bandi di gara e contratti", impegnandosi in caso di aggiudicazione, contestualmente alla stipula del contratto, alla sottoscrizione dell'Allegato 1 del predetto Protocollo di Legalità;

C) dichiarazione in ordine ai requisiti di capacità economica e finanziaria

aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, complessivamente nel triennio 2013 – 2014 – 2015, pari ad Euro.....;

in alternativa

- di essere in possesso di classificazione (rating) pari o superiore ad "AA", e precisamente:
(*indicare il rating attribuito dall'Agenzia di riferimento*)

RATING	Moody's	Fitch	S & P
AAA			
AA			

D) dichiarazione in ordine ai requisiti di capacità tecnica e professionale

Di aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente *bando* di gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno 3 (tre) servizi assicurativi nei rami interessanti i lotti di seguito indicati, di cui almeno 2 (due) di durata triennale e precisamente:

(*esempio*) **Lotto 1 All Risks property**

1° contratto: (*indicare contraente, periodo assicurato, premio annuo lordo*)

.....

2° contratto: (*indicare contraente, periodo assicurato, premio annuo lordo*)

.....

3° contratto: (*indicare contraente, periodo assicurato, premio annuo lordo*)

.....

_____, li _____

Firma

Si allega

- 1) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante
- 2) In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si allega originale o copia conforme all'originale della procura.

**FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA ALLEGARE
NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

All’Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Gare - Contratti, Strada Giuseppe Garibaldi, 75 – 43121Parma.

Per la pubblica gara con oggetto:

***Procedura aperta per le coperture assicurative di AIPO
relative al triennio 2017 - 2019.***

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI

AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa, **pena l’esclusione dalla gara**, singolarmente da ciascuno dei seguenti soggetti:

dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

N.B. Non sono tenuti alla presente dichiarazione i soggetti che hanno reso personalmente la dichiarazione di cui all’Allegato1.

Il sottoscritto _____, C.F. _____
, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la
sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ della
_____, con sede in _____, via
_____, C.A.P. _____, iscritta al Registro delle Imprese di
_____ al n. _____, C.F. _____, partita IVA n.
_____.

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente *Impresa* decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- A. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto e di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza; *(tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio)*
- B. di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
- (tale dichiarazione deve essere resa dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno*

di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.)

(Oppure barrare l'opzione seguente)

Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli che, con riferimento ai reati di cui all'art. 80, c. 1 del D.lvo 50/2016, hanno comportato l'applicazione di una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definite per le singole fattispecie di reato o al comma 5 dell'art. 80 del D.Lvo n. 50/2016:

.....
.....
.....

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell'art. 33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi) (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

E CHE

Nel caso di sentenze a carico per i reati dell'art. 80, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016, che hanno comportato l'applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla seguente documentazione che si allega alla dichiarazione:

.....
.....

- C. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto.
- D. che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. *(La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio);*

(Oppure barrare l'opzione seguente)

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Data, _____

Firma per esteso del dichiarante

.....

Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore. N.B. Qualora il medesimo dichiarante renda in sede di gara una pluralità di dichiarazioni, sarà sufficiente la produzione di una sola fotocopia del documento d'identità.

FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DA ALLEGARE
NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Gare - Contratti, Strada Giuseppe Garibaldi, 75 – 43121Parma.

Per la pubblica gara con oggetto:

Procedura aperta per le coperture assicurative di AIPO
relative al triennio 2017 - 2019.

**DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI IMPRESE / COASSICURAZIONE**

1) IMPRESA DELEGATARIA /MANDATARIA

Il sottoscritto _____

nato il _____ in _____

in qualità di _____

(specificare se Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore)

dell'Impresa _____

con sede legale in _____

via _____ n. _____

con codice fiscale n. _____

con partita IVA n. _____

con codice attività n. _____

2) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE

Il sottoscritto _____

nato il _____ in _____

in qualità di _____

(specificare se Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore)

dell'Impresa _____

con sede legale in _____

via _____ n. _____

con codice fiscale n. _____

con partita IVA n. _____

con codice attività n. _____

3) IMPRESA COASSICURATRICE /MANDANTE

Il sottoscritto _____

nato il _____ in _____

in qualità di _____

(specificare se Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore)

dell'Impresa _____

con sede legale in _____

via _____ n. _____

con codice fiscale n. _____

con partita IVA n. _____

con codice attività n. _____

con la presente,

DICHIARANO

In caso di coassicurazione

- di ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto della gara, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 20%;
- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire apposita delega all'Impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come delegataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle deleganti. Si impegnano altresì a non modificare la composizione della coassicurazione

In caso di R.T.I.

- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del servizio di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'Impresa sopraindicata al numero 1), qualificata come Mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle Mandanti;
- che la Mandataria ritiene una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole Mandanti, pari ad almeno il 60%, mentre le singole Mandanti di ritenere una quota pari ad almeno il 20%.

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del Raggruppamento Temporanea di Imprese da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni di pubblici appalti di servizi, così come prevista dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

PER LE IMPRESE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Che le parti del servizio/percentuali di rischio che saranno eseguite dalle suindicate imprese sono:

Impresa (Mandataria): _____

Impresa (Mandante): _____

Impresa (Mandante): _____

PER LE IMPRESE IN COASSICURAZIONE

- le Imprese, con la sottoscrizione della presente si impegnano a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del Coassicuratore Delegatario;
- riconoscono fin d'ora validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte formulate dal Coassicuratore Delegatario;
- garantiscono la sottoscrizione del 100% dei rischi;
- accettano le quote di coassicurazione riservate dalla Delegataria, con indicazione della quota di rispettiva sottoscrizione del rischio/dei rischi, come segue:

1. _____ (Delegataria)

2. _____ (Coassicurata Delegante)

3. _____ (Coassicurata Delegante)

La presente dichiarazione è sottoscritta in data _____

per l'Impresa n. 1) da: (1) _____

in qualità di _____

(specificare espressamente se Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore)

sottoscrizione _____

per l'Impresa n. 2) da: (1) _____

in qualità di _____

(specificare espressamente se Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore)

sottoscrizione _____

per l'Impresa n. 3) da: (1) _____

in qualità di _____

(specificare espressamente se Titolare, Legale Rappresentante, Procuratore)

sottoscrizione _____

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del Firmatario della stessa e copia fotostatica della procura speciale nel caso in cui il Firmatario sia un Procuratore dell'Operatore Economico.

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
ASSEGNAZIONI PARCO AUTO AZIENDALE (1)

GARANZIE A.R.D. OPERANTI

UFFICIO SEDE CENTRALE

Marca/Modello	Targa/Telaio	Cilindrata	Euro	Immatr.	hp/q.li/cc	PROVINCIA		ALIM.	CLASSE DI MERITO	si/no	GARANZIA	VAL. ASS.TO
Fiat Ducato	BG949PB	2800 D		1999	35	Sede	C/P	DIESEL	FISSA C.U.1	no		
Fiat Panda	EF369SW	1248		mar-11	15			DIESEL	14	si	KASKO	€ 6.600,00
Fiat Panda	EF370SW	1248		mar-11	15			DIESEL	14	si	KASKO	€ 6.600,00

UFFICIO DI MONCALIERI

Defender 90	ZA509GA	2500 D	2	1999	23			DIESEL	4	no		
-------------	---------	--------	---	------	----	--	--	--------	---	----	--	--

UFFICIO DI ALESSANDRIA

Fiat Panda 4x4	BT211GG	1100 B	3	2001	13		Trasferita a MN	BENZINA	6	no		
RIMORCHIO cose	AC 48182				14				FISSA C.U.5	no		
Rimorchio imbarc.	AL 021332				20				FISSA C.U. 5	no		
RIMORCHIO	AD 03949				9		Proprietà Reg.Piemonte		FISSA C.U.5	no		

UFFICIO DI CASALE M.TO

RIMORCHIO	AC 48183				14				FISSA C.U.5	no		
RIMORCHIO	AD 03950				9		Proprietà Reg.Piemonte		FISSA C.U.5	no		
ELLEBI441 carrello	ZEBLBC4413AA14033				6		Proprietà Reg.Piemonte		FISSA	no		
Rimorchio imbarc.	XA031AC				10				FISSA C.U. 12	no		
Rimorchio cose	XA032AC				7				FISSA C.U. 12	no		
Motore marino	TT 8667				7				FISSA	no		

UFFICIO DI PAVIA

Defender 90	ZA510GA	2500 D	2	1999	23			DIESEL	7	no		
Free Lander	ZA860LB	1900 D	3	2001	20			DIESEL	4	no		
Fiat Panda 4x4	BZ912LC	1100 B	3	2002	13			BENZINA	4	no		
Defender 130	ZA622EX	2500 D	2	1999	32			DIESEL	FISSA C.U.1	no		

UFFICIO DI CREMONA

Rimorchio cose	AB 26117				6				FISSA	no		
----------------	----------	--	--	--	---	--	--	--	-------	----	--	--

U.G.N.L.

Defender 90	ZA511GA	2500 D	2		23			DIESEL	6	no		
-------------	---------	--------	---	--	----	--	--	--------	---	----	--	--

UFFICIO DI MANTOVA

Defender 90+Carr	ZA512GA	2500 D	2	1999	23			DIESEL	4	no		
------------------	---------	--------	---	------	----	--	--	--------	---	----	--	--

UFFICIO DI PIACENZA

Fiat Panda 4x4	BZ911LC	1100 B	3	2002	13			BENZINA	4	no		
----------------	---------	--------	---	------	----	--	--	---------	---	----	--	--

UFFICIO DI PARMA

	Defender 130 autocarro c/proprio	ZA513GA	2500 D	2	1999	32			DIESEL	FISSA C.U. 1	no		
	Fiat Panda 4x4	BT212GG	1100 B	3	2001	13			BENZINA	13	no		
	Fiat Panda 4x4	BZ913LC	1100 B	3	2002	13			BENZINA	4	no		
	Fiat Panda 4X4	BT210GG	1100 B	3	2001	13			BENZINA	4	no		
UFFICIO DI FERRARA													
	Fiat Stilo	BZ906LC	1600 B	4	2002	17		trasferita a MO	BENZINA	4	no		
	Motore marino	TT 5821965				7				FISSA			
UFFICIO DI ROVIGO													
	Kia Sportage	BY500RR	2000 B	3	2002	20			BENZINA	4	no		
	Motore marino	3101146	Honda 40			11				FISSA	no		
	Motore marino	TT3911037	Johnson 25			10				FISSA	no		
	Motore marino	TT9838258	Mercury 75			20				FISSA	no		
	Motore marino	TT9300979	Mercury 20			7				FISSA	no		
	Rimorchio imb.	RO 007655								FISSA	no		
	Rimorchio imb.	RO 007656								FISSA	no		
	Rimorchio imb.	RO 007657								FISSA	no		
	Rimorchio cose	AB 82729								FISSA	no		
	Fiat Panda	EF080GS	1248		set-10	15			DIESEL	14	si	KASKO	€ 6.100,00
	Autocarro Opel c/proprio	ED977KJ	/		nov-10	19			DIESEL	FISSA C.U. 14	si	KASKO	€ 6.600,00
	Autocarro Opel c/proprio	ED978KJ	/		nov-10	19			DIESEL	FISSA C.U. 14	si	KASKO	€ 6.600,00
	Rimorchio imb.	AD 18913								FISSA			
AREA METROPOLITANA MILANESE ex CSNO													
	Fiat Doblò autocarro c/terzi	CJ127TR		3	2003	19			Benzina	FISSA C.U.13	no		
	Fiat Doblò autocarro c/terzi	CM062NE		3	2004	19			Benzina	FISSA C.U.13	no		
	Fiat Panda Van autocarro c/terzi	CH163EL		3	2003	12			Benzina	FISSA C.U.13	no		
	Fiat Strada autocarro c/terzi	CS216YM		3	2005	19			Gasolio	FISSA C.U.13	no		
	Fiat Strada autocarro c/terzi	CW280RR		3	2005	19			Gasolio	FISSA C.U.13	no		
	SAME SILVER 100.6 macchina agricola	MI 037839			1999				Gasolio	FISSA	no		

	SAME EXPLORER 80 VDT macchina agricola	AN317R			2002				Gasolio	FISSA	no		
	SAME SILVER 100.4 VDT macchina agricola	AN624P			2001				Gasolio	FISSA	no		
	SAME ANTARES 130 VDT macchina operatrice	MIAN931			1997	9			Gasolio	FISSA	no		

SETTORE NAVIGAZIONE INTERNA: UFFICI DI BORETTO E FERRARA

	Punto JTD	CC543NH	1910 D	3	2003	19			DIESEL	1	no		
	Punto Multijet	DX324SD	1900 D	4	2009	15			DIESEL	1	no		
	Punto Multijet	DX325SD	1900 D	4	2009	15			DIESEL	4	no		
	Punto Multijet	CS484DD	1248 D	3	2005	15			DIESEL	3	no		
	Punto Multijet	CS481DD	1248 D	3	2005	15			DIESEL	1	no		
	Doblò JTD	CS480DD	1910 D	3	2005	19			DIESEL	4	no		
	Doblò JTD	CS482DD	1910 D	3	2005	19			DIESEL	1	no		
	Doblò JTD	CS483DD	1910 D	3	2005	19			DIESEL	1	no		
	Doblò JTD	CS513DD	1910 D	3	2005	19			DIESEL	7	no		
	Fiat Ducato autocarro c/proprio	CA491ZP	2800 D	3	2002	30			DIESEL	FISSA C.U. 1	no		
	Ducato Cabinato autocarro c/proprio	RE651041	2500 D	-	1992	30			DIESEL	FISSA C.U. 3	no		
	Punto JTD autovettura	BW538LR	1910 D	2	2001	19			DIESEL	3	no		
	Fiat STILO autovettura	CK270WE	1910 D	3	2003	19			DIESEL	2	no		
	IVECO con GRU autocarro c/proprio	AH234DZ	5861 D	2	1996	80			DIESEL	FISSA C.U. 1	no		
	Fiat Panda 4x4	BB214PF	1100 B	2	1999	13		proprietà AIPo in uso a SNI	BENZINA	4	no		

MOTORI marini

	Mercury 15 M	OP368753	264 cm3	OP368753	11 Kw	8			BENZINA	FISSA	no		
	Mercury 15 M	OP368752	265 cm3	OP368752	11 Kw	8			BENZINA	FISSA	no		
	Mercury 15 M	OP368751	266 cm3	OP368751	11 Kw	8			BENZINA	FISSA	no		
	Mercury 15 M	OP368749	268 cm3	OP368749	11 Kw	8			BENZINA	FISSA	no		
	Yamaha F80	6D71008994	1596 cm3	6D71008994	58,80Kw	17			BENZINA	FISSA	no		
	Mercury 15 M	OP368747	270 cm3	OP368747	11 Kw	8			BENZINA	FISSA	no		
	Mercury 15 M	OP368746	271 cm3	OP368746	11 Kw	8			BENZINA	FISSA	no		
	Evinrude	8850037	521 cm3	8850037	14,5 Kw	9			BENZINA	FISSA	no		
	Johnson	16026586	1.298 cm3	16026586	51,5 Kw	8			BENZINA	FISSA	no		
	Evinrude	8819131	217 cm3	8819131	11,5 Kw	5			BENZINA	FISSA	no		

	Mercury	ON051926			18,6 Kw	25			BENZINA	FISSA	no		
IMBARCAZIONI													
	TINCA	ER 1011	2,7 litri	1,97 tonn.	103 Kw	23			DIESEL	FISSA	no		
	PERSICO II	ER 1009	2,7 litri	1,98 tonn.	125 Kw	25			DIESEL	FISSA	no		
	BRANZINO II	ER1004	2,7 litri	1,98 tonn.	103 Kw	25			DIESEL	FISSA	no		
	SILURO	ER1012	2,7 litri	1,98 tonn.	121 kw	25			DIESEL	FISSA	no		
	LASCA	ER1007	2,7 litri	1,98 tonn.	125 kw	25			DIESEL	FISSA	no		
	CHEPPIA	ER1005	2,7 litri	1,22 tonn.	121 kw	25			DIESEL	FISSA	no		
	GOBIONE	ER1006	2,7 litri	1,98 tonn.	103 kw	25			DIESEL	FISSA	no		
	STORIONE	ER1013	2,7 litri	1,98 tonn.	121 kw	25			DIESEL	FISSA	no		
	LUCCIO	ER1008				31			DIESEL	FISSA	no		
	PIGO	ER1010	2,9 litri	3,77 tonn.	125 Kw	31			DIESEL	FISSA	no		
	MORETTA	ER 1017	3,9 litri	8,11 tonn.	59 Kw	31			DIESEL	FISSA	no		
	FOLAGA	ER 1016	3,7 litri	4,63 tonn.	51 Kw	30			DIESEL	FISSA	no		
	ALZAVOLA	ER1014	3,9 litri	5,22 tonn.	53 Kw	32			DIESEL	FISSA	no		
	FISCHIONE	ER1015	3,9 litri	5,22 tonn.	53 Kw	38			DIESEL	FISSA	no		
	SAVETTA	ER 1001				31			DIESEL	FISSA	no		
SCAFI													
	ARCHIMEDE	ER 1003	4,2 litri	7,36 tonn.	179 Kw	28			DIESEL	FISSA	no		
	LEONARDO	ER 1002		5,56 tonn.		6		proprietà AIPo in uso a SNI	DIESEL	FISSA	no		



Agenzia Interregionale per il Fiume Po

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO**

La presente polizza è stipulata tra

Agenzia Interregionale per il Fiume Po
Via Garibaldi 75
43121 PARMA
C.F. 92116650349

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2016
Alle ore 24.00 del :	31.12.2019

DEFINIZIONI

Qualora nel testo di polizza o nei vari CAPI siano ripetute le seguenti denominazioni, ad esse le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato.

- 1. Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- 2. Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- 3. Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- 4. Assicurato:** l'AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) o, se diverso, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- 5. Dipendenti:** le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati ai dipendenti i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.
- 6. Società:** l'impresa assicuratrice.
- 7. Luoghi indicati in polizza:** luoghi relativi agli enti assicurati e comunque qualsiasi luogo ove si svolga un'attività dell'Assicurato o dove possono essere ubicati, permanentemente o temporaneamente, i beni dell'Assicurato.
- 8. Premio:** la somma dovuta dalla Contraente alla Società.
- 9. Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
- 10. Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- 11. Indennizzo/I:** la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
- 12. Franchigia** la parte di danno indennizzabile non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
- 13. Scoperto** la parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato
- 14. Broker:** la AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
- 15. Fabbricati:** tutte le costruzioni di qualsiasi natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, comprese le cabine contenenti le strumentazioni di rilevamento, con i relativi fissi ed infissi, opere murarie e di finitura, le opere di fondazione od interrato, le conche di navigazione, le banchine fluviali, le opere idrauliche (es. casse di laminazione/espansione) con esclusione dei rilevati arginali, ma comprendendo i rilevati arginali di contenimento delle casse, i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni stradali ubicate negli stabilimenti della Contraente, le reti fognarie e di canalizzazione in genere, l'impiantistica di servizio, ogni infrastruttura e pertinenza, gli impianti di segnalazione, di illuminazione, centrali termiche e di condizionamento, cabine elettriche ed impianti fotovoltaici, tutto ciò a titolo esemplificativo e non limitativo. Si precisa che sono assicurati tutti i fabbricati configurabili come tali (anche in corso di costruzione e/o ristrutturazione) di proprietà della Contraente od occupati dalla

stessa o da terzi a qualsiasi titolo, ubicati nell'ambito del territorio nazionale. Nel caso di Fabbricati in condominio devono intendersi comprese nella garanzia anche le relative quote di proprietà in comune.

Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

16. Stabilimenti:

Sedi, Istituti, Laboratori, Centri, Sezioni, Dipartimenti, Distretti, Uffici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo al Contraente ed in genere qualsiasi Sede, ovunque ubicata, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività.

17. Contenuto:

per contenuto si intende tutto quanto inerente l'attività istituzionale dell'Assicurato, non compreso nella definizione di "Fabbricati", "Stabilimenti", "Opere d'Arte", "Elaboratori Elettronici ed Attrezzature Elettroniche", "Apparecchi ad Impiego Mobile".

Il contenuto si intende garantito anche se è esposto all'aperto e/o a bordo di automezzi e/o natanti per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico.

Si intendono inclusi i mezzi di traino e/o trasporto, rimorchi e automezzi in deposito o sottotetti coperti.

Sono compresi natanti, draghe, motodraghe, rimorchiatori e altre imbarcazioni per il solo rischio statico.

18. Opere d'Arte:

quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere

19. Elaboratori Elettronici ed attrezzature elettroniche:

a titolo esemplificativo e non limitativo, hardware e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica atta all'elaborazione dati, apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione, impianti antintrusione e simili, altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti semaforici a presidio di ingressi o similari, ecc.), centraline di monitoraggio, attrezzatura di laboratorio e di misura, rete di monitoraggio idro-meteo-pluviometrica, rete di monitoraggio dell'aria, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fissa, ubicati nei fabbricati e/o immobili del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente stesso, i supporti dati relativi alla apparecchiature in precedenza descritte.

20. Apparecchi ad impiego mobile:

impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

- 21. Dati:** insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
- 22. Programmi:** sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
- 23. Supporti dati:** qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
- 24. Archivi:** insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti.
- 25. Valori e Preziosi:** denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricette mediche e fustelle di medicinali, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.
Monili, anelli, gioielli, collane, pietre, gemme, e quant'altro simile.
- 26. Enti e beni:** beni materiali mobili od immobili assicurati.
- 27. Danni consequenziali:** danni materiali subiti dagli enti assicurati in conseguenza degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
- 28. Terrorismo sabotaggio:** e/o per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi;
per atto di sabotaggio, anche organizzato, si intende qualsiasi atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili le cose assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività
- 29. Annualità assicurativa o periodo assicurativo** o Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
- 30. Danni diretti** I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
- 31. Danni indiretti** Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate

PREMESSA

Fra l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po che agisce per sé e nell'interesse anche delle Società partecipate, controllate, collegate e consociate nonché per conto di chi spetta (in seguito denominato Contraente) e la Compagnia di Assicurazionesi stipula la presente polizza che ha per oggetto l'assicurazione dei beni immobili e mobili attraverso i quali sono svolte le operazioni attinenti l'attività ovunque svolta dagli Assicurati e/o quando comunque sussista un interesse da parte del Contraente/Assicurato.

Con il termine Assicurato si intendono indicati il Contraente e tutti coloro per conto dei quali esso stipula.

Tutti i rapporti relativi alla polizza sono svolti tra la Società e il Contraente, eventuali terzi interessati non potranno avere alcuna ingerenza in essi, se non dietro specifica autorizzazione di una delle Parti.

La presente polizza/convenzione tramite Certificati di assicurazione copre "Tutti i rischi" contro i danni materiali diretti e/o consequenziali subiti da tutti i beni immobili e mobili ovunque ubicati in Italia costituenti gli stabilimenti, con i relativi depositi, uffici, servizi e quant'altro nei quali gli Assicurati svolgono le proprie attività, durante il periodo di validità della presente assicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
(valide per tutti i capi della presente polizza su cui prevalgono,
quando in contrasto, le condizioni esplicitate ai CAPI 1, 2, 3)

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito i beni oggetto dell'assicurazione con polizze da loro personalmente sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 – Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice aggiudicataria del contratto nonché Delegataria dello stesso anche laddove l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 , ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto, nonché per il periodo necessario al reperimento delle disponibilità di cassa della Contraente.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs.

163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Variazione del rischio

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe acconsentito alla stipulazione dell'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza.

Se la variazione implica aggravamento che comporta un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione alle condizioni di premio in corso.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società, nel termine dei 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni anche parzialmente come è disposto dal comma che precede.

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del C.C.

Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Fermo quanto disposto all'art. 1) che precede.

Si precisa che non costituiscono aggravamento del rischio e pertanto l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alla sua attività, purché le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.

Art. 5 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

Si conviene inoltre che AIPO ha la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo.

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore. Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

Art. 6 – Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.

Art. 7 – Modalità per la denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del C.C.
- b) darne avviso alla Società anche per il tramite della AON S.p.A., non appena possibile e comunque non oltre 30 da quando il Settore competente dell'Ente Contraente ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve altresì:

- c) presentare, qualora tenuto a norma di legge o se richiesto dalla Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa e l'entità presunta del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno, senza avere per questo diritto a rimborso delle spese conseguenti alla conservazione; la Società e la Contraente in qualsiasi momento potranno comunque concordare un limite temporale per la conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, se questi fossero d'intralcio all'attività della Contraente stessa;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione - in caso di contestazione - i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

E' fatto espresso esonero all'Assicurato dal presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro e del rispettivo valore.

Quanto sopra fermo ed integrato da ciò che è eventualmente ed ulteriormente previsto alle specifiche Sezioni 1), 2) e 3) della presente polizza.

Art. 8 – Coesistenza di altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

In deroga a quanto sopra è data facoltà all'Assicurato di chiedere l'indennizzo assicurativo unicamente a termini del presente contratto che provvederà alla liquidazione dell'indennità indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative eventualmente stipulate da terzi.

Pertanto, in detta eventualità, l'Assicurato si asterrà dal promuovere richieste di indennizzo a termini delle coperture assicurative stipulate da terzi.

In caso di pagamento dell'indennizzo la Società esperirà le eventuali azioni di regresso nella ripartizione proporzionale in conformità a quanto stabilito nell'ultimo capoverso dell'art.1910 del Codice Civile.

Art. 9 – Rinvio alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta della Contraente, il Foro ove ha sede la Stessa oppure l'Assicurato.

Resto fermo che per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs, 28 2010 e ss.mm.ii., per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente un Organismo che – abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio – abbia sede, a scelta della Contraente, nella medesima provincia della Stessa.

Art. 10 – Limiti territoriali

L'assicurazione copre il trasporto della merce entro i limiti del territorio Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e tutti i Paesi Europei.

Art. 11- Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e.mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 12 - Imposte

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico dell'Ente Contraente o dell'Assicurato.

Art. 13 - Statistiche sinistri

La Società entro 90 giorni dalla scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 14 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di definizione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato solo a fronte dell'impegno dell'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato di eventuali interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

Art. 15 - Rinuncia all'azione di rivalsa

A parziale deroga dell'art. 1916 del C. C., la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili per i sinistri liquidati, fatto sempre salvo il caso di dolo e colpa grave. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente ai sensi di legge.

Art. 16 - Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 17 - Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società AON S.p.a. in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura dell'8% sul Premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, l'Amministrazione venga a definire con il Broker, Aon S.p.A. o altro Broker, una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale.

Estensione alla clausola broker valida solo per I Lloyd's di Londra

I sottoscrittori dei Lloyd's conferiscono mandato alla Società (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di effettuare la gestione amministrativa del presente contratto e di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza, compreso l'incasso dei premi. Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata alla Società Assicuratrice;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla Società Assicuratrice.

Il Contraente e il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento IVASS n. 05/2006, il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's è autorizzato ad incassare i premi.

Art. 18 – Validità delle norme di assicurazione

Si intendono operanti solo le norme previste dai capitolati di polizza eventualmente integrati delle migliori proposte in sede di gara.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio della eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 19 – Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti della Società Delegataria la quale si obbliga a rimborsare le Società coassicuratrici.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 20 - Ubicazione, descrizione ed uso degli Enti assicurati

1) FABBRICATI

La Contraente è proprietaria di fabbricati oppure, se sono di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia. Detti fabbricati possono essere comunque costruiti e da chiunque occupati, adibiti ad usi diversi ed ovunque dislocati sul territorio nazionale; essi sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società.

2) ENTI ESCLUSO FABBRICATI

La Contraente è proprietaria a titolo esemplificativo di arredamento, attrezzature e macchinari in genere, merci e contenuto in genere, merci speciali, infiammabili ed esplosivi, libri, documenti, archivi, oggetti d'arte, quadri, denaro, titoli di credito, carte valori in genere e quant'altro, oppure, se tutto ciò è di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia anche per sequestro, comprese le armi da fuoco; automezzi, natanti in genere, motodraghe, rimorchiatori, rimorchi, compresi gli impianti a terra (darsene e macchinari vari compreso gru, carrelli elevatori, ruspe e simili).

Detti oggetti sono posti presso i fabbricati assicurati come al soprascritto punto 1) della presente polizza e sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società.

3) ELABORATORI ELETTRONICI ED ATTREZZATURA ELETTRONICA UBICATI ALL'INTERNO DEI FABBRICATI

La Contraente è proprietaria di elaboratori elettronici ed attrezzatura elettronica oppure, se tutto ciò è di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia anche per sequestro, ubicati all'interno dei fabbricati.

Detti oggetti sono posti presso i fabbricati assicurati come al soprascritto punto 1) della presente polizza e sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società.

4) ELABORATORI ELETTRONICI ED ATTREZZATURA ELETTRONICA AD IMPIEGO MOBILE

La Contraente è proprietaria di elaboratori elettronici ed attrezzatura elettronica ad impiego mobile oppure, se tutto ciò è di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia ovunque ubicato sul territorio nazionale, anche all'aperto .

Detti oggetti sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società.

Art. 21 – Beni in leasing e/o noleggio

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere beni in "leasing e/o noleggio" già coperti da garanzia assicurativa da altre Società, di comune accordo tra le parti si conviene quanto segue:

- a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermi restando franchigie e/o scoperti);
- b) la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza ma non previsti dalla copertura suddetta;

- c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza macchinari e/o attrezzature integralmente già assicurate.

Agli effetti dell'indennizzo valgono le condizioni tutte della polizza di riferimento.

Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari (Obblighi dell'Assicuratore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. ii.

In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(valida per tutti i capi della presente polizza su cui prevalgono, quando in contrasto, le condizioni esplicitate ai CAPI 1, 2, 3)

1) Oggetto dell' Assicurazione

Sulla base di quanto previsto dalla premessa, definizioni, condizioni generali e particolari della presente polizza, la Società si impegna ad indennizzare l'Assicurato per tutti i danni materiali, diretti e/o consequenziali, da qualsiasi causa originati, agli enti assicurati, ovunque ubicati in Italia, Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino e tutti i Paesi europei, anche presso terzi e/o Dipendenti, di proprietà della Contraente stessa o da essa detenuti a qualsiasi titolo o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, compresa la colpa grave del Contraente/Assicurato stesso.

Si intende compreso quanto possa trovarsi all'aperto per propria naturale destinazione, o in spazi ed aree di pertinenza dell'Assicurato stesso o presso terzi.

Sono altresì assicurati, in deroga all'art. 1912 C.C., i danni causati e/o verificatisi in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, terremoto.

2) Esclusioni

La Società non è obbligata per i danni:

2.1 - causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

2.2 - causati con dolo dei Rappresentanti legali dell'AIPO;

2.3 - di o da inquinamento, contaminazione, fermentazione;

2.4 - indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancata locazione o godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate salvo quanto disposto dagli artt. A2, A3, B2 e B3 che seguono;

2.5 - agli enti assicurati causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, maremoto, mareggiate, penetrazione di acqua marina;

2.6 - conseguenti a messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e dei macchinari;

2.7 - verificatisi in occasione di montaggi, smontaggi, manutenzione, di pulitura e revisione dei macchinari, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. Sono però indennizzabili i danni ad altri enti non oggetto dei predetti lavori, sempreché provocati da eventi non altrimenti esclusi;

2.8 - i danni verificatisi in occasione di confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto;

2.9 - conseguenti a valanghe, slavine;

2.10 - da costi di livellamento, scavo o riempimento del terreno;

2.11 - causati da guasti meccanici, rotture, anormale funzionamento a macchinari, impianti, attrezzature salvo che tali danni non siano conseguenti ad eventi garantiti. Sono tuttavia garantiti i danni causati da fenomeno elettrico comunque originato, anche su macchinari elettronici nonché i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche. Sono inoltre indennizzabili i danni da scoppio, esplosione o implosione, fermo restando che per queste ultime fattispecie la garanzia non è operante per la parte direttamente affetta da vizio o usura che ha dato origine agli eventi sopra citati;

2.12 - causati da frode, truffa, saccheggio, infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari, salvo quanto precisato alla Sezione Furto e Rapina;

2.13 - direttamente causati da siccità, umidità atmosferica, variazioni di temperatura, ruggine, usura, deterioramento e corrosione che siano conseguenza naturale dell'uso e del funzionamento;

2.14 - causati da normale assestamento, restringimento, espansione, fessurazione o dilatazione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, salvo che provocati da altro evento non altrimenti escluso. Resta comunque assicurato il crollo dei fabbricati a causa di franamenti e/o smottamenti del terreno purché non derivanti da attività di costruzione, errori di progettazione e calcolo e comunque di quanto relativo alla "responsabilità dell'appaltatore" ai sensi dell'art. 1669 C.C.

Nel caso poi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

2.15 – esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

2.16 – eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

2.17 – derivanti dalla circolazione su aree pubbliche dei veicoli e dalla navigazione dei natanti iscritti al PRA.

Tali esclusioni non si applicano se il danno è conseguente ad un evento indennizzabile a termini di polizza.

3) Beni esclusi dall'assicurazione

- Boschi, piante, coltivazioni, animali in genere ed il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- gioielli, pietre e metalli preziosi di valore singolo superiore a € 10.000,00;
- aeromobili;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi se assicurati con specifica polizza.

4) Identificazione delle cose assicurate

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative della Contraente.

5) Massima esposizione della Società

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. (obbligo di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata e/o dei limiti di indennizzo specifici previsti dalla presente polizza.

6) Conservazione delle cose assicurate - Ricognizioni da parte della Società

Previo accordi con l'Assicurato, la Società può richiedere di visitare le cose assicurate; la Contraente,

valutate le richieste, s'impegna a fornire tutte le indicazioni ed informazioni necessarie.

7) Enti assicurati

Si conviene tra le parti che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti di proprietà, in possesso, godimento, disponibilità, in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, uso o detenzione a qualsiasi titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente.

Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui la Contraente consegni gli immobili in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

A comprovare tutto quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative della Contraente.

8) Determinazione dei Valori indennizzabili

Si conviene fra le parti che in caso di sinistro la Società indennizzerà l'Assicurato sulla base dei valori così determinati:

- 1- per i Fabbricati: la spesa necessaria a qualsiasi titolo per ricostruire a nuovo o rimpiazzare il fabbricato, o parte dello stesso, distrutto o danneggiato, escludendo solo il valore della area (Valore a Nuovo);
- 2- per il contenuto/beni mobili, elaboratori elettronici/attrezzature elettroniche: il costo di rimpiazzo o riparazione delle cose distrutte o danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, doganali, montaggio e fiscali (Valore a Nuovo);

9) Guasti

Sono considerati, a tutti gli effetti, danni indennizzabili i guasti causati dall'Autorità o dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o limitare la conseguenza di un evento dannoso non escluso dalla garanzia.

10) Demolizione e sgombero

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di bonifica dei residui contaminati o inquinanti, la decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, il riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti dalle condizioni di polizza.

Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

La somma complessivamente garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari all'importo percentuale del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, aumentato della somma assicurata a questo titolo con apposita partita.

Le spese relative alle operazioni di decontaminazione, inquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, nonché le spese ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate, sono rimborsate fino alla concorrenza del 30% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.

11) Onorari periti e consulenti

La Società rimborsa in caso di sinistro risarcibile dalla presente polizza, fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato al successivo art. A18), le spese e gli onorari di competenza di periti, ingegneri, architetti, consulenti o società di revisione di parte che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle condizioni di polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della

Contraente a seguito di nomina del terzo perito o società di revisione.

12) Assicurazione in nome e per conto di terzi

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che della Contraente, su richiesta di quest'ultima si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

13) Procedure per la valutazione del danno – Nomina dei periti liquidatori

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono presi a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, salvo quanto previsto al precedente punto 11).

14) Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze, intenzionalmente sottaciute che avessero aggravato il rischio, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 7) delle Norme che Regolano l'Assicurazione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose danneggiate o distrutte determinando il valore che le medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo punto 16);
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretate dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni altra formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte nel più breve tempo possibile ed in modo tale da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili dei locali danneggiati.

15) Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

16) Determinazione del danno

I danni saranno indennizzati sulla base dei valori assicurati così come determinati al punto 8) che precede. In caso di sinistro si determinano quindi i costi necessari per ricostruire, riparare o sostituire gli enti distrutti o danneggiati, stimando:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità in base al valore al momento del sinistro, deducendo da tale ammontare il valore dei residui;
- b) il supplemento che, aggiunto all' indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a Nuovo".

L'indennizzo sarà pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo a) e del supplemento di cui al paragrafo b), oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro nei limiti assicurati al precedente art. 10).

Per i danni derivanti dalla "perdita di pigione" o di "interruzione di attività" e "maggiori costi" l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario alla Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di indennizzo specifici previsti ai successivi art. A18) e B9).

Devono intendersi inclusi in garanzia i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino dei beni assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione e/o ripristino.

Al "Contenuto/beni mobili" in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti.

E' facoltà dell'Assicurato di ricostruire i fabbricati anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti e/o su altra area del territorio nazionale esclusi eventuali ulteriori aggravii conseguenti per l'Assicuratore.

17) Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base al presumibile ammontare del danno indennizzabile, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 150.000,00=

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Ove sussistano vincoli od interessi di terzi notificati alla Società, l'anticipazione sarà corrisposta solo previo benessere dei beneficiari dei vincoli o dei terzi interessati. Questa limitazione si applica soltanto alle anticipazioni riguardanti le cose oggetto del vincolo o dell'interesse di terzi.

Qualora successivi stati di avanzamento delle operazioni di perizia dovessero modificare in aumento il presumibile ammontare dell'indennizzo, la Società concederà, nei termini di cui sopra, l'integrazione dell'anticipazione fino al 75% della nuova previsione di indennizzo.

Fermo restando l'anticipo dell'indennizzo pari al 50% del danno accertato, il limite massimo dell'indennizzo

medesimo non potrà essere superiore ad Euro 2.500.000,00=.

18) Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le parti che, il pagamento dell'indennizzo sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite, fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti tutti quanti a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Resta ferma l'applicazione delle franchigie di cui all'applicazione dello specifico articolo di polizza.

19) Modifiche dei beni assicurati

Si da atto che possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni (ordinarie e straordinarie) ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento ed agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alla sua attività. Tali modifiche si intenderanno comprese nelle rispettive partite di polizza, con il relativo contenuto.

L'Assicurato è pertanto esonerato di darne avviso preventivo alla Società.

20) Partecipazione a mostre e fiere

Si prende atto che i macchinari, le strumentazioni, le attrezzature, l'arredamento e le merci, si intendono assicurate anche presso mostre e fiere, negli stand dell'Assicurato e di terzi. L'Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Società i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati nelle varie località.

21) Oneri di ricostruzione

Nel capitale assicurato alla partita "fabbricati" si intendono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

22) Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nel periodo precedente la stipulazione della polizza di assicurazione, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

23) Dimostrazione del danno

A parziale deroga dell'Art. 7), lett. d) delle norme che regolano l'assicurazione - modalità per la denuncia dei sinistri - obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro, qualora il perito incaricato dalla Società non intervenga entro un periodo di 10 giorni dalla data di denuncia del sinistro all'Agenzia e/o alla Società, la stessa dichiara di accettare a dimostrazione del danno, la documentazione che l'Assicurato sarà in grado di esibire.

24) Pagamento del sinistro prima della chiusura istruttoria

L'Assicurato in caso di sinistro, è legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini dei patti di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria se aperta, purchè presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale

definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

25) Proseguo attività senza perizia

Fermo quanto disposto dalle condizioni di polizza riguardo alle disposizioni da adottare da parte dell'Assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, dopo 8 giorni è concesso allo stesso di poter proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

26) Franchigie

La Società risarcirà l'Assicurato dei danni materiali diretti e/o consequenziali come definiti ed ivi assicurati con la presente polizza, previa detrazione degli importi specificati all'Art. A17).

Resta comunque inteso tra le parti che qualora il sinistro interessi beni e/o eventi per i quali sono previste delle franchigie diverse, l'indennizzo verrà effettuato previa detrazione unicamente della sola franchigia meno elevata. In nessun caso, per uno stesso sinistro, potranno essere applicate contemporaneamente due o più franchigie/scoperti.

27) Tutela della Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che i dati verranno trattati nel rispetto della riservatezza delle persone fisiche e giuridiche, senza finalità eccedente l'oggetto della presente polizza.

CAPO 1 SEZIONE DANNI DIRETTI

Enti e somme assicurate

Part	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro
1	Fabbricati	
	1 a) Fabbricati in genere	86.000.000,00
	1 b) Conche di navigazione a Primo Rischio Assoluto	8.000.000,00
	1 c) Opere idrauliche a Primo Rischio Assoluto	5.000.000,00
2	Contenuto	
	2 a) Contenuto in genere	5.500.000,00
	2 b) Natanti in genere, moto draghe, rimorchiatori , rimorchi, compresi gli impianti a terra (darsene e macchinari vari compreso gru, carrelli elevatori, ruspe e simili)	8.000.000,00
3	Ricorso terzi	2.500.000,00
4	Spese di demolizione e sgombero	1.000.000,00
	TOTALE	

GARANZIE AGGIUNTIVE

A1) Perdita di pigione o mancato godimento di fabbricati/impianti

A parziale deroga di quanto disposto dall' art. 2) – Esclusioni – punto 2.4) delle C. G .A., la Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento dei fabbricati e/o impianti assicurati, locati o comunque occupati dalla Contraente proprietaria e rimasti danneggiati, per il periodo necessario al loro ripristino.

I locali utilizzati dalla Contraente vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno ed il relativo indennizzo non potrà comunque superare il 15% del valore delle singole unità immobiliari o parti delle stesse sinistrate con il limite massimo per annualità assicurativa indicato nel successivo art. A18).

A2) Danni da inattività

A deroga di quanto disposto all'art. 2) – Esclusioni – punto 2.4) delle C. G. A. si conviene fra le parti che nel caso di inattività conseguente a danni materiali e diretti causati da eventi non esclusi dalla garanzia a fabbricati o a relativo contenuto, la Società si impegna a indennizzare l'ulteriore danno subito dalla Contraente in ragione di:

- a) spese fisse insopprimibili connesse all'esercizio delle attività proprie dell' Assicurato ed alla conduzione e/o proprietà di fabbricati o parti degli stessi.
- b) costi aggiuntivi e/o straordinari necessari per il proseguimento dell' attività dopo il verificarsi del sinistro.

Ai fini di questa estensione di garanzia, si prende atto che:

- in nessun caso la Società sarà tenuta a rimborsare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al limite di indennizzo specifico indicato al successivo art. A18);
- saranno ammessi al indennizzo solo le perdite dovute ad inattività subite nei 12 mesi successivi alla data del sinistro; tale termine prescinde dalla durata della polizza o dai singoli periodi di assicurazione.

A3) Ricostruzione speciale – differenziale storico-artistico

Ad integrazione dell'art. 8) – Determinazione dei valori indennizzabili – punto 1) delle C.G.A., le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro dei fabbricati è stato valutato, tenuto conto dei pregi artistici degli stessi e in particolare delle volte, delle soffittature, degli stucchi e degli affreschi ed altri simili elementi.

Relativamente ai fabbricati, la Società pagherà il costo per la riparazione, ricostruzione e/o sostituzione delle parti danneggiate utilizzando metodi e materiali moderni di una qualità simile a quella dei beni danneggiati al fine di permettere ai beni riparati, ricostruiti o sostituiti di approssimare per quanto possibile l'originale, con il limite per sinistro previsto nell'apposita tabella "Limiti di Indennizzo".

A4) Ricorso Terzi

La Società, nei casi di responsabilità della Contraente in conseguenza di incendio o di altro evento garantito dalla presente polizza che colpisca le cose assicurate, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nel limite per sinistro e per anno assicurato dalla relativa partita 3), danni diretti e materiali cagionati dal sinistro suddetto ai mobili ed agli immobili dei terzi.

Sono comunque esclusi:

- a) i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell' acqua, dell' aria e del suolo;
- b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell' Assicurato, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni,

nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

I danni da interruzione di attività derivanti da danni materiali di cui sopra, sono compresi fino ad un massimo del 10% della somma assicurata per ricorso terzi. La Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del c.c.

Sono compresi i condomini, nonché i proprietari degli immobili stessi per le parti non locate all'Ente.

Non sono considerati terzi i familiari o parenti conviventi, gli amministratori o i legali rappresentanti. A parziale deroga di quanto previsto ai sensi della legge 07/06/1974 n. 216 e s.m.i., sono considerati terzi le Società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate nonché gli amministratori delle medesime.

Si precisa che la presente garanzia è operante per tutte le ubicazioni in cui trovano i beni immobili e mobili assicurati con il presente contratto.

A5) Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la, presente garanzia).

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

- cedimenti, frammenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici
- b) dei danni di basamento che si verificano all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

c) dei danni subiti da:

- alberi cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- gru;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento;
- enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione.

A6) Acqua piovana

La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'Assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati c/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- I danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.

A7) Eventi sociopolitici

La Società risponde:

1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosioni, scoppio caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportati, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi.

2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, associazioni atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione dei prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) subiti dalla merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "mancato freddo");
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse però oltre i cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni in cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

A8) Terremoto

Limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di smottamento e franamento del terreno, fenomeni tellurici e terremoto, intendendosi per quest'ultimo un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che ogni evento registrato nelle 72 ore successive al verificarsi dello stesso che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, è attribuito ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Si precisa che sono escluse dalla presente garanzia le opere idrauliche.

A9) Inondazioni, alluvioni, allagamenti

Limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di alluvioni, inondazioni, esondazione, allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti o rotture di fognature, si conviene che la garanzia si intende operante, anche quando non vi sia sviluppo di fiamma e anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o manifestazioni atmosferiche.

A10) Danni elettrici

Limitatamente ai guasti elettrici ed elettronici quali l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento o altro danno) ai fabbricati e contenuto in genere.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore e/o fornitore.

A11) Sovraccarico neve

Limitatamente ai danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione, la Società non risarcisce i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- c) ai fabbricati dichiarati inagibili per problemi di staticità, ed al loro contenuto;
- d) bagnamento all'interno dei fabbricati e loro contenuto;
- e) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

A12) Gelo e ghiaccio

Relativamente ai danni materiali e diretti cagionati direttamente causati da gelo La Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempreché l'attività non sia stata sospesa per più di 72 ore precedentemente il sinistro.

agli enti assicurati da gelo e/o ghiaccio che provochino scoppio di macchinario, attrezzature, arredamento ed impianti in genere, compresa la conseguente fuoriuscita di liquidi, la garanzia è prestata a condizione che i fabbricati assicurati siano stati riscaldati, oppure occupati, oppure in attività, almeno fino alle 96 ore precedenti il sinistro.

A13) Mancato freddo

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- 1) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido dal frigorifero;

conseguenti:

- a eventi garantiti in polizza;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero, nei dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

A14) Lastre, vetri, insegne

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro, vetro antisfondamento, insegne, anche se in materia plastica, integre e senza difetti, costituenti parti dei Fabbricati e del loro contenuto, poste tanto all'interno che all'esterno dei Fabbricati stessi, dovute a cause accidentali o fatto di terzi.

A15) Cose assicurabili a condizioni speciali

Devono intendersi comprese in garanzia, le cose di seguito precisate:

A) Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e carte valori

La Società assicura, fino alla concorrenza massima indicata nel successivo punto A18) – Limiti di indennizzo - e senza l'applicazione della regola proporzionale, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, carte valori e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le parti che:

- a) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- b) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
- c) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- d) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

B) Ricostruzione archivi, documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor

La Società risponde, fino alla concorrenza massima indicata nel successivo punto A18) – Limiti di indennizzo - e senza l'applicazione della regola proporzionale, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati non espressamente assicurati con altre coperture Assicurative.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute.

C) Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili

La Società risponde dei danni a modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

La Società risarcirà per tali beni fino alla concorrenza massima indicata nel successivo punto A18) – Limiti di indennizzo - e senza l'applicazione della regola proporzionale.

D) Quadri e dipinti

La Società assicura quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico con il massimo indennizzo come indicato nel successivo punto A18) – Limiti di indennizzo e senza l'applicazione della regola proporzionale.

Per le cose assicurate al presente articolo i danni da furto, rapina, scippo ed estorsione sono tutelati alle condizioni previste dal successivo CAPO 3) e relativi sottoparagrafi.

A16) Deroga alla proporzionale

Relativamente alle partite tutte di polizza, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20% .

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. 1907 C.C. rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata stessa.

A17) Franchigie e scoperti

La Società risarcirà l'Assicurato previa detrazione, per ciascuna sede (e per tale si intende quei complessi di fabbricati anche separati tra loro da una distanza non superiore a 250 metri), dei seguenti importi:

La Società risarcirà l'Assicurato previa detrazione dei seguenti importi:

Garanzia	Importo (€)
per ciascun sinistro	a) 10.000,00=
per ciascun sinistro causato da terremoto	b) 200.000,00=
per lastra/insegna	c) 250,00=
per franamento e smottamento del terreno	d) 100.000,00=
per inondazioni, alluvioni, allagamenti	e) 200.000,00=
per Eventi Atmosferici	f) 25.000,00=
per Eventi Sociopolitici	g) 25.000,00=
per Terrorismo	h) 20.000,00=

A18) Limiti di indennizzo

In nessun caso la Società, per le sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importi superiori a:

Importo (€) o (%)	Garanzia
perdita pigioni	a) 500.000,00=
per danni di inattività	b) 500.000,00=
per danni da acqua (diversi da alluvione inondazione e/o allagamento)	c) 250.000,00= per sinistro e € 500.000,00= per anno
per danni elettrici	d) 250.000,00=
per danni da movimentazione	e) 100.000,00=
per mancato freddo	f) 50.000,00=
per cose assicurabili a condizioni speciali	g) 500.000,00=
per fiere e mostre	h) 100.000,00=
per differenziale storico-artistico	i) 300.000,00=
per onorari periti e/o consulenti	j) 5% del danno con un massimo di € 100.000,00
per terrorismo e/o sabotaggio	k) 2.500.000,00=
per singola lastra / per sinistro e per anno	l) 2.000,00 / 25.000,00
per enti all'aperto	m) 70% della somma assicurata
per crollo dei fabbricati a causa di smottamento e franamento del terreno	n) 500.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
per terremoto	o) € 2.500.000,00
per alluvioni, inondazioni e allagamenti	p) € 2.500.000,00
Per sovraccarico neve	q) € 1.500.000,00
per eventi atmosferici	r) 70% somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto
per grandine	s) € 150.000,00=
Per oneri di ricostruzione	t) € 150.000,00=
per eventi sociopolitici	u) 70% somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto
per oneri di urbanizzazione	v) € 150.000,00=
per beni presso terzi	w) € 150.000,00=
Limite di indennizzo per sinistro e per anno	x) € 25.000.000,00=

CAPO 2
SEZIONE ELETTRONICA

Part	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro
1	Elaboratori elettronici, attrezzature elettroniche, apparecchi impiego mobile	€ 871.000,00

In nessun caso la Società, per gli elaboratori elettronici ed attrezzature elettroniche relativamente alle sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importi superiori a quanto previsto al successivo art. B9) per danni afferenti il presente CAPO:

B1) Oltre a quanto previsto dall'art. 2) – Esclusioni - delle C.G.A., la Società non è obbligata, limitatamente agli elaboratori elettronici, per i danni:

1.1 - direttamente causati da siccità, umidità atmosferica, variazioni di temperatura, ruggine, usura, deterioramento e corrosione che siano conseguenza naturale dell'uso e del funzionamento. Sono però compresi in garanzia i danni agli elaboratori elettronici causati da variazione dei valori ottimali di temperatura e umidità dovuta a mancato o difettoso funzionamento degli eventuali impianti di condizionamento;

1.2 - verificatisi in occasione di trasporto delle cose assicurate al di fuori dei limiti territoriali previsti nella presente polizza.

Sono però compresi in garanzia i danni subiti da elaboratori elettronici e relativi accessori ad impiego mobile e/o portatili, durante l'impiego fuori dalle Sedi della Contraente, anche all' estero;

1.3 - Nel caso di guasti la Società non è obbligata per i danni:

1.3a - per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore od il locatore;

1.3b - la cui eliminazione o riparazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dall'Assicurato;

1.3c - causati da difetti noti al Contraente o all'Assicurato al momento della stipula della polizza;

1.3d - ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate;

1.3e - verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;

1.3f - dovuti ad inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore.

B2) Maggiori costi (Elaboratori Elettronici)

In caso di sinistro dovuto a causa non esclusa dalla garanzia assicurativa, che provochi l'interruzione totale o parziale del funzionamento di elaboratori elettronici, la Società si impegna a rimborsare i maggiori costi rispetto a quelli normalmente sostenuti dalla Contraente per proseguire le operazioni svolte tramite gli enti danneggiati o distrutti.

Si precisa che sono assicurati solo i maggiori costi sostenuti nei dodici mesi successivi alla data del sinistro, per:

- a) uso di elaboratori elettronici sostitutivi, anche presso terzi;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;

c) Servizi acquistati da terzi.

La Società non risponde dei "maggiori costi" dovuti a modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell' impianto o apparecchio distrutto o danneggiato.

In nessun caso la Società sarà comunque tenuta a rimborsare, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al limite di indennizzo specifico indicato al successivo art. B9.

B3) Supporti Dati

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza.

In caso di danno la Società risarcisce i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati. Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono rimborsate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

In nessun caso la Società sarà tenuta a rimborsare, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore ai limiti di indennizzo specifici indicati al successivo art. B9.

B4) Conduttori esterni alle cose assicurate

La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate fino al limite indicato al successivo art. B9) – Limiti di indennizzo. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.

B5) Impianti ed apparecchi ad impiego mobile

La garanzia è estesa alle apparecchiature ed impianti ad impiego mobile. Relativamente alle cose assicurate ed a parziale deroga del punto B1) che precede, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto a mano, entro il Territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e Paesi appartenenti all'Unione Europea purché per la loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località; è comunque esclusa la rottura dei filamenti delle valvole o dei tubi.

Limitatamente ai danni da furto, durante le ore notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido; qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.

B6) Danni elettrici

Ferme le esclusioni previste al punto B1 – 1.3, la Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:

- siano installati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dei dati.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione si applica lo scoperto 10% con il minimo di € 500,00.

B7) Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

A) nei casi di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese complessive, compresi i diritti doganali o di dazio, di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A1) defalcato dell'importo come ad A2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà di cui all'art. 15 comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A1).

B) nel caso di danno non suscettibili di riparazione:

- 1) si stima il "Valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato in B1), defalcato dell'importo stimato in B2).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al punto A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o apparecchio calcolato come da punto B) (stima B1-B2).

B8) Scoperti e/o Franchigie

La Società risarcirà l'Assicurato previa detrazione dei seguenti importi, salvo quanto espressamente indicato negli specifici punti del presente Capo:

- € 500,00 per ciascun sinistro dovuto ad elaboratori elettronici ed attrezzatura elettronica in genere
- € 250,00 per impianti ed apparecchi ad impiego mobile
- € 500,00 per ricostruzione archivi
- 1 giorno per maggiori costi

B9) Limiti di indennizzo

In nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importi superiori a:

- somma assicurata per elaboratori elettronici, attrezzature elettroniche, apparecchi ad impiego mobile
- € 50.000,00= per la ricostruzione di supporti dati distrutti o danneggiati
- € 50.000,00= per maggiori costi con il limite di € 2.500,00= per singola giornata
- € 20.000,00= per conduttori esterni

CAPO 3 SEZIONE FURTO E RAPINA
--

Mezzi di chiusura dei locali:

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate sul muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Se in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza si verificasse l'esistenza di mezzi di chiusura e/o protezione non conformi da quanto stabilito, la Società rimborserà all'Assicurato il 80% dell'importo liquidato restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri.

Oggetto dell'assicurazione:

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate in occasione di furto o di tentato furto, rapina, anche se iniziata dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e delle quali l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o meno responsabile, dai rischi di seguito precisati, nella forma a Primo Rischio Assoluto ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

In nessun caso la Società, per le sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importi superiori a:

Limiti di indennizzo:

Partite	Somme Assicurate in Euro
1) Danni e perdite agli stabilimenti e loro contenuto	100.000,00=
2) Perdita dei valori negli stabilimenti:	10.000,00=
3) Portavalori	20.000,00=

I predetti importi sono validi a tutti gli effetti, fatte salve le eventuali limitazioni previste alle singole PARTITE.

Dalle condizioni di cui al presente Capo III si intendono esclusi gli Elaboratori Elettronici, le Attrezzature Elettroniche e gli Apparecchi ad Impiego Mobile già assicurati al capo II, nonché i natanti.

Franchigie e scoperti

In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione per ogni sinistro dell'importo di Euro 2.500,00=, restando tale importo sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo farlo assicurare da altri.

PARTITA 1) - DANNI AGLI STABILIMENTI ED AL LORO CONTENUTO

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) Perdita o danneggiamento del Contenuto (dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature - anche durante l'uso al di fuori delle strutture dell'AIPO per motivi istituzionali - dei mezzi di traino e/o trasporto, rimorchi e automezzi in deposito o sottotetti coperti) e delle Merci situati negli stabilimenti dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi.
- b) Distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici o dolosi.
- c) Furto con destrezza dei predetti beni.
A condizione che l'Assicurato sia il proprietario dei beni assicurati o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.
La garanzia è operante anche a seguito di utilizzo di esplosivi per commettere o tentare di commettere il furto o la rapina.
Sono in ogni caso esclusi i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio comunque verificatisi.

1.2) NUOVI STABILIMENTI E DIPENDENTI

Qualora l'Assicurato, durante la validità della presente polizza, apra uno stabilimento supplementare, tale stabilimento sarà automaticamente garantito a far tempo dalla data di insediamento.

Non sarà necessario dare comunicazione alla Società, durante il periodo di assicurazione per il quale sia stato corrisposto il premio, dell'aumento del numero degli stabilimenti o di quello dei dipendenti distaccati negli stabilimenti già assicurati, né sarà necessario corrispondere alcun supplemento di premio per il periodo di assicurazione in corso, né per i periodi di assicurazione successivi.

PARTITA 2) - PERDITA DEI VALORI NEGLI STABILIMENTI

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, rapina, estorsione, da chiunque o comunque commessi.

Sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque o da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere.

Sono inoltre indennizzabili i danni derivanti dalla perdita di valori in possesso di terzi, a seguito di rapina o scippo subito da terzi mentre si intrattengono negli stabilimenti dell'Assicurato in locali aperti al pubblico per il compimento di operazioni inerenti ai servizi erogati dall'Assicurato.

La garanzia per rapina o scippo di denaro e valori di terzi si intende limitata al fatto avvenuto nei locali aperti al pubblico, con una franchigia di € 500,00 ed un limite di indennizzo per sinistro e anno di € 1.000,00.

Sono comunque esclusi i danni autoprovocati o simulati da Clienti o loro Rappresentanti.

Sono inoltre indennizzabili le perdite degli effetti personali dei dipendenti avvenuti negli stabilimenti della Contraente. La garanzia ed è prestata con il limite per sinistro e per anno assicurativo di Euro 1.500,00=

PRECISAZIONE OPERANTE PER ENTRAMBE LE PARTITE

Relativamente al furto, la garanzia è operante anche se i ladri si introducano nei locali senza effrazione dei mezzi di chiusura (porte e finestre) ed è compreso anche il furto commesso durante l'orario di apertura dei locali.

ESTENSIONI DI GARANZIA

- GARANZIA PORTAVALORI

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere fermo l'importo indicato in polizza l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); commessi sulla persona della Contraente o dell'Assicurato o suoi dipendenti adibiti al trasporto dei suddetti valori, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

Ai soli effetti della presente estensione sono parificati ai dipendenti dell'Assicurato, le persone opportunamente delegate dalla Contraente nonché, in qualità di accompagnatori, i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza.

Sono esclusi dall'assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 65 anni, ed in genere ogni persona che, per le sue menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio di portavalori.

Il trasporto dei valori dovrà essere effettuato fino a € 5.000,00= da un dipendente con qualsiasi mezzo di locomozione.

- FURTO CON DESTREZZA

Furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato entro 72 ore da quando è avvenuto.

In caso di sinistro la Società risponderà fino alla concorrenza dell'importo di € 5.000,00=.

- GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

Fino all'importo di € 5.000,00= l'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e le rispettive porte, recinzioni, vetrate, mezzi di custodia, ecc., in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE AL CAPO 3)

1) ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite:

- a) Cagionati in tutto od in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più Amministratori dell'Assicurato.
- b) Cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più dipendenti dell'Assicurato incaricati della sorveglianza degli stabilimenti.
- c) Verificatisi in occasione di uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, terremoti od altri sconvolgimenti della natura.
- d) Verificatisi in occasione di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio commessi con movente politico o comunque in un quadro di azioni concentrate di terrorismo o di sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo ed autorità di diritto o di fatto.
- e) Che siano direttamente od indirettamente conseguenza di reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive eccetto per quelli provocati da rivelatori di fumo ionizzanti, comunque tali effetti possano essere causati.
- f) Conseguenti agli ammanchi di denaro dovuti ad errori degli incaricati al maneggio del denaro. E' considerato errore l'ammanco che non ecceda la normale mancanza di cassa dell'ufficio dove tale evento si verifica.
- g) Conseguenti ad ammanchi di materiali e di merci rilevati solo in sede di inventario.

h) Conseguenti a furto e rapina avvenuti con complicità o partecipazione di dipendenti di persone di cui l'assicurato deve rispondere o di persone incaricate della sorveglianza dei beni o dei locali.

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 60 gg. consecutivi disabitati o incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 60° giorno. Per denaro, gioielli, preziosi, carte valori e titoli di credito in genere la sospensione decorre invece dalle ore 24 del 15° giorno.

2) TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, purché, in quest'ultimo caso, il titolare dell'interesse o suoi dipendenti od altre persone che agiscono, in qualsiasi forma, nel suo interesse o per suo conto non siano responsabili del sinistro.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati, che sono vincolanti anche per il Titolare dell'interesse assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato.

3) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di furto o di tentativo di furto o comunque di evento che possa configurarsi come sinistro contemplato dalla presente polizza l'Assicurato deve:

- a) Dare avviso alla Società anche per il tramite della AON S.p.A., non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni da quando l'ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative dell'Ente Contraente ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo. La denuncia del furto deve essere sporta alle autorità competenti entro 10 gg. dalla scoperta del medesimo.

- b) Fornire alla Società, non appena possibile, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità
- c) Denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla refusione delle spese - la procedura di ammortamento.
- d) Adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatta inconsideratamente.

L'Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto od in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto od in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

4) ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Qualsiasi denuncia di sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno sia per ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto all'indennizzo.

5) CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DI SINISTRO

L'Assicurato deve conservare, sin tanto che la Società lo richieda, i residuati, le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo diritto ad indennità.

Egli deve dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore del danno al momento del furto; tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità pubblica in relazione al sinistro.

6) EFFETTI CAMBIARI

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, ferma ogni altra condizione contrattuale, rimane stabilito che:

- a) L'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
- b) Il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
- c) La Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze.
- d) L'Assicurato deve restituire alla Società l'indennità per essi percepita non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari sono divenuti inefficaci.

Sono compresi in garanzia anche i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento per le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge e la sostituzione dei titoli distrutti.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

7) ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, con un limite massimo di risarcimento per sinistro e anno di € 10.000,00.

8) FURTO COMMESSO DAI DIPENDENTI

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dall'art. "Normativa" di cui sopra, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e/o prestatore d'opera, sorveglianti e/o custodi incaricati alla sorveglianza delle cose o dei locali che le contengono e sempre che si verificano le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza o dalla sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente e/o prestatore d'opera adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

9) ASSICURAZIONE UFFICI

Limitatamente agli uffici durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone.

10) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

11) REINTEGRO AUTOMATICO

Si conviene che in caso di sinistro, la somma assicurata per ciascuna partita, si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno del Contraente di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro, allo stesso tasso di polizza, relativamente alla partita colpita.

12) RECUPERI

In caso di recupero di valori, arredamento, attrezzature e merci la cui perdita sia stata indennizzata a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:

a)

In primo luogo per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell'indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasta a suo carico.

b)

In secondo luogo per ridurre il danno indennizzabile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per l'indennizzo della stessa corrisposto all'Assicurato.

c)

Da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla SEZIONE interessata, fosse rimasta a suo carico.

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA



POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Questa assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" ossia a coprire i Sinistri che producano gli effetti previsti in polizza e che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati alla Società durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono.

La presente polizza è stipulata tra

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Via Garibaldi 75
43121 PARMA
C.F.

e

La Società/Impresa Assicuratrice
.....

Indice

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ	1
CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	1
SCHEDA DI COPERTURA	Errore. Il segnalibro non è definito.
DEFINIZIONI.....	6
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	9
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	9
Art. 2 – Pagamento del premio	9
Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione.....	9
Art. 4 – Durata dell'Assicurazione	9
Art. 5 – Recesso dal contratto in caso di sinistro	10
Art. 6 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri	10
Art.7 – Variazioni del rischio	10
Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali.....	10
8.1 Vertenze di responsabilità civile.....	10
8.2 Vertenze davanti al T.A.R e Consiglio di Stato	10
Art. 9 – Coesistenza di altre assicurazioni.....	10
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente.....	10
Art. 11 – Territorialità e giurisdizione	11
Art. 12 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	11
Art. 13 – Oneri fiscali	11
Art. 14 – Statistiche sinistri	11
Art. 15 – Interpretazione del contratto	11
Art. 16A - Clausola broker	11
Art. 16B - Gestione della polizza – Corrispondente/Coverholder.....	12
Art. 17 - Costituzione e Regolazione del premio.....	12
Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	12
Art. 19 - Esclusione della responsabilità solidale.....	12
Descrizione del Rischio	13
A - CONDIZIONI DI GARANZIA	14
Art. A.1 – Oggetto dell'assicurazione:	14
Art. A.2 – Periodo di efficacia dell'Assicurazione	14
A.2.1 Periodo di efficacia retroattiva:.....	14
A.2.2 Periodo di efficacia ultrattiva:.....	14
Art. A.3- Esclusioni	14
Art. A.4 – Massimali di Assicurazione – gestione della franchigia.....	15
B – ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE	16
Art. B.1 – Attività di rappresentanza presso Aziende dell'Assicurato – Personale distaccato.....	16
Art. B.2 Estensione D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.	16
Art. B.3 Ecologia ed ambiente.....	16
Art. B.4 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi.....	16
Art. B.5 Perdite patrimoniali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale.....	16
Art. B.6 Danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall'attività di cui al d. lgs 196/2003 e ss.mm. e ii.....	16
Art. B.7 Vincolo di solidarietà esteso.....	16
Art. B.8 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici.....	16
Art. B.9 - Precisazione per l'attività svolta ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.	17
Art. B10 - Clausola di raccordo	17
Art. B.11 - Estensione della copertura professionale del Progettista interno di cui al Dlgs 50/2016 ss.mm. e ii.	18
Art. B.12- Estensione della copertura professionale del Verificatore interno	18
Art. B.13 – Custodia titoli e beni richiesta ai sensi di Legge.....	18
DEFINIZIONI VALIDE PER LE COPERTURE PROGETTISTA E VERIFICATORE INTERNI	19
CONDIZIONI DI POLIZZA PER LA COPERTURA DEL PROGETTISTA INTERNO	21
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	21
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione	21
Art. 2 - Assicurato.....	21
Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione	21
Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo	21

Art. 5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione	21
Art. 6 - Durata dell'assicurazione	21
Art. 7 - Estensione territoriale	22
Art. 8 - Massimale di assicurazione	22
Art. 9 - Pluralità di assicurati	22
Art. 10 - Vincolo di solidarietà	22
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali	22
Art. 12 - Dichiarazioni	22
Art. 13 - Altre Assicurazioni	22
Art. 14 - Pagamento del Premio	22
Art. 15 - Modifiche dell'Assicurazione	22
Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente	22
Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro	23
Art. 18 - Proroga dell'assicurazione	23
Art. 19 - Oneri fiscali	23
Art. 20 - Forma delle comunicazioni	23
Art. 21 - Foro competente	23
Art. 22 - Rinvio alle norme di legge	23
Art. 23 - Calcolo del Premio	23
Art. 24 - Notifica di Accettazione	23
CONDIZIONI DI POLIZZA PER LA COPERTURA DEL VERIFICATORE INTERNO	24
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	24
Art. B.1 - Dichiarazioni	24
Art. B.2 - Altre assicurazioni	24
Art. B.3 - Pagamento del Premio	24
Art. B.4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione	24
Art. B.5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente – Obblighi di fornire i dati sull'andamento del rischio	24
Art. B.6 - Oneri fiscali	24
Art. B.7 - Foro competente	24
Art. B.8 - Rinvio alle norme di legge	24
Art. B.9 - Calcolo del Premio	24
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO	25
Art. C.1 - Oggetto dell'Assicurazione	25
Art. C.2 - Durata ed efficacia dell'Assicurazione	25
Art. C.3 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"	25
Art. C.4 - Massimale	25
Art. C.5 - Estensione territoriale	25
Art. C.6 - Rischi esclusi dall'Assicurazione	25
Art. C.7 - Vincolo di solidarietà	26
Art. C.8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali	26
Art. C.9 - Notifica di Accettazione	26
DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO	26
Art. C.3 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"	26
Art. C.6 - Rischi esclusi dall'Assicurazione	26
Art. C.8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali	26
SCHEDA TECNICA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE	28
SCHEDA TECNICA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE	30

SCHEDA DI COPERTURA

1.	Società/Assicuratori: La Compagnia...../Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's		
2.	Contraente ed Assicurato: AIPO- Agenzia Intra-regionale per il Fiume Po		
3.	Periodo di Assicurazione: Durata del contratto: 3.1 dalle 24.00 ore del 31.12.2016 3.2 alle 24.00 ore del 31.12.2019 Primo periodo: 3.3 dalle 24.00 ore del 31.12.2016 3.4 alle 24.00 ore del 31.12.2017 3.5 rate successive a decorrere dalle ore 24,00 del 31.12.2017		
4.	4.1	Massimale per ciascun Sinistro: Euro 1.500.000,00	
	4.2	Massimale aggregato annuo: Euro 5.000.000,00	
	4.3	Massimale per estensione art. B.5: Euro 250.000,00	
	4.4	Massimale per estensione art. B.13: euro 250.000 per anno	
5.	Franchigia per sinistro: Euro 2.500,00		
6.	6. 1 Periodo di efficacia retroattiva: ILLIMITATA 6. 2 Periodo di efficacia ultrattiva: GARANZIA NON PRESTATATA		
7.	Clausola Broker: 7.1 Broker: AON S.P.A. 7.2 Corrispondente dei Lloyd's:		
8.	Data della proposta di contratto:		
9.	Calcolo del premio annuo Garanzia Base:		
		Tasso Lordo %°	Premio Lordo Annuo Euro (premio flat)
	Importo retribuzioni e compensi		
	Euro 13.000.000,00		
10.	Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale). Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere.		
	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori di 12 mesi		Per mille
	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori di 24 mesi		Per mille
	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori di 36 mesi		Per mille
	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori di 48 mesi		Per mille
	Premio lordo minimo per singolo Certificato		Euro
11.	Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della verifica. Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere.		
	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori di 12 mesi		Per mille
	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori di 24 mesi		Per mille
	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori di 36 mesi		Per mille
	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori di 48 mesi		Per mille
	Premio Lordo minimo per singolo Certificato		Euro

Data

.....

Il Contraente

.....

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di Assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione;
Assicurato:	L'Agenzia Interregionale per il Fiume Po e il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
Società:	l'Impresa Assicuratrice e le eventuali Imprese Coassicuratrici;
Broker:	il broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
Codice	Il Dlgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione;
Durata della polizza:	il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio	probabilità che si verifichi il Sinistro;
Risarcimento	la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di Sinistro;
Evento dannoso:	il fatto, l'atto, l'omissione, o il ritardo da cui scaturisce la Richiesta di risarcimento e /o circostanza;
Sinistro:	il ricevimento di una Richiesta di risarcimento e /o circostanza per la quale è prestata l'Assicurazione;
Richiesta di risarcimento e/o circostanze:	<ul style="list-style-type: none"> i. domanda giudiziale di condanna al Risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva; ii. azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile; iii. qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una Richiesta di risarcimento dei danni;
Sinistro in serie:	<p>Ai fini della presente polizza, le Richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento, anche se avanzate in tempi diversi ed anche nel caso la presente polizza fosse cessata.</p> <p>In caso di sinistro in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione</p>
Denuncia di sinistro:	la notifica inviata dall'Assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza;
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;

Danni Materiali:	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte;
Danni Erariali:	il danno pubblico subito dall'erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali;
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali;
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
Massimale:	la massima esposizione della Società per ogni Sinistro e/o anno;
Responsabilità Civile:	la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato e che derivi dall'esercizio da parte degli Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa;
Responsabilità Amministrativo – Contabile:	la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti "agenti contabili" tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico;
Pubblica Amministrazione:	l'insieme degli enti pubblici (come da elenco individuato dall'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge Finanziaria n. 196 del 31/12/2009 e ss.mm.ii. e pubblicato all'interno della Gazzetta Ufficiale) che concorrono all'esercizio ed alle funzioni dell'amministrazione dello Stato italiano nelle materie di sua competenza; a titolo esemplificativo sono enti pubblici: Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero / IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei, la cui attività è in genere soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti; Sono comunque escluse le Aziende pubbliche di diritto privato quali a titolo meramente esemplificativo le S.p.A. – S.r.l. gli organismi di diritto pubblico, ecc.....
Società in house (house providing):	Soggetto giuridico che, ancorché distinto dall'Ente Contraente, sia legato a quest'ultimo da una relazione organica, garantita dal verificarsi contemporaneamente delle seguenti due condizioni: - che l'Ente Contraente svolga un controllo analogo sulla stessa pari a quello esercitato sui propri servizi - che realizzi la parte più importante della propria attività con la Pubblica Amministrazione
Periodo di validità:	la durata dell'Assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia dell'Assicurazione indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia);
Dipendente:	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle

	<p>dirette dipendenze dell' Assicurato e quindi sia a questo collegata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL; - rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso;
Dipendente Legale:	qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato;
Dipendente tecnico:	qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Assicurato e che predispone e sottoscrive il progetto - compresa l'attività afferita alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori - dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il responsabile del Procedimento, il/i soggetto/i che svolge/svolgono attività di supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica
Amministratore:	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all' Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell' Assicurato stesso;
Collegio dei revisori:	deve intendersi per Collegio dei Revisori l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Ente, nominato in base alle norme vigenti di legge e pertanto qualsiasi di queste persone che sia stata, che si trova o sarà collegata all' Assicurato in forza di uno specifico contratto;
Retribuzioni lorde e Compensi:	l'ammontare delle remunerazioni/compensi, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga corrisposte ai Dipendenti, agli Amministratori, ai Componenti del Collegio Revisori dei Conti. Da tale parametro restano escluse le remunerazioni dei dipendenti a rapporto di servizio e i compensi dei Consiglieri, senza che ciò pregiudichi l'operatività delle coperture di polizza per tali soggetti;
Terzi:	Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente/Assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione: <ul style="list-style-type: none"> i. il Legale rappresentante del Contraente/Assicurato; ii. i Dipendenti e gli Amministratori del Contraente/Assicurato autori dell'Evento Dannoso, nonché i relativi coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente od affine conviventi.
Valori	A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera,

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 2 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato ancorché il premio venga versato

entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto, nonché per il periodo necessario al reperimento delle disponibilità di cassa della Contraente.;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Durata dell'Assicurazione

La presente Assicurazione ha effetto dalla data indicata al punto 3.1 della Scheda di copertura e cesserà automaticamente alla data indicata al punto 3.2 della Scheda di copertura senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo indicato al punto 3.3 e 3.4 della Scheda di copertura e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.

L'Assicurazione potrà essere disdettata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 90 giorni prima di ogni ricorrenza annuale.

La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 120 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

Art. 5 – Recesso dal contratto in caso di sinistro

Non si applica alla presente polizza.

Art. 6 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla quale è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando il settore o l'ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

Art.7 – Variazioni del rischio

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell'Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell'eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

8.1 Vertenze di responsabilità civile

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

8.2 Vertenze davanti al T.A.R e Consiglio di Stato

Fermo quanto considerato al punto 8.1), la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata.

Art. 9 – Coesistenza di altre assicurazioni

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

A questo riguardo l'Assicurato è esonerato dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta della Contraente, il Foro ove ha sede la Stessa oppure l'Assicurato.

Resto fermo che per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs. 28 2010 e ss.mm.ii., per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente un Organismo che – abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio – abbia sede, a scelta della Contraente, nella medesima provincia della Stessa.

Art. 11 – Territorialità e giurisdizione

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi afferenti L'Europa geografica.

Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'Assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente alle perdite patrimoniali cagionate a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

Art. 12 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali l'Ente Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex e simili, nonché a mezzo posta elettronica se certificata) indirizzata alla Società oppure ad Aon S.p.A., broker al quale l'Ente Contraente ha conferito l'incarico per la gestione della polizza.

Art. 13 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali, relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 14 – Statistiche sinistri

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale al 30/06 ed al 31/12 di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel).

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento,
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva
- sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Si precisa in proposito che:

- i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
- in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
- l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 15 – Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 16A - Clausola broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della Scheda di Copertura in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura dell'8% sul Premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, l'Amministrazione venga a definire con il Broker, Aon S.p.A. o altro Broker, una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale.

Art. 16B - Gestione della polizza – Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l'Assicurato e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata al punto 7.1 nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd's indicato nella Scheda di Copertura al punto 7.2. Pertanto:

- a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata all'Assicurato e/o Contraente, oppure
- a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dall'Assicurato e/o Contraente.

I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd's indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure
- b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;

Art. 17 - Costituzione e Regolazione del premio

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definite.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma "flat" per tutta la durata dell'assicurazione. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni ed i compensi denunciati all'Inail nell'ultima annualità fiscale, il tasso ed il premio di Polizza si intendono quelli indicati al punto 9. della Scheda di Copertura.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010 ss. mm. e ii..

Art. 19 - Esclusione della responsabilità solidale

(a valere qualora il soggetto aggiudicatario sia un Sottoscrittore Lloyd's; resta fermo invece quanto previsto dal C.C. art. 1911 qualora si aggiudichi a Compagnia Assicurativa)

Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore.

Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente).

La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's indicata nella Nota Informativa. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

Descrizione del Rischio

L'assicurazione è operante per i rischi della Responsabilità Civile derivante al Contraente nello svolgimento delle proprie attività e competenze istituzionali, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione è, inoltre, operante per tutte le attività:

- esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
- attribuite, consentite e delegate all'Ente contraente, ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

A - CONDIZIONI DI GARANZIA

Art. A.1 – Oggetto dell'assicurazione:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività dei suoi compiti istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, dei Dipendenti in rapporto di impiego e dei Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
- b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- c) l'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti dei Dipendenti ed Amministratori dell'Assicurato. La presente Assicurazione terrà pertanto indenne l'Assicurato stesso dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la differenza sia stata posta a carico dell'Assicurato.

Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

1. l'azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957, e di altre disposizioni e normative operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
2. il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La copertura assicurativa, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non deve intendersi comunque operante per le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativo-Contabile dei Dipendenti e degli Amministratori.

Art. A.2 – Periodo di efficacia dell'Assicurazione

A.2.1 Periodo di efficacia retroattiva:

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società nel corso del periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato al punto 6.1 della Scheda di Copertura.

A.2.2 Periodo di efficacia ultrattiva (NON OPERANTE):

Se previsto dalla data di decorrenza della presente polizza, alla relativa scadenza, l'Assicurazione sarà altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di efficacia ultrattiva di cui al punto 6.2 della Scheda di Copertura e conseguenti ad eventi dannosi verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione, con esclusione però degli eventi dannosi verificatisi nel presente periodo ultrattivo.

La presente garanzia ultrattiva non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipuli, durante tale periodo, altra Assicurazione analoga alla presente, volta a coprire gli stessi rischi.

Art. A.3- Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo del Contraente e del suo Rappresentante Legale;
- b) provocati da inquinamento di qualsiasi genere dell'aria, dell'acqua e del suolo; s'intendono pertanto esclusi tutti i danno ambientali in genere o qualsiasi evento che generi un'apprezzabile alterazione negativa per l'ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi danno al paesaggio, qualsiasi danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.;
- c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 ss.mm e ii., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all'Art. B.5 e B.8;
- f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
- g) derivanti da attività svolta da taluno dei Dipendenti/Amministratori dell'Ente contraente, quali componenti di Consigli di Amministrazione o Collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Aziende o Enti privati, salvo quanto precisato all'art. B.1 – Attività di rappresentanza e presso Aziende dell'Assicurato.

Sono inoltre escluse dall'Assicurazione:

1. le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
2. i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
3. i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
4. multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente.

Art. A.4 – Massimali di Assicurazione – gestione della franchigia

L'Assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo per sinistro indicato al punto 4.1 della Scheda di Copertura ed in aggregato annuo per l'importo indicato al punto 4.2 della Scheda di Copertura.

L'eventuale franchigia di cui al punto 5 della Scheda di Copertura dovrà restare a carico dell'Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato nella scheda di copertura per sinistro e per aggregato annuo.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

B – ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE

Art. B.1 – Attività di rappresentanza presso Aziende dell'Assicurato – Personale distaccato

L'Assicurazione s'intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti:

- a) da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti dell'Assicurato in rappresentanza dell'Assicurato stesso in altri organi collegiali;
- b) da incarichi svolti presso Aziende dell'Assicurato (House providing), purché il rapporto di dipendenza resti in capo all'Assicurato stesso e siano consuntivate le specifiche retribuzioni.
- c) Nel caso di distacco temporaneo di personale dipendente del Contraente presso altro Ente appartenente della Pubblica Amministrazione, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.

Art. B.2 Estensione D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.

L'assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm. e ii, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Art. B.3 Ecologia ed ambiente

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.

L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.

Art. B.4 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati all'art. A.4.

Art. B.5 Perdite patrimoniali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale

L'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità in capo al Contraente per le sole Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale in applicazione delle norme vigenti e del CCNL. Sono quindi comprese le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del CCNL. Devono comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto ad erogare in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto dovuto al Dipendente al seguito del reintegro per illegittimo licenziamento, il giudizio pensionistico a seguito di sentenza della Corte dei Conti, svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate. Sono invece comprese tutte le altre Perdite Patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc.

Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato al punto 4.3 della scheda di copertura.

Art. B.6 Danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall'attività di cui al d. lgs 196/2003 e ss.mm. e ii.

L'Assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

Art. B.7 Vincolo di solidarietà esteso

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. B.8 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici

Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l'Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell'Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più Dipendenti Tecnici come definiti in polizza.

L'Assicurazione è estesa Danni Materiali connessi all'esercizio dell'attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle "Definizioni" di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:

- a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- b) geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
- c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.
- d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii;
- e) "responsabile del procedimento" di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii..

L'Assicurazione è altresì operante:

- f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell'Assicurazione anche le attività di:
 - f1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 ss.mm. e ii;
 - f2) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 ss.mm. e ii.

L'Assicurazione comprende anche:

1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
3. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

Le estensioni di cui al presente articolo B.8 non sono operanti:

- qualora il Dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell'Assicurato;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

Art. B.9 - Precisazione per l'attività svolta ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

L'Assicurazione è operante per la responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i Danni Materiali, conseguenti ad Evento Dannoso nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.

Art. B10 - Clausola di raccordo

Le parti convengono che le garanzie della presente Assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC ed ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanati nel corso della Durata della Polizza, come previsto dal D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

Art. B.11 - Estensione della copertura professionale del Progettista interno di cui al Dlgs 50/2016 ss.mm. e ii.

L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alla copertura professionale di cui al D.lgs 50/2016 ss.mm. e ii., relativa all'attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove richiesto, certificati distinti per ogni opera secondo lo schema di polizza riportato in calce alla presente. Per tali Certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata sulla base del prospetto riportato al punto 10 della Scheda di Copertura. Il valore massimo assicurabile di ogni singola opera è di € 20.000.000,00 e la durata di 48 mesi. Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato e/o la durata siano superiori, il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.

Art. B.12- Estensione della copertura professionale del Verificatore interno

L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alla copertura professionale in capo al Verificatore per danni all'opera dovuti ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica, relativa della progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove richiesto, certificati distinti per ogni incarico di verifica.

Per tali certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata sulla base del prospetto riportato al punto 11. della Scheda di Copertura. Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 20.000.000,00 e/o la durata sia superiore a 48 mesi, il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.

Art. B.13 – Custodia titoli e beni richiesta ai sensi di Legge

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 05/08/2012, l'Assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti alla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, estorsione ed incendio.

Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato al punto 4.4 della scheda di copertura, ferma la franchigia di cui al punto 5 della scheda stessa.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO:

- Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**
- Art. A.1 Oggetto dell'assicurazione**
- Art. A.2 Periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva dell'Assicurazione (claims made)**
- Art. A.3 Esclusioni**
- Art. A.4 Massimali di Assicurazione e franchigia**
- Art. B.8 Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici**

Data

.....

Il Contraente

.....

DEFINIZIONI VALIDE PER LE COPERTURE PROGETTISTA E VERIFICATORE INTERNI

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Certificati e/o la struttura tecnica della Stazione Appaltante;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Affidatario Il soggetto a cui sono affidati gli appalti di lavori pubblici;

Appalti pubblici di lavori Gli appalti di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);

Certificato: Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.

Certificato di collaudo provvisorio

Il documento di cui all'art. 102, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice;

Certificato di regolare esecuzione

Il documento di cui all'art. 102, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice;

Codice Il decreto legislativo, n. 50, del 2016 e successive modificazioni e integrazioni;

Committente La Stazione appaltante;

Contraente: il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione;

Danno: Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danno Materiale: Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

Direttore dei lavori Il soggetto di cui art. 101, del Codice;

Errori ed omissioni: a titolo esemplificativo: l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali

Esecutore dei lavori: Il soggetto, al quale sono stati affidati i lavori;

Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;

Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Lavori: Le attività così come definite dal art. 3 del Codice;

Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

Maggiore Costo

I costi e gli oneri che la Stazione Appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale;

Massimale: L'importo massimo dell'Indennizzo a cui è tenuta la Società.

Notifica di Accettazione

Atto mediante il quale il Contraente e/o l'Assicurato notificano alla Società l'accettazione e/o il conferimento dell'incarico di verifica e le relative specifiche tecniche.

Nuove Spese di Progettazione

Gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale della progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.

Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;

Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura,

impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;

Perdita Patrimoniale: Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.

Periodo di assicurazione: Il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa;

Polizza: Il presente contratto attestante le condizioni operative riferite all'emissione dei singoli certificati

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione;

Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla norme, la società di professionisti o di ingegneria abilitati ai sensi delle vigenti norme incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

Responsabile del procedimento: Il funzionario pubblico che, ai sensi del Codice, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento

Scheda tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;

Schema Tipo: lo schema delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;

Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Società: l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;

Somma assicurata o massimale: l'importo massimo della copertura assicurativa;

Stazione appaltante o Committente: Gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'art. 3 del Codice, committenti dei lavori;

Verifica L'attività affidata dalla Stazione appaltante a un Verificatore per attestare, ai sensi dall'art. 26 del Codice, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti richiesti dall'art. 93, commi 1 e 2, del Codice e la loro conformità alla normativa, prima dell'inizio delle procedure di affidamento nel caso di progetti redatti a cura della Stazione appaltante o prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori nel caso di progetti redatti dall'offerente;

Verificatore il soggetto indicato dal art. 26 comma 6 del Codice a cui la Stazione appaltante affida la verifica della progettazione.

CONDIZIONI DI POLIZZA PER LA COPERTURA DEL PROGETTISTA INTERNO**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE****Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne L'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, per i maggiori costi derivanti dalle varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo, imputabili ad errori od omissioni del progettista che ne pregiudicano in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Art. 2 - Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1- Oggetto dell'Assicurazione, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente).

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo

Fermo il massimale indicato all'art. 8 (Massimale di assicurazione), i costi di cui all'art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 6 - Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica;

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente) primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 7 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Art. 8 - Massimale di assicurazione

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica. Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 - Dichiarazioni

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)

Art. 13 - Altre Assicurazioni

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutte le Società, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.)

Art. 14 – Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6 (Durata dell'Assicurazione) lett. a) .

Per il pagamento del premio si applicano le condizioni a cui all'art. 2 delle C.G.A.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. b).

Art. 15 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi delle norme vigenti in merito al manifestarsi di Errori ed omissioni del progetto esecutivo e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori sempre riconducibile ad Errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza.

Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente assicurazione.

Art. 18 - Proroga dell'assicurazione

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6 (Durata dell'assicurazione), l'Assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 21 - Foro competente

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 22 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 23 – Calcolo del Premio

Il Premio per Certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati al Punto 10 della Scheda di Copertura.

Art. 24 - Notifica di Accettazione

Come previsto all'Art. 16, Obblighi dell'Assicurato/Contraente, per ogni verifica il Contraente e/o l'Assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite del Broker, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i dati richiesti nella scheda tecnica.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO:

- Art. 01 Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 05 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 08 Massimale dell'assicurazione
- Art. 12 Dichiarazioni

- Art. 23 Calcolo del Premio

Data**La Società****Il Contraente**

CONDIZIONI DI POLIZZA PER LA COPERTURA DEL VERIFICATORE INTERNO**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE****Art. B.1 - Dichiarazioni**

L'Assicurato e/o il Contraente dichiarano che:

l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento della progettazione dell'Opera;

l'attività di progettazione descritta in ciascuna Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. B.2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o il Contraente, a parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1910 C.C., sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando l'obbligo, in caso di Sinistro, di darne comunicazione a tutti i coassicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. B.3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Per il pagamento del Premio si applicano le condizioni a cui all'art. 2 delle C.G.A.

Le somme pagate a titolo di Premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima della data stabilita in Polizza o nel certificato.

Art. B.4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.

Art. B.5 - Obblighi dell'Assicurato e/o del Contraente – Obblighi di fornire i dati sull'andamento del rischio

L'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono darne avviso scritto alla Società, entro 30 (trenta) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. B.6 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. B.7 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

Art. B.8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. B.9 – Calcolo del Premio

Il Premio per Certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati al Punto 11 della Scheda di Copertura.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO

Art. C.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante quale responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica così come disciplinata dalla vigente normativa, del mancato rilievo di errori ed omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Art. C.2 - Durata ed efficacia dell'Assicurazione

La durata di questo certificato è riportata nel Modulo di Assicurazione ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo.

- a) L'efficacia dell'Assicurazione si intende decorrere dalla data di accettazione e/o conferimento dell'incarico.
- b) Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l'inizio effettivo dell'attività di verifica non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'attività medesima, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. C.3 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate alla Società per la prima volta nel corso del periodo di validità del Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti ad errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di accettazione dell'incarico e la data di scadenza del Certificato.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non siano emessi entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, l'Assicurato e/o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che la Società s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Agli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula della Polizza.

Art. C.4 - Massimale

La garanzia è prestata per un Massimale pari a quanto indicato nella Scheda di Copertura ed in accordo alle disposizioni di legge, ossia:

- non inferiore al 5% del valore dell'opera con il limite di massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 35 comma 1 lett. a) del Codice;
- non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per Opere di particolare complessità può essere richiesto un Massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.

I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione della Società per l'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Art. C.5 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Art. C.6 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

La Società non risponderà per i Sinistri relativi a:

- a) Opere la cui realizzazione venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) Opere i cui lavori siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata;
- c) morte, malattia, infermità o lesioni personali determinati da fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;

- d) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) circostanze pregresse già note all'Assicurato alla data di decorrenza del Certificato;
- f) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua o suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, danni ambientali in generale;
- g) presenza od effetti, diretti e indiretti, di amianto o di muffa tossica di qualsiasi tipo;
- h) sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- i) svolgimento di attività di progettazione o di direzione dei lavori.

Art. C.7 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. C.8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

La Società assume la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale che giudiziale - a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in ciascun Certificato, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta superi il Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano dalla stessa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. C.9 - Notifica di Accettazione

Come previsto all'Art. B.5, Obblighi del Contraente e dell'Assicurato, per ogni verifica il Contraente e/o l'Assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite del Broker, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i dati richiesti nella scheda tecnica.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato ed il Contraente dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno:

- Art. B.1 - Dichiarazioni**
- Art. B.9 - Calcolo del Premio**
- Art. C.3 - Inizio e termine della garanzia - Forma "claims made"**
- Art. C.6 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**
- Art. C.8 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali**

Data

Il Contraente

Per l'attivazione delle coperture RC Progettista e RC Verificatore, i soggetti interessati dovranno compilare le schede tecniche di seguito illustrate.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare la modulistica nei termini dei moduli allegati al presente documento.

Tali moduli quindi dovranno essere in formato word o comunque in un qualsiasi formato che consenta agli interessati l'inserimento di tutti i dati necessari dalla propria postazione informatica.

**SCHEMA TECNICA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO
INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE**

La presente Scheda Tecnica riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa. La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni di assicurazione

1.	Contraente (Ente) : AIPO – Agenzia Interregionale per il Fiume Po Codice Fiscale/Partite IVA : 00229775034 Città PARMA Via Garibaldi 75..... cap 43121		
2.	Assicurato (Progettista Dipendente/i Pubblico/i) : Codice Fiscale:		
3.	Stazione Appaltante : Sede:		
4.	Descrizione Opera:		
	Data di accettazione dell'incarico e/o conferimento dell'incarico¹:		
	Luogo di Esecuzione	Data prevista inizio lavori	Data prevista fine lavori
	Costo complessivo previsto opera (importo lavori a base d'asta inclusi oneri sicurezza) 	Somma Assicurata: 	

¹ Resta inteso che la data di incarico non avrà alcun riflesso sulla decorrenza della copertura che - come previsto dall'art.6 – decorrerà dalla data di inizio effettivo dei lavori.

5.	Data inizio copertura assicurativa (ovvero data effettiva inizio lavori):
6.	Data cessazione copertura assicurativa (ovvero data fine lavori):
7.	Data
8.	Firma degli Assicurati

**SCHEMA TECNICA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO
VERIFICATORE INTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE**

La presente Scheda Tecnica riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa. La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni di assicurazione

1.	Contraente (Ente) : AIPO – Agenzia Interregionale per il Fiume Po Codice Fiscale/Partite IVA : 00229775034 Città PARMA Via Garibaldi 75..... cap 43121		
2.	Assicurato (Verificatore Dipendente Pubblico) : Codice Fiscale:		
3.	Stazione Appaltante : Sede:		
4.	Descrizione Opera:		
	Data di accettazione dell'incarico e/o conferimento dell'incarico (e quindi data inizio copertura ex art. C.2):		
	Luogo di Esecuzione	Data prevista inizio lavori	Data prevista fine lavori
	Costo complessivo previsto opera (importo lavori a base d'asta inclusi oneri sicurezza) 	Somma Assicurata: 	
5.	Data		

6.	Firma degli Assicurati
----	------------------------	-------



POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA

La presente polizza è stipulata tra

Agenzia Interregionale per il Fiume Po
Via Garibaldi 75
43121 PARMA
C.F.

e

Compagnia di Assicurazione

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2016
Alle ore 24.00 del :	31.12.2019

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31.12
-------------------------------	--------------

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Identificazione degli Assicurati

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Recesso a seguito di sinistro
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
- Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14 Coassicurazione e delega
- Art.15 Clausola Broker
- Art.16 Rinvio alle norme di legge
- Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 18 Clausola transitoria

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art.1 Oggetto dell'assicurazione
- Art.2 Rimborso spese mediche
- Art.3 Diaria di ricovero
- Art.4 Diaria di gessatura
- Art.5 Diaria per inabilità temporanea
- Art.6 Spese di trasporto a carattere sanitario
- Art.7 Rientro sanitario
- Art.8 Rimpatrio salma
- Art.9 danni estetici
- Art.10 Rischio aeronautico
- Art.11 Rischio guerra

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

- Art.1 Esclusioni
- Art.2 Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

- Art. 1 Denuncia del sinistro e relativi obblighi
- Art.2 Criteri di indennizzabilità
- Art.3 Controversie
- Art.3 Liquidazione dell'indennità
- Art.4 Rinuncia all'azione di surroga

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art.1 Somme assicurate, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo
- Art.2 Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione
- Art.3 Riparto di coassicurazione
- Art.4 Disposizione finale

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Beneficiario :	In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l'assicurato stesso.
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker :	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Infortunio :	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente :	La diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.
Inabilità temporanea :	La perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate
Istituto di cura :	L'ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.
Ricovero :	La degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Capitale assicurato :	la massima esposizione della Società per sinistro e per persona assicurata.

Art.2 – Identificazione degli Assicurati

La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l'obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all'attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri tenuti dal Contraente.

Il Contraente resta altresì esonerato dall'obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all'atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire.

La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato rispetto alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dall'art. 1897 C.C.. La Società corrisponderà, al netto dell'imposta, la quota di premio pagata e non consumata, a scelta del Contraente, immediatamente oppure in occasione della scadenza dell'annualità di premio.

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così pure le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione dell'assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo, né riduzione dello stesso sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui le circostanze si sono verificate.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.

Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.

Gli Assicurati sono esentati dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto, tuttavia sono obbligati ad effettuare tale comunicazione in caso di sinistro.

In caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art.1910 del Codice Civile per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute.

In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell'art.1910 del Codice Civile.

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

Si conviene inoltre che AIPO ha la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo.

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore. Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice aggiudicataria del contratto nonché Delegataria dello stesso anche laddove l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 , ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto, nonché per il periodo necessario al reperimento delle disponibilità di cassa della Contraente.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art.5 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il periodo riferito all'esercizio precedente (da/a 31/12 di ogni anno) negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi,

salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax e.mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta della Contraente, il Foro ove ha sede la Stessa oppure l'Assicurato.

Resto fermo che per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs, 28 2010 e ss.mm.ii., per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente un Organismo che – abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio – abbia sede, a scelta della Contraente, nella medesima provincia della Stessa.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società entro 60 giorni dalla scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.14 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti della Società Delegataria la quale si obbliga a rimborsare le Società coassicuratrici.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.15 - Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società AON S.p.a. in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura dell' 8% sul Premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, l'Amministrazione venga a definire con il Broker, Aon S.p.A. o altro Broker, una percentuale sul premio imponibile diversa da quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale.

Estensione alla clausola broker valida solo per I Lloyd's di Londra

I sottoscrittori dei Lloyd's conferiscono mandato alla Società (di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di effettuare la gestione amministrativa del presente contratto e di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza, compreso l'incasso dei premi. Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata alla Società Assicuratrice;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla Società Assicuratrice.

Il Contraente e il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento IVASS n. 05/2006, il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's è autorizzato ad incassare i premi.

Art.16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. ii.

In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.

Art. 18 – Clausola transitoria

La Contraente si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento del contratto o di recedere anticipatamente, qualora, a seguito di nuove disposizioni, circolari o interpretazioni o anche solo in esito ad una propria autonoma valutazione, il contratto risulti o sia ritenuto in contrasto con l'art. 6, comma 12, della legge n. 122/2010, concernente la riduzione delle spese per missioni dei pubblici dipendenti. In tal caso, la Contraente potrà limitare l'operatività della garanzia assicurativa a quei rischi o a quelle categorie di assicurati per i quali non sussistano ragioni di contrasto con la predetta normativa.

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate dal Contraente, compreso il rischio in itinere.

L'assicurazione vale altresì per le garanzie di cui ai seguenti artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente Sezione purché richiamate per le singole categorie di Assicurati alla Sezione 6.

Si ritengono invece automaticamente prestate per tutti gli Assicurati le garanzie di cui ai seguenti artt. 8, 9, 10, 11 della presente Sezione.

Sono compresi in garanzia anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
- contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi; escluse malaria, carbonchio, malattie tropicali;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore o di freddo;
- le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da aggressioni in genere, ivi compresi atti di temerarietà compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza in genere;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
- gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
- ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
- ernie traumatiche.

Art.2 – Rimborso spese mediche

La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza della somma di Euro 10.000,00 pro-capite, il rimborso degli onorari dei medici e dei chirurghi, delle rette di degenza in ospedali e case di cura, delle spese per accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e terapie fisiche, apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento, nonché delle spese farmaceutiche rese necessarie a seguito dell'infortunio.

L'assicurazione si intende estesa anche all'acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari.

L'assicurazione si intende estesa anche alle spese odontoiatriche, conseguenti all'infortunio denunciato dall'ente, con il limite massimo di € 700,00= per dente. Vengono inoltre comprese in garanzia le spese per l'acquisto di lenti, comprese quelle a contatto, apparecchi odontoiatrici, oculistici, acustici ed altre protesi che possono essere danneggiati in caso di infortunio, oltre le spese per la riparazione di carrozzini e passeggini dei portatori di handicap, purché dette spese si siano rese necessarie a seguito di eventi che

abbiano causato infortunio. Queste ultime estensioni di garanzia vengono prestate con un massimo indennizzo per singolo evento di € 250,00=.

Art.3 – Diaria per ricovero

La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza, l'indennità giornaliera indicata nell'apposita scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di degenza, effettuato in Istituti di Cura pubblici, accreditati o privati in Italia o all'estero. Al fine del computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e quello di uscita sono computati come un singolo giorno.

Art.4 – Diaria per gessatura

La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti l'applicazione di apparecchio gessato o di tutori immobilizzanti equivalenti, l'indennità giornaliera indicata nella scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di effettiva applicazione dell'apparecchio gessato o del tutore immobilizzante equivalente.

Art.5 – Diaria per inabilità temporanea

La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti una inabilità dell'Assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali, l'indennità giornaliera indicata nella scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito per ogni giorno di inabilità.

Art.6 – Spese di trasporto a carattere sanitario

La Società rimborsa, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell'infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall'Istituto di Cura al domicilio dell'Assicurato a mezzo auto-ambulanza. Il rimborso avverrà nei limiti della somma di Euro 2.600,00= e verrà limitato ad un massimo di due viaggi per evento.

Art.7 – Rientro sanitario

La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di €2.600,00= delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.

Art.8 – Rimpatrio salma (valido in Italia e all'Estero)

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente, fino al luogo di sepoltura e ciò fino alla concorrenza di €2.600,00=.

Art.9 – Danni estetici

Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico al viso, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di €2.500,00= per evento.

Art.10 – Rischio aeronautico

L'assicurazione comprende gli infortuni, compresi quelli derivanti da attentati, pirateria, sabotaggio, terrorismo, forzato dirottamento purché non conseguenti a guerra (anche se non dichiarata), ad insurrezione o tumulti popolari che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.

Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare

le somme assicurate:

- €1.500.000,00.= per il caso di invalidità permanente
- €1.500.000,00.= per il caso morte

per persona e di:

- €5.000.000,00.= per il caso di invalidità permanente
- €5.000.000,00.= per il caso di morte

complessivamente per aeromobile.

In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

Art.11 – Rischio guerra

A parziale deroga del disposto dell'Art.1 Sezione 4, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

Art.1 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:

1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto previsto all'art. 1, Sezione 3;
3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
5. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
6. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
7. in occasione della partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura, dalla pratica del paracadutismo, del pugilato e dell'alpinismo;
8. direttamente o indirettamente da contaminazioni chimiche o batteriologiche se conseguenti ad atti di terrorismo.

Art.2 – Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili

Non sono coperte dalla presente polizza :

1. fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a ottanta anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente;
2. indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi. Tuttavia, laddove l'assicurazione sia prestata sulla base di disposizioni di legge o di contratti collettivi nazionali di lavoro, la presente esclusione non troverà applicazione.

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi

La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 30° giorno da quando il Settore competente della Contraente ne sia venuto a conoscenza e comunque non appena l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.

Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax, e.mail e/o telegramma.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Art.2 – Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

a) MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

b) MORTE PRESUNTA

La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.

Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione.

Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.

c) INVALIDITA' PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla

scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue:

la valutazione del grado di invalidità permanente è effettuata sulla base delle percentuali stabilite nella tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 (INAIL) e successive modifiche ed integrazioni intervenute fino alla stipulazione della presente polizza, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia prevista dalla legge stessa.

Se la lesione o l'infortunio comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra riportate vengano ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.

Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.

In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 65%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell'Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

d) DIARIE

Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea o il ricovero o l'applicazione di gessature o di tutore immobilizzante equivalente, la Società con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera, se prevista per la categoria, integralmente.

L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. L'indennità viene corrisposta per il periodo massimo previsto alla Sezione 6 della presente polizza.

Le diarie non sono cumulabili tra loro. In caso indennizzabilità per più diarie, è data facoltà all'Assicurato, di scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore.

e) SPESE MEDICHE

La Società, in caso d'infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l'invalidità permanente, rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo convenuto con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 6, le spese sostenute.

Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell'Assicurato.

Art.3 – Controversie

In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.

Il collegio medico risiede ove ha sede l'Assicurato/Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la

metà delle spese e competenze del terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Art.4 – Liquidazione dell'indennità

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento.

L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.

Art.5 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competere per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.

Art. 6 - Responsabilità Civile del Contraente

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari del medesimo, o soltanto qualcuno di essi non accettino a completa tacitazione per l'infortunio l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori ed ulteriori pretese a titolo di responsabilità civile, l'indennità nella sua totalità, a richiesta del Contraente, viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione delle spese di difesa sostenute dal Contraente.

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Somme assicurate, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate e per le garanzie e capitali assicurati specifici della singola categoria.

CATEGORIE ASSICURATE

Art.1.1 - Infortuni conducenti veicolo privato

L'assicurazione è operante per gli infortuni che le persone autorizzate dal Contraente subiscano in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, durante la guida di veicoli non intestati al P.R.A. al Contraente, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di dette prestazioni, e/o quand'anche – se doverosamente giustificato e verificabile, - il servizio dovesse cessare oltre l'orario di lavoro con conseguente utilizzo del mezzo fino al turno di lavoro successivo.

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Per la quantificazione dei km si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente ai sensi di Legge.

Garanzia	Capitali assicurati
Caso Morte	€ 250.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 250.000,00

Preventivo Kilometri percorsi	1.000
--------------------------------------	-------

Art.1.2 - Infortuni conducenti veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o comodato all'Ente

L'assicurazione è prestata contro gli infortuni che le persone autorizzate dal Contraente subiscano in occasione della guida di veicoli, compresi i velocipedi di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente o in locazione o comodato all'Ente; tale garanzia è estesa anche alle persone di cui sia autorizzato il trasporto.

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Per la quantificazione dei km si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente ai sensi di Legge. Il chilometraggio dei velocipedi è convenzionalmente compreso senza obbligo di comunicazione.

Garanzia	Capitali assicurati
Caso Morte	€ 250.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 250.000,00

Preventivo Kilometri percorsi	2.000.000
--------------------------------------	-----------

Art.1.3 -Infortuni Volontari Servizio Piena nominati e/o incaricati direttamente da AIPO

L'assicurazione è operante per gli infortuni che i Volontari del Servizio di Piena subiscano durante l'esercizio delle attività svolte per conto del Contraente, compreso il rischio in itinere.

Per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente ai sensi di Legge.

Garanzia	Capitali assicurati
Caso Morte	€ 250.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 250.000,00

Numero giornate di lavoro effettuate Per persona	30
---	----

Art.1.4 -Infortuni Volontari appartenenti all'Associazione Radioamatori Italiani

L'assicurazione è operante per gli infortuni che i Volontari subiscano durante l'esercizio delle attività svolte per conto del Contraente, compreso il rischio in itinere.

Per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente ai sensi di Legge.

Garanzia	Capitali assicurati
Caso Morte	€ 250.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 250.000,00

Numero giornate di lavoro effettuate Per persona	30
---	----

Art.2 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione

Il premio annuo lordo totale riportato nella seguente tabella "scomposizione del premio" rappresenta il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sottoriportati.

Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dalla Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art.5 Sezione 2 della presente polizza.

Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati ed altri elementi variabili riportati per ogni categoria all'art.1 della presente Sezione la regolazione del premio sarà effettuata in base agli elementi variabili di polizza presi a base per la determinazione del premio. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, o qualsiasi altro dato variabile.

Categoria	Tipo dato variabile	Entità dato variabile	Premio lordo unitario applicato	Premio annuo lordo
Art.1.1 -Infortuni conducenti veicolo privato	Km percorsi	1.000		
Art.1.2 - Infortuni conducenti veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o comodato all'Ente	Km percorsi	2.000.000		
Art. 1.3 - Infortuni Volontari Servizio piena	Numero giornate di lavoro per persona	30		
Art. 1.4 - Infortuni Volontari appartenenti all'A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani)	Numero giornate di lavoro per persona	30		
TOTALE				

Il premio annuo lordo, conteggiato in base al costo finito (inclusa imposta) sopraindicato, è pari a € e viene anticipato in via provvisoria nella misura del 75%, che rappresenta il premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società.

Scomposizione del premio anticipato annuo lordo
 (pari al 75% del premio annuo lordo)

Premio anticipato annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

Art.3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.4 – Disposizione finale - Validità delle norme di assicurazione

Si intendono operanti solo le norme previste dai capitolati di polizza eventualmente integrati delle migliori proposte in sede di gara.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio della eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ



POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI DEI DIPENDENTI

La presente polizza è stipulata tra

e

Agenzia Interregionale per il Fiume Po
VIA Garibaldi 75
43121 PARMA
C.F.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2016
Alle ore 24.00 del :	31.12.2019

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni:	31.12
--------------------------------	--------------

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Veicoli assicurati

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Recesso a seguito di sinistro
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Ispezione delle cose assicurate
- Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.14 Coassicurazione e delega
- Art.15 Clausola Broker
- Art.16 Rinvio alle norme di legge
- Art.17 Estensioni territoriali
- Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 19 Clausola transitoria

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art.1 Oggetto dell'assicurazione
- Art.2 Prestazioni aggiuntive

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

- Art.1 Eventi esclusi
- Art.2 Enti esclusi

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

- Art. 1 Obblighi in caso di sinistro
- Art.2 Esagerazione dolosa del danno
- Art.3 Procedura per la valutazione del danno
- Art.4 Determinazione/Valutazione del danno
- Art.5 Mandato periti
- Art.6 Identificazione dei veicoli
- Art.7 Limite massimo dell'indennizzo
- Art.8 Riparazioni
- Art.9 Pagamento dell'indennizzo
- Art.10 Rinuncia all'azione di surroga
- Art.11 Gestione sinistri in franchigia

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

- Art.1 Somme assicurate e calcolo del premio
- Art.2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
- Art.3 Riparto di coassicurazione
- Art.4 Disposizione finale

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Art.1 - Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker :	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro :	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate :	Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati.
Danno Parziale :	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno Totale :	Il danno si considera "totale" nei casi in cui il veicolo, in seguito a: <ul style="list-style-type: none">• Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato; ovvero• ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino all'80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Accessorio :	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Optional :	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Veicolo :	Veicoli in genere di proprietà e/o in uso ai Membri del Comitato di indirizzo, del Direttore Generale/Segretario, ai Dipendenti, e comunque delle persone autorizzate dalla Contraente
Degrado :	il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo/natante risultante dalle riviste specializzate;

Art.2 – Veicoli assicurati

Veicoli in genere di proprietà e/o in uso ai Membri del Comitato di indirizzo, del Direttore Generale/Segretario, ai Dipendenti, e comunque delle persone autorizzate dalla Contraente (anche se dei loro familiari e/o di terzi), utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi sia in aree pubbliche che private. Si comprendono in garanzia anche i trasferimenti da struttura a struttura del Contraente per ragioni di servizio.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli automezzi oggetto dell'assicurazione con polizze da loro personalmente sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

Si conviene inoltre che AIPO ha la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo.

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore. Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice aggiudicataria del contratto nonché Delegataria dello stesso anche laddove l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 , ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto, nonché per il periodo necessario al reperimento delle disponibilità di cassa della Contraente.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art.5 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il periodo riferito all'esercizio precedente (da/a 31/12 di ogni anno) negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Società ed il contraente hanno facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e.mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta della Contraente, il Foro ove ha sede la Stessa oppure l'Assicurato.

Resto fermo che per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs, 28 2010 e ss.mm.ii., per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente un Organismo che – abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio – abbia sede, a scelta della Contraente, nella medesima provincia della Stessa.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società entro 90 giorni dalla scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.14 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del

Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti della Società Delegataria la quale si obbliga a rimborsare le Società coassicuratrici.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.15 - Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società AON S.p.a. in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura dell'8% sul Premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, l'Amministrazione venga a definire con il Broker, Aon S.p.A. o altro Broker, una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale.

Art.16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.17 – Estensioni territoriali

Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i Paesi per i quali è prevista la "carta verde" e comunque nell'ambito del territorio dei Paesi appartenenti all'Europa geografica.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. ii.

In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.

Art. 19 – Clausola transitoria

La Contraente si riserva la facoltà di non procedere all' affidamento del contratto o di recedere anticipatamente, qualora, a seguito di nuove disposizioni, circolari o interpretazioni o anche solo in esito ad una propria autonoma valutazione, il contratto risulti o sia ritenuto in contrasto con l'art. 6, comma 12, della legge n. 122/2010, concernente la riduzione delle spese per missioni dei pubblici dipendenti. In tal caso, la Contraente potrà limitare l'operatività della garanzia assicurativa a quei rischi o a quelle categorie di assicurati per i quali non sussistano ragioni di contrasto con la predetta normativa.

SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

Art.1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, e/o quand'anche – se doverosamente giustificato e verificabile, - il servizio dovesse cessare oltre l'orario di lavoro con conseguente utilizzo del mezzo fino al turno di lavoro successivo. La garanzia è operante durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, nonché per i trasferimenti da struttura a struttura del Contraente per ragioni di servizio, in conseguenza di:

- a) incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
- c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- e) danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- f) danni e/o perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, mareggiate, inondazioni, alluvioni, frane, valanghe, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora;
- g) danni che, la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, possono cagionare alle cose assicurate;
- h) la Società rimborserà altresì le spese sostenute per sostituire i cristalli dell'autovettura assicurata a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi;

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6).

Art.2 – Prestazioni aggiuntive

Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:

a) Soccorso stradale

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.

b) Autovettura in sostituzione

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di una autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.

c) Mancato uso

In caso di sinistro di cui al precedente articolo, la Società Assicuratrice corrisponderà l'importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del dieci per cento a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo.

d) Spese di immatricolazione – Spese di assicurazione RCA – Tassa automobilistica

La garanzia opera in tutti i casi in cui il Contraente perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totale per distruzione.

La Società rimborserà all'Assicurato:

- l'importo massimo di € 500,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro mezzo simile;
- l'importo pari a 1/360° del premio tassabile annuo previsto per la garanzia e responsabilità civile auto, purché presenta dalla Società per ogni interruzione tra la data dell'evento e quello della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque, a data di comunicazione all'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia RCA;
- l'importo pari a 1/360° di quanto versato di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

e) Imbrattamento tappezzeria da soccorso stradale

La Società previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa al Contraente le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso vittime della strada comprovato con attestato di Pubblica Autorità o di addetti di nosocomi e/o Ospedali o comunque di Istituti di cura. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione. La garanzia opera con un limite di risarcimento di € 400,00.

f) Ricorso terzi da incendio

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 600.000,00=, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.

SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

Art.1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati:

1. da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.

Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

2. da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. da dolo del Contraente e dell'Assicurato;
4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
6. i danni subiti alle cose / beni trasportati.

SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza il Settore competente, una dettagliata denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina del veicolo, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia autentica alla Società.

In caso di perdita totale, l'Assicurato dovrà poi fornire alla Società dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rilasciata dal PRA.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire la fotocopia della pagina del Registro o altro documento equipollente, da cui risultino i dati relativi alla missione, vidimata dall'Ente e dichiarazione dello stesso che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.

L'Assicurato, a richiesta della Società, sarà tenuto a fornire copia del frontespizio della propria polizza RCA e di eventuali altre polizze da lui stipulate sul medesimo veicolo (ARD).

Art.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.3 – Procedura per la valutazione del danno

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alle riviste specializzate in vigore al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

Art.4– Determinazione/Valutazione del danno

Danno Parziale: In caso di danno parziale l'indennizzo è determinato in base al costo sostenuto per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tenere conto del degrado d'uso; l'indennizzo complessivo non potrà superare il valore del mezzo al momento del sinistro risultante dalla rivista Quattroruote.

Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro risultante dalle riviste specializzate, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale indicato alle Sezione 6); viene definito "danno totale" il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'75% del valore del mezzo al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico, nonché di eventuali accessori ed optional. Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

Fermo il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nella rivista Quattroruote, successivamente ai primi 6 mesi.

Art.5 – Mandato dei periti

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

Art.6 – Identificazione dei veicoli

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

1. data e luogo della trasferta;
2. generalità della persona autorizzata alla trasferta/missione/servizio;
3. numero dei chilometri percorsi.

Art.7– Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.8 – Riparazioni

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art.9 - Pagamento dell'indennizzo

Per i danni parziali il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici e furto/rapina), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A., il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

Art.10 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.

Art.11 – Gestione sinistri in franchigia

Si conviene fra le Parti che la Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. La Società, ad ogni scadenza annuale, richiederà al Contraente, a mezzo di formale richiesta adeguatamente documentata (data del sinistro, nominativo della controparte, importo liquidato, data del pagamento, importo liquidato), gli importi delle franchigie e/o scoperti anticipati nel corso dell'annualità. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data della richiesta della Società.

SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio

Massimale a P.R.A. per singolo veicolo/sinistro	€	20.000,00
Percorrenza chilometrica prevista	Km	1.000
Premio lordo €/Km	€	
Premio annuo lordo	€	

Il premio annuo lordo, conteggiato in base al costo finito (inclusa imposta) sopraindicato, è pari a € e viene anticipato in via provvisoria nella misura del 75%, che rappresenta il premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società

Scomposizione del premio anticipato annuo lordo
 (pari al 75% del premio annuo lordo)

Premio anticipato annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

Art.2 – Sottolimiti di indennizzo e franchigie

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione della franchigia per singolo veicolo e sinistro.

Garanzia	Limiti di indennizzo Euro	Franchigia
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli	750,00=	nessuna
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale	1.000,00=	====
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura	500,00=	
Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso	500,00=	
Sezione 3, Art. 2, Lettera d) Spese di immatricolazione	500,00=	
Sezione 3, Art. 2, Lettera e) Imbrattamento tappezzeria	400,00=	
Sezione 3, Art. 2, Lettera f) Ricorso terzi da incendio	600.000,00=	
Sezione 5, Art. 4) Danno parziale	75% del valore	====

Nessun altro limite, sottolimito o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art.3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.4 – Disposizione finale - Validità delle norme di assicurazione

Si intendono operanti solo le norme previste dai capitolati di polizza eventualmente integrati delle migliorie proposte in sede di gara.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio della eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione.

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ



SEZIONE I
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E NATANTI E GARANZIE
ACCESSORIE

SEZIONE II
A.R.D. VEICOLI TERRESTRI E GARANZIE ACCESSORIE

La presente polizza è stipulata tra

Agenzia Interregionale per il Fiume Po
Via Garibaldi 75
43121 PARMA
C.F.:

e

Compagnia di Assicurazione

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2016
Alle ore 24.00 del :	31.12.2019

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31.12
-------------------------------	--------------

SOMMARIO

DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI / NATANTI

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Identificazione dei veicoli / natanti

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
- Art.2 Aggravamento e diminuzione del rischio
- Art.3 Pagamento del premio – Regolazione premio
- Art.4 Durata del contratto
- Art.5 Determinazione del premio – Comunicazioni del Contraente
- Art.6 Imposte e tasse
- Art.7 Rinvio alle norme di legge
- Art.8 Foro competente
- Art.9 Interpretazione del contratto
- Art.10 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.11 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.12 Coassicurazione e delega
- Art.13 Clausola Broker
- Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari

SEZIONE I RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E GARANZIE ACCESSORIE

- Art.1 Oggetto dell'assicurazione
- Art.2 Esclusioni e rinuncia al diritto di rivalsa
- Art. 3 Assicurazione amministrata a Libro Matricola
- Art. 4 Massimali di garanzia
- Art. 5 Estensione territoriale
- Art. 6 Periodi di osservazione della sinistrosità
- Art. 7 Trasferimento della proprietà del veicolo / natante
- Art. 8 Sospensione in corso di contratto
- Art. 9 Attestazione dello stato di rischio
- Art. 10 Duplicato del certificato e del contrassegno
- Art. 11 Modalità per la denuncia dei sinistri ed obblighi dell'Assicurato
- Art. 12 Riparazioni
- Art. 13 Gestione delle vertenze
- Art. 14 Risoluzione copertura assicurativa per il furto del veicolo / natante
- Art. 15 Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo / natante
- Art. 16 Formule tariffarie
- Art. 17 Condizioni aggiuntive (sempre operanti) alla Sezione I Responsabilità Civile Auto

SEZIONE II VEICOLI TERRESTRI E GARANZIE ACCESSORIE

- Art.1 Garanzie assicurate
- Art.2 Denuncia dei sinistri
- Art. 3 Liquidazione dei danni – Nomina dei periti – Pagamento dell'indennizzo
- Art. 4 Adeguamento delle somme assicurate
- Art. 5 Determinazione dell'ammontare del danno
- Art. 6 Esclusioni e delimitazioni
- Art. 7 Onorari dei periti
- Art. 8 Rinvio
- Art. 9 Disposizioni finali
- Art. 10 Condizioni particolari (sempre operanti) alla Sezione II Veicoli Terrestri

DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI / NATANTI

Art.1 - DEFINIZIONI

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione.
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Broker :	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Proprietario:	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Conducente:	La persona alla guida del veicolo / natante.
Tariffa:	La tariffa della Società in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.
Veicolo:	Mezzo di trasporto – comprese le parti di ricambio, gli accessori, gli optional e gli audiofonovisivi stabilmente fissati.
Natante:	Struttura galleggiante in grado di spostarsi sull'acqua con mezzi propri, azionata a remi, a vela o a motore.
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
Risarcimento :	La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro :	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Legge :	Le leggi sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive variazioni e integrazioni, decreto legislativo n.209 del 7 settembre 2005 – Codice delle assicurazioni private e successive modifiche ed integrazioni.
Regolamento :	Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modifiche e integrazioni.
Attestazione sullo stato di rischio :	Il documento che la Società è tenuta a rilasciare al Contraente, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Classe di merito di Conversione Universale (CU) :	E' la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto

	2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Risarcimento diretto :	Procedura, introdotta e disciplinata dal D.Lgs. n. 209/05 e dal relativo regolamento n. 254/06 nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria RCA, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge alla Società che assicura il veicolo / natante utilizzato per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge.
Bonus / Maults :	formula tariffaria che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza o in presenza di sinistri.

Art.2 – IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI / NATANTI

Come da elenco allegato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere all'Assicurato il versamento del rateo di premio con decorrenza dal momento in cui si è verificato tale aggravamento sino alla data di scadenza della prima annualità.

Art. 2 - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato (Art. 1897 C.C.).

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO -REGOLAZIONE PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice aggiudicataria del contratto nonché Delegataria dello stesso anche laddove l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 , ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto, nonché per il periodo necessario al reperimento delle disponibilità di cassa della Contraente.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Entro 90 giorni dalla scadenza annuale del contratto la Società provvederà ad emettere appendice di regolazione premio sulla base delle variazioni intervenute.

Le differenze attive/passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione ritenuta corretta emessa dalla Società.

Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

Si conviene inoltre che AIPO ha la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo.

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore. Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

Art. 5 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO – COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo / natante, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Il premio annuo lordo offerto e' determinato in base all'elenco provvisorio allegato dei mezzi da assicurare, elenco aggiornato al 31/10/2016.

Successivamente alla avvenuta aggiudicazione la Società a cui sarà assegnata la copertura provvederà, utilizzando i criteri sopraindicati, a conteggiare il premio annuo lordo effettivo di polizza in base alla comunicazione del Contraente dell'elenco definitivo dei mezzi da assicurare, che terrà conto dei veicoli / natanti dismessi o acquisiti successivamente al 31/10/2016 e indicherà, in relazione a ciascun mezzo, l'esatta situazione di rischio in forza delle regolari attestazioni di rischio e/o pejus, se necessarie.

Art. 6 – IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 7 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 8 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta della Contraente, il Foro ove ha sede la Stessa oppure l'Assicurato.

Resto fermo che per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs, 28 2010 e ss.mm.ii., per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente un Organismo che – abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio – abbia sede, a scelta della Contraente, nella medesima provincia della Stessa.

Art. 9 - INTEPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

ART. 10 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 90 giorni dalle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 11 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex, e.mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

ART. 12 – COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti della Società Delegataria la quale si obbliga a rimborsare le Società coassicuratrici.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 13 - CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società AON S.p.a. in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal

Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 3% sul Premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, l'Amministrazione venga a definire con il Broker, Aon S.p.A. o altro Broker, una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale.

Art. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. ii.

In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.

SEZIONE I RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E GARANZIE ACCESSORIE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) VEICOLI

La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Per i rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

La Società risponde dei danni determinati da colpa grave dell'assicurato.

L'assicurazione, nei limiti dei massimali RCA assicurati, copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private;
 2. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in occasione della circolazione del veicolo stesso;
 3. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
 4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo, con esclusione dei mezzi cingolati;
 5. per le Macchine Agricole: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
 6. la responsabilità del Contraente, del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
 7. per i veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione: la responsabilità del Contraente e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
- La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.
- In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 6, 7, le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

B) NATANTI

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto nel contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Qualora l'assicurazione sia riferita ad un motore marino amovibile la stessa copre il natante al quale motore risulta di volta in volta applicato.

La Società inoltre assicura i seguenti rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria:

- responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose o animali di terzi;
- responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, dall'esercizio dell'attività idrosciatoria nonché di traino di paracadutate ascensionale o di deltaplano;
- responsabilità personale dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi in relazione a fatti connessi con la navigazione o giacenza in acqua del natante assicurato. L'assicurazione è prestata per massimali pari a quelli previsti in polizza per la garanzia della responsabilità civile dei danni da navigazione;
- responsabilità civile del Contraente e del conducente-pilota per danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante che sia adibito al trasporto pubblico di persone agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, siano portati con sé da terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni da incendio furto o smarrimento;
- rimborso, entro il limite di € 1.000,00 per prestazione, delle spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del natante dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della navigazione o della permanenza in acqua di persone. Il trasporto deve essere comprovato da idonea documentazione.
- Responsabilità civile per i danni causati a terzi o a cose ed animali di terzi durante le operazioni di alaggio (manovra per portare il natante all'asciutto) e varo (manovra per portare il natante in acqua).
- Responsabilità civile per i danni causati a terzi o a cose ed animali di terzi quando il natante si trova in giacenza a terra, compresi quelli causati dall'incendio del natante comunque verificatosi.

In caso di sinistro nel quale coesistano rischi obbligatori e non obbligatori, si conviene che i massimali indicati in polizza vengano destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti in base a rischi non obbligatori.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

Art. 2 – ESCLUSIONI E RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- nel caso di veicolo / natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni;

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione / navigazione;

Nei predetti casi ed eventuali previsti dalla Legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

La Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti :

A) sia del proprietario (o locatario) – assicurato che del conducente nei seguenti casi:

- se il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- se il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo / natante indicato in polizza e a condizione comunque che anche la patente scaduta abilitasse alla guida di quest'ultimo.
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, se non è effettuato in conformità alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione / navigazione;
- nel caso di veicolo / natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche.
- se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo / natante ai sensi del D. Lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni.

B) del solo ente o società proprietari del veicolo assicurato:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3 – ASSICURAZIONE AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli / natanti da assicurare inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o in utilizzo esclusivo del Contraente a seguito di contratto di noleggio, leasing, comodato e simili.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli / natanti.

In caso di sostituzione di veicolo / natante il nuovo veicolo / natante assicurato usufruirà della classe di merito del veicolo / natante sostituito anche se ciò non avviene simultaneamente.

Per i veicoli / natanti che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione del presente contratto.

Le esclusioni di veicoli / natanti, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) del giorno di ricevimento del fax con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo / natante è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Sono inoltre ammesse le sospensioni delle applicazioni.

In caso di fermata del veicolo / natante, per periodi superiori a tre mesi, è ammessa la sospensione dell'applicazione; il relativo premio pagato e non goduto sarà conteggiato in sede di regolazione premio.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Si precisa che ogni conguaglio di premio sia attivo che passivo verrà conteggiato in sede di regolazione premio.

Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.

Art. 4 – MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione. In attuazione del D.Lgs. 198/2007 si conviene che a valere su tutte le tipologie di veicoli / natanti il massimale di garanzia ammonta ad:

- euro 10.000.000,00 complessivo per sinistro;
- di cui nel caso di danni alla persona è fissato un importo minimo di copertura nella misura di euro 8.500.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
- di cui nel caso di danni alle cose è fissato un importo minimo di copertura nella misura di euro 1.500.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

Art. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE

A) VEICOLI

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Andorra, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Russia e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno (o del maggior periodo contrattualizzato in polizza) dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società che eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

B) NATANTI

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti e per le acque interne dei Paesi Europei.

Art. 6 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dal presente contratto, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 7 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO / NATANTE

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo / natante, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro veicolo / natante - Conguaglio del premio

L'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo / natante alienato, può chiedere che la polizza sia resa valida per altro veicolo / natante di sua proprietà: in questo caso la Società procede all'eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della tariffa e delle norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo / natante in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) Alienazione del veicolo / natante senza sostituzione

In questo caso la Compagnia restituisce il rateo di premio non goduto con decorrenza dal giorno in cui vengano consegnati alla Società o al Broker il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Per i contratti amministrati a libro matricola non è prevista la cessione del contratto e/o la sua cessazione.

Art. 8 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Non si applica ai contratti amministrati a libro matricola.

Art. 9 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, nei termini previsti dal regolamento IVASS, la Società deve rilasciare al contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un'autovettura e sia stato stipulato sulla base della clausola Bonus/Malus, la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993;
- i dati della targa di riconoscimento o quanto questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo / natante per la cui circolazione / navigazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Società, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo / natante assicurato.

Il contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo / natante al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

Art. 10 - DUPLICATO DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Nel caso in cui il Certificato o il Contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare, la Società rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente.

Se la perdita del Certificato o del Contrassegno è dovuta a sottrazione o a smarrimento, l'Assicurato deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti Autorità.

Art. 11 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo apposito approvato dall'IVASS ai sensi dell'art. 143 della Legge e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l'Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l'entità, almeno approssimativa, del danno.

Per i sinistri RCA che rientrano nell'ambito di operatività della procedura di risarcimento diretto previsto dall'art. 149 della Legge e dal Regolamento di cui al DPR n. 254/06 la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata dal danneggiato alla Società.

Qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 della Legge e dal Regolamento di cui al DPR n. 254/06, la Società provvederà per conto della compagnia del responsabile, a risarcire direttamente all'Assicurato i danni subiti, fornendogli tutte le informazioni necessarie per l'interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno.

Qualora non sussistano i requisiti previsti, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.

Art. 12 - RIPARAZIONI

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo / natante danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo / natante danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla data di denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art. 13 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento dal danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano.

Art. 14 - RISOLUZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER IL FURTO DEL VEICOLO / NATANTE

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private", l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. A deroga all'articolo 1896, comma

1, secondo periodo, del Codice Civile, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo S.S.N.

In casi di furto totale del natante, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione. Il Contraente dovrà fornire alla Società copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

La Società rinuncerà ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione.

Art. 15 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO / NATANTE

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo / natante assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo / natante, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione / navigazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo / natante ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Art. 16 – FORMULE TARIFFARIE

A) TARIFFA BONUS MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito.

TABELLA REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito di provenienza	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

B) TARIFFA FISSA - MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ (PEJUS)

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici; se nel periodo di

osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (pejus).

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% (pejus).

C) APPENDICI DI VINCOLO

Nel caso in cui il veicolo / natante assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo / natante verrà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.

D) RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI PAGATI DALLA SOCIETA' PER SINISTRI

Alla scadenza del contratto il Contraente può, per uno o più sinistri, rimborsare alla Società l'importo liquidato nell'ultimo periodo di osservazione.

In caso di rimborso, la Società provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio che non indicherà i sinistri rimborsati.

Per il rimborso di sinistri gestiti in regime di risarcimento diretto, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP – Via Yser 14 – 00198 Roma.

Art. 17 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE (COMUNQUE SEMPRE OPERANTI) COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

A) CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI E NON

La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo / natante e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo / natante e non meccanici, fino a concorrenza del massimale di € 500.000,00 per sinistro/anno. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo / natante e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

B) RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo / natante assicurato in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione / navigazione o giacenza in acqua, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo per sinistro/anno di € 1.000.000,00=, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.

C) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI

L'Impresa assicura, nei limiti del massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto, la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo / natante assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione / navigazione o giacenza in acqua, esclusi i danni al veicolo / natante stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

D) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 1.500,00= per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo / natante determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità.

E) DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura RC relativa alla circolazione / navigazione o giacenza in acqua del veicolo / natante, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza, con il limite massimo per sinistro/anno di € 300.000,00=.

F) RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO

La Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo / natante sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione / navigazione o giacenza in acqua fino al massimo di € 1.000,00= per sinistro.

G) RIMBORSO SPESE TRASPORTO IN AMBULANZA DEL CONDUCENTE

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati in conseguenza di sinistro da circolazione / navigazione o giacenza in acqua fino al massimo di € 1.550,00= per sinistro.

H) DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge.

I) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo / natante, fatto salvo il caso di dolo. La Società inoltre, in caso di sinistro la cui responsabilità è imputabile a terzi, rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti delle persone della cui opera il Contraente si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, escluso il caso di dolo ed a condizione che l'assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

L) RISCHIO STATICO

Nel caso in cui vengano assicurati rimorchi, la garanzia vale per i danni a terzi derivanti da rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, da manovre a mano.

M) DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione / navigazione o giacenza in acqua, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- air bags;
- pretensionatori di cinture di sicurezza;
- dispositivi antincendio;

del veicolo / natante assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.500,00= per sinistro.

Quanto sopra purchè il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

N) IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione / navigazione o giacenza in acqua, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- impianto antifurto;
- impianto di localizzazione satellitare;

del veicolo / natante assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.500,00= per sinistro.

Quanto sopra purchè il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

O) BAGAGLI

La Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, o danno da circolazione / navigazione o giacenza in acqua.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'Assicurato, dei suoi dipendenti e/o delle persone per le quali l'Amministrazione sia in grado di giustificarne la presenza sul veicolo / natante.

Per bagaglio si intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00= per evento e per anno assicurativo relativamente a ciascun veicolo / natante assicurato, fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di € 15.000,00.

P) RIENTRO DEI PASSEGGERI

Qualora il veicolo / natante assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborserà le spese, purchè documentate, sostenute dal Contraente e dalle persone trasportate sul veicolo / natante, per il rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di € 1.500,00= per sinistro. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra vengano effettuate con mezzi del Contraente.

Q) DISSEQUESTRO DEL VEICOLO / NATANTE

La Società si impegna ad assistere a proprie spese l'Ente, anche in tutte le pratiche necessarie al dissequestro del veicolo / natante designato in polizza, nel caso di sequestro per fatto inerente alla circolazione / navigazione o giacenza in acqua, ivi comprese le spese di custodia, queste ultime fino alla concorrenza di € 1.000,00.

R) PERDITA DELLE CHIAVI

L'Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo / natante assicurato e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o bloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata entro il limite di Euro 300,00=per sinistro previa presentazione di regolare fattura.

S) IMPIANTI INSTALLATI ED ACCESSORI FONO-AUDIO-VISIVI

Si precisa che la garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo / natante è destinato compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche l'eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo ed impianto antifurto e gli eventuali accessori fonosono-visivi installati. Si intendono compresi in garanzia anche gli adesivi applicati ai veicoli / natanti.

T) GARANZIA CRISTALLI

La Società risarcisce i danni da rottura accidentale o da fatto di terzi del parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.550,00 per ogni evento. Sono escluse dalla garanzia le rigature, le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo / natante a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni e della fanaleria in genere.

U) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

La Società garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo / natante con il limite di Euro 1.500,00=, qualora si verifichi un sinistro Incendio o Furto che ne determini la sua perdita totale.

V) GARANZIA TASSA AUTOMOBILISTICA

La Società, in caso di sinistro che Incendio o Furto che ne determini la sua perdita totale, si impegna a corrispondere, un indennizzo pari alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

Z) TRAINO

Qualora il veicolo/natante assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di circolare autonomamente, la società rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato, o sua autocarrozzeria di fiducia.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

Z1) RECUPERO DEI VEICOLO

Qualora il veicolo / natante assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- ❖ dover essere sollevato e trasportato;
- ❖ dover essere sollevato e poi trainato
- ❖ dover essere rimesso sulla sede stradale

la Società rimborserà, purché documentate, le spese di recupero del veicolo/natante.

SCHEDA RIEPILOGATIVA LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Carico e scarico (Lettera A Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 500.000,00 per sinistro/anno	Nessuno
Ricorso terzi da incendio (Lettera B Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno	Nessuno
Soccorso Vittime della strada (Lettera D Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.500,00= per sinistro	Nessuno
Danni da inquinamento (Lettera E Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 300.000,00 per sinistro/anno	Nessuno
Rimborso spese di custodia e parcheggio (Lettera F Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.000,00 per sinistro	Nessuno
Rimborso spese trasporto in ambulanza del conducente (Lettera G Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.550,00 per sinistro	Nessuno
Dispositivi di sicurezza (Lettera M Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.500,00 per sinistro	Nessuno
Impianto antifurto e/o di localizzazione satellitare (Lettera N Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.500,00 per sinistro	Nessuno
Bagagli (Lettera O Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.000,00 per sinistro/anno per veicolo / natante € 15.000,00 per anno	Nessuno
Rientro passeggeri (Lettera P Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.500,00 per sinistro	Nessuno
Dissequestro veicolo / natante (Lettera Q Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.000,00 per sinistro	Nessuno
Perdita delle chiavi (Lettera R Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 300,00 per sinistro	Nessuno
Impianti installati ed accessori fono-audio-visivi (Lettera S Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 500,00 per sinistro	Nessuno
Rottura cristalli (Lettera T Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.550,00 per sinistro	Nessuno
Rimborso spese di immatricolazione (Lettera U Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.500,00 per sinistro	Nessuno
Traino (Lettera Z Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.500,00 per sinistro	Nessuno
Recupero del veicolo/natante (Lettera Z1 Sez. 1 Cond. Aggiuntive)	€ 1.550,00 per sinistro	Nessuno

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

SEZIONE II A.R.D. VEICOLI TERRESTRI E GARANZIE ACCESSORIE

Le garanzie che seguono, punti da A) ad E), sono operanti unicamente per i mezzi per i quali sono state attivate e che nell'allegato "Elenco veicoli", sono state espressamente indicate unitamente al valore commerciale del veicolo.

Art. 1 – GARANZIE ASSICURATE

A) GARANZIE INCENDIO

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo inclusi gli impianti, e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati in conseguenza di:

- incendio
- fulmine
- scoppio od esplosione
- caduta di aeromobili e loro parti e cose da essi trasportate.

B) GARANZIA FURTO

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o in conseguenza di:

- furto tentato o consumato;
- rapina
- estorsione

E' previsto il risarcimento sia del danno parziale che del danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina ed il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina o estorsione.

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti e accessori non assicurati.

La garanzia si estende alle parti interne al veicolo.

B1) FURTO CON RITROVAMENTO

La Società in caso di furto totale del veicolo assicurato rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:

- il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
- il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;
- le spese di viaggio per sé e per i suoi familiari eventualmente al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente fino alla concorrenza di Euro 300,00= complessive per sinistro.

C) GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli in conseguenza di atti di sabotaggio o vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a carattere locale, atti di terrorismo.

L'assicurazione non opera quando il veicolo è portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti sopra indicati da persona che partecipi od intenda partecipare agli avvenimenti stessi.

D) EVENTI NATURALI

La Società risarcisce i danni materiali e diretti in conseguenza di allagamento, alluvione, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione, mareggiata, neve, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina.

E) KASKO

La Società risarcisce i danni materiali e diretti in conseguenza di:

- collisione (con veicoli, persone, animali);
- urto contro qualsiasi ostacolo (anche trasportato dal vento e compresi gli oggetti scagliati da altri veicoli);
- ribaltamento;
- uscita di strada;
- caduta di oggetti e materiali;
- traino attivo o passivo, nonché da manovra o a spinta o a mano.

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
INCENDIO	valore assicurato	nessuna
FURTO/RAPINA/ESTORSIONE	valore assicurato	franchigia € 100,00
EVENTI SOCIOPOLITICI	valore assicurato	franchigia € 100,00
EVENTI NATURALI	valore assicurato	franchigia € 100,00
KASKO	valore assicurato	scoperto 10% minimo € 250,00

ART. 2 - DENUNCIA DEI SINISTRI

A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l'Ufficio competente del Contraente ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l'entità, almeno approssimativa, del danno.

Il contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

in caso di incendio:

in caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) nonché copia del verbale dei vigili del fuoco se intervenuti.

In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

in caso di furto/rapina/estorsione:

in caso di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso, copia della denuncia alle Autorità competenti.

In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti.

in caso di danni kasko:

in caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

altri danni:

qualsiasi documento utile alla valutazione del danno

A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione contabile e/o le scritture che il Contraente sarà in grado di esibire.

ART. 3 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che il Contraente ha prodotto la documentazione richiesta.

Qualora il recupero del veicolo o del natante rubato avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del furto.

Se invece la Società ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.

Qualora la Società rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità.

Ove la Società abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo o dei natante recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Società e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo o dal natante.

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro da parte della Società o del Broker, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta rende l'indennizzo non esigibile fino all'espletamento della procedura. L'assicurato ha l'obbligo di comunicare la data e il luogo in cui il veicolo sarà visionabile. L'assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo tra i due periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

ART. 4 - ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE

In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza - escluso l'eventuale rateo iniziale - la Impresa adeguerà le somme assicurate:

- per il veicolo al valore riportato da Quattroruote o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
- per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) e per gli apparecchi (assicurati con indicazione dello specifico valore), applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.

Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa determinerà il nuovo premio.

L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento; nel caso nella pubblicazione di riferimento non sia più disponibile il valore del mezzo, il valore stesso verrà adeguato diminuendo l'importo precedentemente assicurato del 10% e così per tutti gli anni di durata del contratto.

La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra a il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dalle riviste specializzate, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato.

In caso di danno parziale la Società rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In ogni caso:

- se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dalle riviste specializzate, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
- non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero;
- si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'ammontare del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. In tal caso la Società liquiderà il 100% del valore.

La Società risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

ART. 6 - ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso il risarcimento dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato;
- subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque infortunio, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;
- da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.

ART. 7 - ONORARI DEI PERITI

La società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza fino ad un importo pari a € 5.000,00, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni generali di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

ART. 8 - RINVIO

Per quanto non espressamente regolato dalle condizioni della presente Sezione II valgono, in quanto applicabili, quelle della Sezione I.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non diversamente disposto vale quanto indicato nel libretto delle condizioni generali di assicurazione della Società e/o dalle norme di legge.

In ogni caso le norme del capitolato prevalgono sulle condizioni a stampa.

NOTA BENE

Il parco automezzi e natanti dell'AIPO, così come descritto nella tabella allegata, è aggiornato al 31.10.2016.

Il suddetto parco automezzi e natanti potrà quindi essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione del contratto. Pertanto l'offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione cristallizzata al 31.10.2016

Al 31.12 di ogni anno di vigenza del contratto dovranno essere aggiornati tutti i parametri per l'individuazione del premio di Responsabilità Civile Auto, sia con riferimento alla classe di merito, che con riferimento alle eventuali sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni del parco automezzi o natanti.

Nel caso in cui alla suddetta data risultino delle sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni, la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all'automezzo o natante sostituito o incluso.

Pertanto l'importo della polizza in argomento dovrà tenere conto, già a partire dal 31.12.2016, delle predette eventuali variazioni.

Si precisa che per tutti i veicoli / natanti da assicurare si intendono operanti le garanzie RCA nonché tutte le condizioni aggiuntive di cui alla Sezione I).



RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI IMBARCAZIONI

La presente polizza è stipulata tra

Agenzia Interregionale per il Fiume Po
Via Garibaldi 75
43121 PARMA
C.F.:

e

Compagnia di Assicurazione

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.12.2016
Alle ore 24.00 del :	31.12.2019

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	31.12
-------------------------------	--------------

SOMMARIO

DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Identificazione dei veicoli

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
- Art.2 Aggravamento e diminuzione del rischio
- Art.3 Pagamento del premio
- Art.4 Durata del contratto
- Art.5 Imposte e tasse
- Art.6 Rinvio alle norme di legge
- Art.7 Foro competente
- Art.8 Interpretazione del contratto
- Art. 9 Obblighi in casi di sinistro
- Art.10 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.11 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.12 Coassicurazione e delega
- Art.13 Clausola Broker
- Art. 14 Tracciabilità dei flussi finanziari

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Art.1 Oggetto dell'assicurazione
- Art.2 Massimali
- Art. 3 Scoperti - Franchigie
- Art. 4 Estensione Territoriale
- Art. 5 Persone non considerate terze
- Art. 6 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 7 Condizioni speciali
- Art. 8 Gestione delle vertenze di danni – spese legali
- Art. 9 Elementi per il calcolo del premio

DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Art.1 - DEFINIZIONI

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione.
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Broker :	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
Cose:	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Art.2 – IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Come da elenco allegato.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere all'Assicurato il versamento del rateo di premio con decorrenza dal momento in cui si è verificato tale aggravamento sino alla data di scadenza della prima annualità.

Art. 2 - AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato (Art. 1897 C.C.).

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice aggiudicataria del contratto nonché Delegataria dello stesso anche laddove l'assicurazione è ripartita per quote fra più Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto, nonché per il periodo necessario al reperimento delle disponibilità di cassa della Contraente.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

Si conviene inoltre che AIPO ha la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo.

E' facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 giorni. La Società s'impegna a

prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore. Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 35 del D.lgs 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

Art. 5 – IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 6 – FORO ED ORGANISMO DI MEDIAZIONE COMPETENTI

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta della Contraente, il Foro ove ha sede la Stessa oppure l'Assicurato.

Resto fermo che per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.Lgs, 28 2010 e ss.mm.ii., per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente un Organismo che – abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio – abbia sede, a scelta della Contraente, nella medesima provincia della Stessa.

Art. 7 - INTEPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art.8 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni lavorativi da quando il Settore competente ne ha avuto conoscenza.

ART. 9 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 90 giorni dalle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 10 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex, e.mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

ART. 11 – COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti della Società Delegataria la quale si obbliga a rimborsare le Società coassicuratrici.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 12 - CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società AON S.p.a. in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 8% sul Premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, l'Amministrazione venga a definire con il Broker, Aon S.p.A. o altro Broker, una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale.

Art. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto

dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. ii.

In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di proprietario, conduttore, locatore od utente delle imbarcazioni indicate in polizza, per l'attività di dragaggio e lavori di presidio fluviali - idraulici del fiume Po. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile del comandante o conduttore dell'imbarcazione, sempreché l'uso della medesima avvenga per incarico o con il consenso dell'Assicurato.

Dal risarcimento dovuto ai sensi della presente assicurazione va dedotto quanto debba essere corrisposto, anche da altro assicuratore, aumentato delle relative franchigie, per indennità risultanti a carico dell'imbarcazione, assicurata per il "ricorso terzi" contro l'imbarcazione stessa, in conseguenza di danni causati da urto contro altra imbarcazione o con aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi.

Art. 2 - MASSIMALI

L'assicurazione di intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermo comunque eventuali limiti di indennizzo previsti in polizza:

- Massimale per sinistro e anno assicurativo € 2.500.000,00
per sinistro, per persona e per danni a cose.

Art. 3 – SCOPERTI – FRANCHIGIE

Ferme le esclusioni di cui all'art. 6, lett. a) e b), la garanzia per i danni a cose è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'importo di ogni sinistro, con un minimo di € 100,00.

Art. 4 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per tutte le attività fluviali e per il Mar Mediterraneo, entro gli stretti, le acque interne italiane e quelle Svizzere dei Laghi Maggiore e di Lugano.

Art. 5 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZE

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) il comandante o il conduttore dell'imbarcazione e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lett. A), nonché i dipendenti suoi o dell'Assicurato in quanto addetti al servizio dell'imbarcazione.

Art. 6 – RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che si trovino a bordo dell'imbarcazione;
- b) alle cose indossate e comunque portate con sé dalle persone trasportate;
- c) cagionati da materie esplosive o corrosive e quelli cagionati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'imbarcazione;

- d) da furto;
- e) da inquinamento delle acque; tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da un fatto improvviso ed accidentale, fino a concorrenza di € 100.000,00 per sinistro ed anno, e soggetti ad uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 per sinistro;

l'assicurazione, inoltre, non è operante:

- f) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni;
- g) nel caso di natanti adibiti a scuole guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è un istruttore regolarmente abilitato;
- h) durante l'esercizio di attività idrosciatoria;
- i) nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- j) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
- k) durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di regate veliche o remiere.

Art. 7 – CONDIZIONI SPECIALI

- la garanzia si estende ai danni da lesioni personali a terzi trasportati;
- interruzione attività causate da terzi; massimo risarcimento € 100.000,00 – scoperto 5% - € 2.500,00.

Art. 8 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato.

L'Assicurato ha diritto ad indicare congiuntamente alla Società il nominativo di un legale di sua fiducia, al quale intende sia affidata la causa, fermo restando che l'incarico formale della difesa sarà conferito al legale della Società.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Art. 9 – ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio di polizza è stabilito in € finito per ogni imbarcazione assicurata.

Totale premio finito annuo per n° 3 imbarcazioni, come da elenco allegato, €

M/DRAGA	Targa	Port. miscela	Stazza Lorda	Pot. Prop.	Lunghezza fuori tutto	Larghezza massima	Altezza costruzione	Potenza massima motore propulsione (hp)	Immersione media a pieno carico	Anno costruzione
FABIO MORENI	2L 4229	2x 3.500 m ³ /h	266 tonn.	2X404 Kw	42,00 m	11,00 m	2,30 m	404,4 x 2	1,20 m	1996
ARNI 1	ER-1018	4.500 m ³ /h	344 tonn.	2X485 Kw	44,00 m	11,00 m	2,50 m	970	1,20 m	2004
ARNI 2	ER-1019	4.500 m ³ /h	355 tonn.	2X335 Kw	42,00 m	11,02 m	2,32 m	460,32 x 2	1,20 m	2006

NUMERO POLIZZA	COMPAGNIA	RIFERIMENTO SINISTRO DI COMPAGNIA	DATA SINISTRO	AMMONTARE RICHIESTA	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO	STATO SINISTRO
1861935	LLOYD'S	2013/1614	07/01/2013	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	€ 0,00	APERTO
1861935	LLOYD'S	2014/739	04/10/2013	€ 83.810,00	NON DISPONIBILE	€ 0,00	APERTO
1861935	LLOYD'S	2014/742	28/10/2013	€ 4.100,00	NON DISPONIBILE	€ 0,00	APERTO
1861935	LLOYD'S	2013/1618	06/03/2013	€ 957.702,72	NON DISPONIBILE	€ 0,00	APERTO
1861935	LLOYD'S	2013/1615	21/02/2013	€ 6.300,00	NON DISPONIBILE	€ 0,00	APERTO
1861935	LLOYD'S	2013/534	22/03/2013	€ 10.800.000,00	NON DISPONIBILE	€ 0,00	APERTO
1861935	LLOYD'S	2014/88	30/12/2013	€ 285.000,00	NON DISPONIBILE	€ 0,00	APERTO
IFL0007741	AIG	FI0018477	04/07/14	NON DISPONIBILE	€ 0,00	€ 0,00	CHIUSO S.S
IFL0007741	AIG	FI0024335	26/11/15	NON DISPONIBILE	€ 0,00	€ 0,00	CHIUSO S.S
IFL0007741	AIG	FI0027732	30/06/16	NON DISPONIBILE	€ 1.000,00	€ 0,00	APERTO
IFL0007741	AIG	FI0027803	05/01/16	NON DISPONIBILE	€ 1.000,00	€ 0,00	APERTO
IFL0007741	AIG	FI0027804	31/12/15	NON DISPONIBILE	€ 1.000,00	€ 0,00	APERTO
IFL0007741	AIG	FI0027807	25/03/16	NON DISPONIBILE	€ 1.000,00	€ 0,00	APERTO
IFL0007741	AIG	FI0027899	19/09/14	NON DISPONIBILE	€ 1.000,00	€ 0,00	APERTO

Il presente elaborato è redatto in conformità agli elementi riferiti al periodo 2013 /ottobre 2016 e forniti dalla/e Compagnia/e

POLIZZA INFORTUNI

NUMERO POLIZZA	COMPAGNIA	RIFERIMENTO SINISTRO DI COMPAGNIA	DATA SINISTRO	AMMONTARE RICHIESTA	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO	STATO SINISTRO
586528158	UNIPOL						

NEL PERIODO 2013 / 2016 NESSUN SINISTRO DENUNCIATO

Il presente elaborato è redatto in conformità agli elementi riferiti al periodo 2013 /ottobre 2016 e forniti dalla/e Compagnia/e

POLIZZA ARD VEICOLI DIPENDENTI IN MISSIONE

NUMERO POLIZZA	COMPAGNIA	RIFERIMENTO SINISTRO DI COMPAGNIA	DATA SINISTRO	AMMONTARE RICHIESTA	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO	STATO SINISTRO
42654	UNIPOL		2014				SENZA SEGUITO

Il presente elaborato è redatto in conformità agli elementi riferiti al periodo 2013 /ottobre 2016 e forniti dalla/e Compagnia/e

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - LIBRO MATRICOLA

N. POLIZZA	COMPAGNIA	N. SINISTRO COMPAGNIA	Data accadimento	n. sinistri denunciati	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO	STATO SINISTRO
28846	UNIPOL		2013	1		€ 1.930,00	CHIUSO
62256	UNIPOL		2014	4		€ 4.548,24	CHIUSO
68633	UNIPOL		2015	2		€ 759,24	CHIUSO

Il presente elaborato è redatto in conformità agli elementi riferiti al periodo 2013 /ottobre 2016 e forniti dalla/e Compagnia/e

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE IMBARCAZIONI

NUMERO POLIZZA	COMPAGNIA	RIFERIMENTO SINISTRO DI COMPAGNIA	DATA SINISTRO	AMMONTARE RICHIESTA	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO	STATO SINISTRO
DIVERSE	UNIPOL						

NEL PERIODO 2013 / 2016 NESSUN SINISTRO DENUNCIATO

Il presente elaborato è redatto in conformità agli elementi riferiti al periodo 2013 /ottobre 2016 e forniti dalla/e Compagnia/e

Spettabile
 AIPO
 Via Garibaldi n. 75
 CAP 43121 Parma

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL RISCHIO
 ALL RISKS PROPERTY**

SCHEDA OFFERTA TECNICA – LOTTO 1

Il/la sottoscritto/a
 nato/a a il
 residente per la carica a.....
 via..... n.
 in qualità didella Società Assicuratrice.....
 con sede in c.a.p.via n.
 telefono n. telefax n.
 Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

dichiara:

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni riportate nel Capitolato di polizza e in tutta la documentazione di gara, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali correlate ai rischi componenti il presente lotto; pertanto

**CON RIFERIMENTO AI REQUISITI MIGLIORATIVI RELATIVI ALLA POLIZZA PER L’ENTE
 DI CUI AL LOTTO SOPRA INDICATO**

propone i seguenti requisiti migliorativi:

Elevazione del termine previsto per la proroga tecnica:

<input type="checkbox"/>	Nessun aumento
<input type="checkbox"/>	180 giorni

Elevazione del limite di indennizzo per eventi catastrofali: Terremoto, Inondazione Alluvione, Allagamento:

<input type="checkbox"/>	Nessun aumento
<input type="checkbox"/>	€ 3.000.000,00=
<input type="checkbox"/>	€ 3.500.000,00=

Estensione della garanzie terremoto anche alle opere idrauliche, nel limite previsto dal capitolato di € 2.500.000,00= integrato della eventuale miglioria proposta in sede di offerta:

<input type="checkbox"/>	Conferma esclusione
<input type="checkbox"/>	Estensione

Riduzione della Franchigia Frontale di cui al Capo 1 – Sezione Danni Diretti:

<input type="checkbox"/>	Nessuna riduzione
<input type="checkbox"/>	€ 5.000,00=

Riduzione della Franchigia di cui al Capo 3 – Sezione Furto e Rapina:

<input type="checkbox"/>	Nessuna riduzione
<input type="checkbox"/>	€ 1.500,00=

Si precisa che:

- non è obbligatorio offrire elementi migliorativi per tutti i requisiti previsti per il lotto in esame, essendo ciascuno di essi valutato con punteggio separato;
- qualora il Concorrente non indichi requisiti migliorativi, resta valido tutto quanto previsto nel Capitolato Tecnico come requisiti/condizioni minimi pena esclusione;
- qualora il Concorrente non compili alcuno o tutti gli elementi relativi ai requisiti migliorativi, tali requisiti verranno considerati come non offerti e **non** verrà attribuiti alcun punteggio

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI
(in caso di ATI e/o coassicurazione)

In caso di presentazione di offerta congiunta (ATI o coassicurazione), la presente scheda dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

Spettabile
 AIPO
 Via Garibaldi n. 75
 CAP 43121 Parma

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL RISCHIO
 RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMONIALE**

SCHEDA OFFERTA TECNICA – LOTTO 2

Il/la sottoscritto/a
 nato/a a il
 residente per la carica a.....
 via..... n.
 in qualità didella Società Assicuratrice.....
 con sede in c.a.p.via n.
 telefono n. telefax n.
 Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

dichiara:

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni riportate nel Capitolato di polizza e in tutta la documentazione di gara, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali correlate ai rischi componenti il presente lotto; pertanto

**CON RIFERIMENTO AI REQUISITI MIGLIORATIVI RELATIVI ALLA POLIZZA PER L’ENTE
 DI CUI AL LOTTO SOPRA INDICATO**

propone i seguenti requisiti migliorativi:

Elevazione del termine previsto per la proroga tecnica	
<input type="checkbox"/>	Nessuna elevazione
<input type="checkbox"/>	Elevazione a 180 gg

Elevazione massimali per sinistro e in aggregato:	
<input type="checkbox"/>	Nessun Aumento
<input type="checkbox"/>	€ 2.500.000,00= per sinistro e € 7.500.000,00= in aggregato

Abrogazione della franchigia prevista dal capitolato e pari ad € 2.500 per sinistro:	
<input type="checkbox"/>	Nessuna abrogazione

Abrogazione

Riduzione tassi previsti per attivazione certificati progettisti			
<input type="checkbox"/>		Nessuna riduzione	
<input type="checkbox"/>		Tasso lordo promille applicato al valore dell'opera e per lavori fino a 12 mesi	Da 0,60 a 0,57
		Tasso lordo promille applicato al valore dell'opera e per lavori fino a 24 mesi	Da 0,90 a 0,85
		Tasso lordo promille applicato al valore dell'opera e per lavori fino a 36 mesi	Da 1,10 a 0,93
		Tasso lordo promille applicato al valore dell'opera e per lavori fino a 48 mesi	Da 1,30 a 1,23
		Premio minimo lordo per certificato	Da € 250,00 a € 200,00

Riduzione tassi previsti per attivazione verificatori			
<input type="checkbox"/>		Nessuna riduzione	
<input type="checkbox"/>		Tasso lordo promille applicato al valore dell'opera e per lavori fino a 12 mesi	Da 0,80 a 0,72
		Tasso lordo promille applicato al valore dell'opera e per lavori fino a 24 mesi	Da 1,00 a 0,90
		Tasso lordo promille applicato al valore dell'opera e per lavori fino a 36 mesi	Da 1,60 a 1,40
		Tasso lordo promille applicato al valore dell'opera e per lavori fino a 48 mesi	Da 2,00 a 1,80
		Premio minimo lordo per certificato	Da € 350,00 a € 250,00

Si precisa che:

- *non è obbligatorio offrire elementi migliorativi per tutti i requisiti previsti per il lotto in esame, essendo ciascuno di essi valutato con punteggio separato;*
- *qualora il Concorrente non indichi requisiti migliorativi, resta valido tutto quanto previsto nel Capitolato Tecnico come requisiti/condizioni minimi pena esclusione;*
- *qualora il Concorrente non compili alcuno o tutti gli elementi relativi ai requisiti migliorativi, tali requisiti verranno considerati come non offerti e **non** verrà attribuiti alcun punteggio*

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI
(in caso di ATI e/o coassicurazione)

In caso di presentazione di offerta congiunta (ATIo coassicurazione), la presente scheda dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

Spettabile
AIPO
Via Garibaldi n. 75
CAP 43121 Parma

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL RISCHIO
INFORTUNI
SCHEMA OFFERTA TECNICA – LOTTO 3**

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente per la carica a.....
via..... n.
in qualità didella Società Assicuratrice.....
con sede in c.a.p.via n.
telefono n. telefax n.
Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

dichiara:

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni riportate nel Capitolato di polizza e in tutta la documentazione di gara, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali correlate ai rischi componenti il presente lotto; pertanto

**CON RIFERIMENTO AI REQUISITI MIGLIORATIVI RELATIVI ALLA POLIZZA PER L’ENTE
DI CUI AL LOTTO SOPRA INDICATO
propone i seguenti requisiti migliorativi:**

Elevazione del termine previsto per la proroga tecnica:

<input type="checkbox"/>	Nessun aumento
<input type="checkbox"/>	180 giorni

Si precisa che:

- *non è obbligatorio offrire elementi migliorativi per tutti i requisiti previsti per il lotto in esame, essendo ciascuno di essi valutato con punteggio separato;*

- *qualora il Concorrente non indichi requisiti migliorativi, resta valido tutto quanto previsto nel Capitolato Tecnico come requisiti/condizioni minimi pena esclusione; qualora il Concorrente non compili alcuno o tutti gli elementi relativi ai requisiti migliorativi, tali requisiti verranno considerati come non offerti e **non** verrà attribuiti alcun punteggio*

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI
(in caso di ATI e/o coassicurazione)

In caso di presentazione di offerta congiunta (ATI o coassicurazione), la presente scheda dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

Spettabile
 AIPO
 Via Garibaldi n. 75
 CAP 43121 Parma

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL RISCHIO
 AUTO RISCHI DIVERSI VEICOLI DIPENDENTI IN MISSIONE
 SCHEDA OFFERTA TECNICA – LOTTO 4**

Il/la sottoscritto/a
 nato/a a il
 residente per la carica a.....
 via..... n.
 in qualità didella Società Assicuratrice.....
 con sede in c.a.p.via n.
 telefono n. telefax n.
 Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

dichiara:

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni riportate nel Capitolato di polizza e in tutta la documentazione di gara, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali correlate ai rischi componenti il presente lotto; pertanto

**CON RIFERIMENTO AI REQUISITI MIGLIORATIVI RELATIVI ALLA POLIZZA PER L’ENTE
 DI CUI AL LOTTO SOPRA INDICATO
 propone i seguenti requisiti migliorativi:**

Elevazione del termine previsto per la proroga tecnica:

<input type="checkbox"/>	Nessun aumento
<input type="checkbox"/>	180 giorni

Si precisa che:

- non è obbligatorio offrire elementi migliorativi per tutti i requisiti previsti per il lotto in esame, essendo ciascuno di essi valutato con punteggio separato;
- qualora il Concorrente non indichi requisiti migliorativi, resta valido tutto quanto previsto nel Capitolato Tecnico come requisiti/condizioni minimi pena esclusione;

- qualora il Concorrente non compili alcuno o tutti gli elementi relativi ai requisiti migliorativi, tali requisiti verranno considerati come non offerti e **non** verrà attribuiti alcun punteggio

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI
(in caso di ATI e/o coassicurazione)

In caso di presentazione di offerta congiunta (ATI o coassicurazione), la presente scheda dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

Spettabile
 AIPO
 Via Garibaldi n. 75
 CAP 43121 Parma

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL RISCHIO
 RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA
 SCHEDA OFFERTA TECNICA – LOTTO 5**

Il/la sottoscritto/a
 nato/a a il
 residente per la carica a.....
 via..... n.
 in qualità didella Società Assicuratrice.....
 con sede in c.a.p.via n.
 telefono n. telefax n.
 Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

dichiara:

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni riportate nel Capitolato di polizza e in tutta la documentazione di gara, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali correlate ai rischi componenti il presente lotto; pertanto

**CON RIFERIMENTO AI REQUISITI MIGLIORATIVI RELATIVI ALLA POLIZZA PER L’ENTE
 DI CUI AL LOTTO SOPRA INDICATO
 propone i seguenti requisiti migliorativi:**

Elevazione del termine previsto per la proroga tecnica:

<input type="checkbox"/>	Nessun aumento
<input type="checkbox"/>	180 giorni

Elevazione del massimale Ricorso Terzi da Incendio:

<input type="checkbox"/>	Nessun aumento
<input type="checkbox"/>	€ 12.000.000,00
<input type="checkbox"/>	€ 15.000.000,00

Si precisa che:

- *non è obbligatorio offrire elementi migliorativi per tutti i requisiti previsti per il lotto in esame, essendo ciascuno di essi valutato con punteggio separato;*
- *qualora il Concorrente non indichi requisiti migliorativi, resta valido tutto quanto previsto nel Capitolato Tecnico come requisiti/condizioni minimi pena esclusione;*
- *qualora il Concorrente non compili alcuno o tutti gli elementi relativi ai requisiti migliorativi, tali requisiti verranno considerati come non offerti e **non** verrà attribuiti alcun punteggio*

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI
(in caso di ATI e/o coassicurazione)

In caso di presentazione di offerta congiunta (ATI o coassicurazione), la presente scheda dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

Spettabile
 AIPO
 Via Garibaldi n. 75
 CAP 43121 Parma

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL RISCHIO
 RESPONSABILITA’ CIVILE IMBARCAZIONI
 SCHEDA OFFERTA TECNICA – LOTTO 6**

Il/la sottoscritto/a
 nato/a a il
 residente per la carica a.....
 via..... n.
 in qualità didella Società Assicuratrice.....
 con sede in c.a.p.via n.
 telefono n. telefax n.
 Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

dichiara:

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni riportate nel Capitolato di polizza e in tutta la documentazione di gara, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali correlate ai rischi componenti il presente lotto; pertanto

**CON RIFERIMENTO AI REQUISITI MIGLIORATIVI RELATIVI ALLA POLIZZA PER L’ENTE
 DI CUI AL LOTTO SOPRA INDICATO
 propone i seguenti requisiti migliorativi:**

Elevazione del termine previsto per la proroga tecnica:

<input type="checkbox"/>	Nessun aumento
<input type="checkbox"/>	180 giorni

Elevazione del massimale assicurato:

<input type="checkbox"/>	Nessun aumento
<input type="checkbox"/>	€ 3.500.000,00=
<input type="checkbox"/>	€ 5.000.000,00=

Si precisa che:

- *non è obbligatorio offrire elementi migliorativi per tutti i requisiti previsti per il lotto in esame, essendo ciascuno di essi valutato con punteggio separato;*
- *qualora il Concorrente non indichi requisiti migliorativi, resta valido tutto quanto previsto nel Capitolato Tecnico come requisiti/condizioni minimi pena esclusione;*
- *qualora il Concorrente non compili alcuno o tutti gli elementi relativi ai requisiti migliorativi, tali requisiti verranno considerati come non offerti e **non** verrà attribuiti alcun punteggio*

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI
(in caso di ATI e/o coassicurazione)

In caso di presentazione di offerta congiunta (ATI o coassicurazione), la presente scheda dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

Spettabile
AIPO
Via Garibaldi n. 75
CAP 43121 Parma

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL RISCHIO
ALL RISKS PROPERTY**

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 1

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente per la carica a.....
via..... n.
in qualità didella Società Assicuratrice.....
con sede in c.a.p.via n.
telefono n. telefax n.
Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e

accetta integralmente le norme e condizioni contenute nel Capitolato di polizza relativo alla copertura assicurativa per il rischio All Risks Property.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100%

Composizione del riparto di coassicurazione (*da compilarsi solo in caso di partecipazione in coassicurazione o ATI*)

- | | | |
|------------------|-------------|-----------------|
| 1. Società | quota | Delegataria |
| 2. Società | quota | Coassicuratrice |
| 3. Società | quota | |
| 4. Etc.... | | |

La Societàconcorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa tenuto conto anche delle migliorie proposte e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge valida per 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta.

OFFRE

un premio annuo lordo pari a (in cifre ed in lettere):

Importo annuo lordo (in cifre)	Importo annuo lordo (in lettere)

Indicare, ai sensi degli artt. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, i costi interni per la sicurezza del lavoro (oneri per la sicurezza aziendali) :

in cifre _____

in lettere _____

Così determinato :

CAPO 1 – SEZIONE DANNI DIRETTI

Part	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1	Fabbricati			
	1 a) Fabbricati in genere	86.000.000,00		
	1 b) Conche di navigazione a Primo Rischio Assoluto	8.000.000,00		
	1 c) Opere idrauliche a Primo Rischio Assoluto	5.000.000,00		
2	Contenuto			
	2 a) Contenuto in genere	5.500.000,00		
	2 b) Natanti in genere, moto draghe, rimorchiatori, rimorchi, compresi gli impianti a terra (darsene e macchinari vari compreso gru, carrelli elevatori, ruspe e simili)	8.000.000,00		
3	Ricorso terzi	2.500.000,00		
4	Spese di demolizione e sgombero	1.000.000,00		
	TOTALE			

CAPO 2 – SEZIONE ELETTRONICA

Part	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1	Elaboratori elettronici, attrezzature elettroniche, apparecchi impiego mobile	871.000,00		

CAPO 3 – SEZIONE FURTO E RAPINA

Partite	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1) Danni e perdite agli stabilimenti e loro contenuto	100.000,00		
2) Perdita dei valori negli stabilimenti:	10.000,00		
3) Portavalori:	20.000,00		
TOTALE			

TOTALE PREMIO ANNUO LORDO
----------------------------------	-------

PRENDE ATTO CHE

- I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- Non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara;
- In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il valore indicato in lettere.

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)

Allegare copia fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore.

Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari.

In caso di presentazione di offerta congiunta (ATI/COASSICURAZIONE), l'offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

Spettabile
AIPO
Via Garibaldi n. 75
CAP 43121 Parma

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL RISCHIO
RC PATRIMONIALE**

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 2

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente per la carica a.....
via..... n.
in qualità didella Società Assicuratrice.....
con sede in c.a.p.via n.
telefono n. telefax n.
Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e

accetta integralmente le norme e condizioni contenute nel Capitolato di polizza relativo alla copertura assicurativa per il rischio di Responsabilità Civile Patrimoniale.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100%

Composizione del riparto di coassicurazione (*da compilarsi solo in caso di partecipazione in coassicurazione o ATI*)

- | | | | |
|------------------|-------------|---|-----------------|
| 1. Società | quota | % | Delegataria |
| 2. Società | quota | % | Coassicuratrice |
| 3. Società | quota | % | |
| 4. Etc.... | | | |

La Societàconcorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa tenuto conto anche delle migliorie proposte e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge valida per 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta.

OFFRE

un premio annuo lordo pari a (in cifre ed in lettere):

Importo annuo lordo (in cifre)	Importo annuo lordo (in lettere)

Indicare, ai sensi degli artt. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, i costi interni per la sicurezza del lavoro (oneri per la sicurezza aziendali) :

in cifre _____

in lettere _____

Così determinato :

Retribuzione lorde annue al 100%	Tasso lordo pro mille
€ 13.000.000,00=	

PRENDE ATTO CHE

- I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- Non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara;
- In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il valore indicato in lettere.

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI
(in caso di ATI o di COASSICURAZIONE)

Allegare copia fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore.

Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari.

In caso di presentazione di offerta congiunta (ATI/COASSICURAZIONE), l'offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

Spettabile
AIPO
Via Garibaldi n. 75
CAP 43121 Parma

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL RISCHIO
INFORTUNI CUMULATIVA**

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 3

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente per la carica a.....
via..... n.
in qualità didella Società Assicuratrice.....
con sede in c.a.p.via n.
telefono n. telefax n.
Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e

accetta integralmente le norme e condizioni contenute nel Capitolato di polizza relativo alla copertura assicurativa per il rischio Infortuni Cumulativa.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100%.

Composizione del riparto di coassicurazione (*da compilarsi solo in caso di partecipazione in coassicurazione o ATI*)

- | | | |
|------------------|-------------|-----------------|
| 1. Società | quota | Delegataria |
| 2. Società | quota | Coassicuratrice |
| 3. Società | quota | |
| 4. Etc.... | | |

La Societàconcorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa tenuto conto anche delle miglorie proposte e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge valida per 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta.

OFFRE

un premio annuo lordo pari a (in cifre ed in lettere):

Importo annuo lordo (in cifre)	Importo annuo lordo (in lettere)

Indicare, ai sensi degli artt. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, i costi interni per la sicurezza del lavoro (oneri per la sicurezza aziendali) :

in cifre _____

in lettere _____

Così determinato :

Categoria	Tipo dato variabile	Entità dato variabile	Premio lordo unitario	Totale Premio annuo lordo (*)
Art. 1.1 Infortuni conducenti veicolo privato	Km percorsi	1.000	
Art. 1.2 Infortuni conducenti veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi e in uso esclusivo all'Ente, in locazione o comodato all'Ente	Km percorsi	2.000.000	
Art. 1.3 Infortuni Volontari Servizio piena	Numero giornate di lavoro per persona	30	
Art. 1.4 Infortuni Volontari appartenenti all'A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani)	Numero giornate di lavoro per persona	30	
TOTALE PREMIO ANNUO LORDO			

(*) Alla decorrenza della presente polizza, il Contraente sarà tenuto a versare un premio lordo anticipato in via provvisoria nella misura del 75%, come disciplinato all'art. 2 Sezione 6 del capitolato di polizza .

PRENDE ATTO CHE

- I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- Non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara;
- In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il valore indicato in lettere.

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di RTI)

Allegare copia fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore.

Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari.

In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l'offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

Spettabile
AIPO
Via Garibaldi n. 75
CAP 43121 Parma

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL RISCHIO I
INCENDIO/FURTO/KASKO
VEICOLI DEI DIPENDENTI**

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 4

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente per la carica a.....
via..... n.
in qualità didella Società Assicuratrice.....
con sede in c.a.p.via n.
telefono n. telefax n.
Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e

accetta integralmente le norme e condizioni contenute nel Capitolato di polizza relativo alla copertura assicurativa per il rischio di Incendio/Furto/Kasko Veicoli dei Dipendenti.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100%

Composizione del riparto di coassicurazione (*da compilarsi solo in caso di partecipazione in coassicurazione o ATI*)

- | | | |
|------------------|-------------|-----------------|
| 1. Società | quota | Delegataria |
| 2. Società | quota | Coassicuratrice |
| 3. Società | quota | |
| 4. Etc.... | | |

La Societàconcorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa tenuto conto anche delle migliorie proposte e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge valida per 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta.

OFFRE

un premio annuo lordo pari a (in cifre ed in lettere):

Importo annuo lordo (in cifre)	Importo annuo lordo (in lettere)

Indicare, ai sensi degli artt. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, i costi interni per la sicurezza del lavoro (oneri per la sicurezza aziendali) :

in cifre _____

in lettere _____

Così determinato :

Parametro	Entità dato variabile	Premio lordo unitario	Premio Lordo Annuo (*)
Percorrenza kilometrica prevista	1.000

(*) Alla decorrenza della presente polizza, il Contraente sarà tenuto a versare un premio lordo anticipato in via provvisoria nella misura del 75%, come disciplinato all'art. 1 Sezione 6 del capitolato di polizza .

PRENDE ATTO CHE

- I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- Non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara;
- In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il valore indicato in lettere.

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)

Allegare copia fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore.

Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari.

In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l'offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

Spettabile
AIPO
Via Garibaldi n. 75
CAP 43121 Parma

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER I RISCHI DI
RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO E NATANTI E GARANZIE ACCESSORIE
E
A.R.D. VEICOLI TERRESTRI E GARANZIE ACCESSORIE**

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 5

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente per la carica a.....
via..... n.
in qualità didella Società Assicuratrice.....
con sede in c.a.p.via n.
telefono n. telefax n.
Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e

accetta integralmente le norme e condizioni contenute nel Capitolato di polizza relativo alla copertura assicurativa per I Rischi di Responsabilità Civile Auto e Natanti e Garanzie Accessorie e A.R.D. Veicoli Terrestri e Garanzie Accessorie

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100%

Composizione del riparto di coassicurazione (*da compilarsi solo in caso di partecipazione in coassicurazione o ATI*)

- | | | |
|------------------|-------------|-----------------|
| 1. Società | quota | Delegataria |
| 2. Società | quota | Coassicuratrice |
| 3. Società | quota | |
| 4. Etc.... | | |

La Societàconcorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa tenuto conto anche delle migliorie proposte e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge valida per 180 gg dalla data di presentazione dell'offerta.

OFFRE

un premio annuo lordo pari a (in cifre ed in lettere):

Importo annuo lordo (in cifre)	Importo annuo lordo (in lettere)

Indicare, ai sensi degli artt. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, i costi interni per la sicurezza del lavoro (oneri per la sicurezza aziendali) :

in cifre _____

in lettere _____

Così determinato :

Sezione 1 - RC Auto e Natanti e G.A.	Premio annuo lordo offerto € *
Sezione 2 - A.R.D. Veicoli Terrestri e G.A.	Premio annuo lordo offerto € *

* NB: L'ammontare del premio annuo lordo offerto sarà riferito all'insieme dei veicoli indicati nell'elenco pubblicato dalla Stazione Appaltante e che dovrà riportare, veicolo per veicolo, il corrispondente premio annuo lordo per la garanzia RCA (Sezione 1) e per le garanzie A.R.D. (Sezione II) laddove indicate. Tale elenco dovrà essere allegato al presente modello.

PRENDE ATTO CHE

- I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- Non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara;
- In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il valore indicato in lettere.

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)

Allegare copia fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore.

Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari.

In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l'offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

Spettabile
AIPO
Via Garibaldi n. 75
CAP 43121 Parma

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL RISCHIO DI
RESPONSABILITA’ CIVILE RISCHI IMBARCAZIONI**

SCHEDA OFFERTA ECONOMICA – LOTTO 6

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente per la carica a.....
via..... n.
in qualità didella Società Assicuratrice.....
con sede in c.a.p.via n.
telefono n. telefax n.
Codice Fiscale n. Partita I.V.A.

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sottoindicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell’intera documentazione di gara e

accetta integralmente le norme e condizioni contenute nel Capitolato di polizza relativo alla copertura assicurativa per il rischio di Responsabilità Civile Rischi Imbarcazioni.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100%

Composizione del riparto di coassicurazione (*da compilarsi solo in caso di partecipazione in coassicurazione o ATI*)

- | | | |
|------------------|-------------|-----------------|
| 1. Società | quota | Delegataria |
| 2. Società | quota | Coassicuratrice |
| 3. Società | quota | |
| 4. Etc.... | | |

La Societàconcorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa tenuto anche conto delle migliorie proposte e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge valida per 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta.

OFFRE

un premio annuo lordo pari a (in cifre ed in lettere):

Importo annuo lordo (in cifre)	Importo annuo lordo (in lettere)

Indicare, ai sensi degli artt. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, i costi interni per la sicurezza del lavoro (oneri per la sicurezza aziendali) :

in cifre _____

in lettere _____

Così determinato :

Parametro	Entità dato variabile	Premio Annuo lordo unitario	Premio Annuo Lordo
Numero imbarcazioni assicurate	3

PRENDE ATTO CHE

- I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- Non è ammessa offerta pari o superiore alla base d'asta specificamente indicata nel Disciplinare di Gara;
- In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il valore indicato in lettere.

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

TIMBRO E FIRMA DELLE COASSICURATRICI O MANDANTI (in caso di ATI)

Allegare copia fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore.

Allegare copia fotostatica della procura in caso di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari.

In caso di presentazione di offerta congiunta (R.T.I.), l'offerta stessa dovrà essere sottoscritta anche da ciascuna delle Società partecipanti al raggruppamento.

RISPOSTA: Si conferma la possibilità per il legale rappresentante del concorrente di rendere la dichiarazione di cui all'Allegato 1-bis anche per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, per stati, qualità personali e fatti di cui è a diretta conoscenza. In tal caso, devono essere indicate le generalità e la carica sociale dei soggetti per i quali viene resa la dichiarazione.

ELENCO IMMOBILI STRUMENTALI _Assicurazione 2016

	IMMOBILE	REGIONE
1	Moncalieri, via Pastrengo 2 ter	Piemonte
2	Alessandria, Piazza Turati 4	Piemonte
3	Alessandria, via Arnaldo da Brescia 19	Piemonte
4	Casale Monferrato, corso Genova 16/18	Piemonte
5	Casale Monferrato, corso Genova 2/4	Piemonte
6	Sale, via Castelnuovo 9	Piemonte
7	Cuneo, corso Kennedy 7	Piemonte
8	Canelli, via Alba 189	Piemonte
9	Pavia, via Mentana 55	Lombardia
10	Bastida Pancarana, via Lungargine 9	Lombardia
11	Bressana Bottarone, via Cortazza 23	Lombardia
12	Carbonara al Ticino, fraz. Canarazzo 1	Lombardia
13	Corana, via Mensa 2	Lombardia
14	Mezzanino, via Bovina 38	Lombardia
15	Monticelli Pavese, via Pomarolo 6	Lombardia
16	Pavia, strada del Siccomario 1	Lombardia
17	Pieve Porto Morone, via Cavallotti 206	Lombardia
18	Sartirana, via Raitè 31	Lombardia
19	Travacò Siccomario, via Po 20	Lombardia
20	Trezzo sull'Adda, via Leonardo da V. 1	Lombardia
21	Castelnuovo Bocca d'Adda, via Pellico 5	Lombardia
22	San Rocco al Porto, via Manzoni 1	Lombardia
23	San Rocco al Porto, via Noceto 21	Lombardia
24	Lavena Ponte Tresa, v.le Marconi 24	Lombardia
25	Cremona, via Carnevali 7	Lombardia
26	Casalmaggiore, Piazza San Martino 2-3	Lombardia
27	Casalmaggiore, Piazza San Martino 1	Lombardia
28	Cremona, via del Sale 63	Lombardia
29	Cremona, via San Rocco18	Lombardia
30	Ostiano, via XXV Aprile 34	Lombardia
31	Piadena, via Platina 72	Lombardia
32	San Daniele Po, via Centro	Lombardia
33	Spinadesco, via Roma 105-107	Lombardia
34	Stagno Lombardo, via Brancere 12	Lombardia
35	Torricella del Pizzo, via Roma 49	Lombardia
36	Mantova, vicolo Canove 26	Lombardia
37	Mantova, vicolo Canove 26	Lombardia
38	Acquanegra s. C., via Matteotti 41	Lombardia
39	Acquanegra s. C., via Albere 4	Lombardia
40	Bagnolo San Vito, via Bixio 8	Lombardia
41	BorgoVirgilio, via Vaschi 16-22	Lombardia
42	BorgoVirgilio, Argine Po 48	Lombardia
43	Carbonara di Po, via Marconi 9	Lombardia
44	Felonica di Po, via Garibaldi 74	Lombardia
45	Mantova, vicolo Barche 11/13	Lombardia
46	Mantova, via Bonomi 10	Lombardia
47	Mantova, via Cardone 16	Lombardia
48	Mantova, via Cardone 18	Lombardia
49	Mantova, via Cardone 20	Lombardia
50	Mantova, via Cardone 24	Lombardia
51	Mantova, via Cardone 26	Lombardia
52	Mantova, via Cardone 28	Lombardia
53	Mantova, via Panini 2	Lombardia
54	Marcaria, via Torre d'Oglio	Lombardia
55	Marmirolo, strada Marengo 72	Lombardia
56	Motteggiana, via Trento 54	Lombardia
57	Pomponesco, via Tazzoli 22	Lombardia
58	Ponti sul Mincio, str. Monzambano 59	Lombardia
59	Quistello, via 4 Novembre 91	Lombardia
60	Revere, via Manzoni 57	Lombardia
61	San Benedetto Po, via Boito 2	Lombardia
62	Suzzara, via Carrobbio 53	Lombardia
63	Viadana, via Barricco 21	Lombardia

64	Viadana, via Barricco 21a	Lombardia
65	Brescia, via Conicchio 10	Lombardia
66	Parma, strada Garibaldi 75	Emilia Romagna
67	Parma, strada Garibaldi 75	Emilia Romagna
68	Parma, strada Garibaldi 75	Emilia Romagna
69	Parma, località Marano	Emilia Romagna
70	Colorno, via Du Tillot 40	Emilia Romagna
71	Colorno, loc. Sacca 69	Emilia Romagna
72	Mezzani, via Martiri della Libertà 53	Emilia Romagna
73	Roccabianca, stradella Tolarolo 1	Emilia Romagna
74	San Secondo, via dall'Aglio 10	Emilia Romagna
75	Sissa-Trecasali, via Torricella 74	Emilia Romagna
76	Soragna, via Matteotti 4	Emilia Romagna
77	Zibello, Contrada Pallavicino 30	Emilia Romagna
78	Piacenza, via Santa Franca 38	Emilia Romagna
79	Calendasco, via Mazzini	Emilia Romagna
80	Caorso, str. La Placca 4	Emilia Romagna
81	Castelvetro P.no, via Martiri Lib.tà 88	Emilia Romagna
82	Monticelli d'O., via G. Mantova 44	Emilia Romagna
83	Piacenza, via Marengli 7a	Emilia Romagna
84	Sarmato, viale Resistenza 8/10	Emilia Romagna
85	Reggio Emilia, via Emilia S. Stefano 25	Emilia Romagna
86	Boretto, str. Per Poviglio 88	Emilia Romagna
87	Boretto, via Argine Cisa 11	Emilia Romagna
88	Brescello, via Soliani 2	Emilia Romagna
89	Gattatico, via Emilia 16	Emilia Romagna
90	Gualtieri, via V. Emanuele II, 66	Emilia Romagna
91	Guastalla, via Cavallo 1	Emilia Romagna
92	Reggio Emilia, via Colletta 4	Emilia Romagna
93	Modena, via Fonteraso 15	Emilia Romagna
94	Bomporto, via Canale Naviglio 1	Emilia Romagna
95	Bomporto, Piazza Roma 15	Emilia Romagna
96	Camposanto, via Marconi 1/1a	Emilia Romagna
97	Finale Emilia, V.le della Resistenza 16	Emilia Romagna
98	Modena, via Attiraglio 24	Emilia Romagna
99	Modena, via Metastasio	Emilia Romagna
100	Modena, Str.llo Ponte di Ferro 40	Emilia Romagna
101	Ferrara, corso Cavour 77	Emilia Romagna
102	Berra, via Garibaldi 84	Emilia Romagna
103	Bondeno, via Finalese	Emilia Romagna
104	Bondeno, via Napoleonica 5	Emilia Romagna
105	Goro, via Nuova 2	Emilia Romagna
106	Mesola, via Luisiari	Emilia Romagna
107	Ferrara-Pontelagoscuro, via Vivaldi 24	Emilia Romagna
108	Ferrara-Pontelagoscuro, via Vivaldi 26	Emilia Romagna
109	Ferrara-Pontelagoscuro, via Vivaldi 28	Emilia Romagna
110	Ferrara-Pontelagoscuro, via Vivaldi 30	Emilia Romagna
111	Rovigo, corso del Popolo 129	Veneto
112	Adria, via V.Veneto 51	Veneto
113	Ariano Polesine, via Po superiore 85	Veneto
114	Ariano Polesine, via Po 112	Veneto
115	Bergantino, via Cavallotti 56	Veneto
116	Castemassa, via Castaldelli 5	Veneto
117	Corbola, via Rubini	Veneto
118	Corbola, via Garzara 47	Veneto
119	Ficarolo, via Solferino 5-7	Veneto
120	Gaiba, via Fiaschi 12	Veneto
121	Guarda Veneta, via da Vinci 471	Veneto
122	Loreo, via Cavanella Po 9	Veneto
123	Occhiobello, via Battisti 19 a-b-c-d/21	Veneto
124	Polesella, via Gramsci 5	Veneto
125	Polesella, via Buozzi 95	Veneto
126	Porto Tolle, via del Faro 1	Veneto
127	Porto Tolle, via Borgo Molo 13-14	Veneto
128	Porto Tolle, via Matteotti 477/479	Veneto
129	Porto Tolle, via Roma 178	Veneto
130	Porto Viro, via Argine Po 52	Veneto
131	Stienta, via Maffei 220	Veneto
132	Taglio di Po, via Trieste 48	Veneto
133	Villanova Marchesana, via Roma 25	Veneto

QUESITI

1 - DOMANDA: *Con riferimento alla procedura di gara di cui all'oggetto, e nello specifico relativamente al lotto n. 3 Polizza Infortuni CIG 6863295A32, si chiede di fornirci l'informazione seguente:*

- esistono differenze tra l'attuale capitolato di polizza (categorie assicurate, capitali assicurati..) e quello presente nel bando? in caso di risposta affermativa indicare le eventuali differenze.

RISPOSTA: Si conferma che il capitolato proposto per il ricollocamento dei servizi infortuni in scadenza il prossimo 31.12.2016, riveste le medesime caratteristiche normative, limiti e franchigie dei testi in scadenza. Sono stati ridotti i parametri in funzione del diminuito rischio .

2 – DOMANDA: Si richiede l'elenco dei fabbricati oggetto di copertura al LOTTO I AR Property.

RISPOSTA: L'elenco richiesto è allegato prima delle risposte ai quesiti.

3 – DOMANDA: In relazione alla gara in oggetto si richiede:

Il disciplinare di gara prevede all'allegato 1-bis che la dichiarazione circa l'inesistenza delle condizioni di esclusione dell'art. 80 - comma 1, 2 e 5– del Codice, siano rese singolarmente dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico..

Come noto, il sistema di semplificazione amministrativa e in particolare l'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000 consentono la presentazione nelle gare di dichiarazioni sostitutive di atto notorio con cui un soggetto dichiara l'inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare in capo ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.

Sul punto, la giurisprudenza costante statuisce che "la previsione secondo cui è consentito al legale rappresentante di rendere una dichiarazione sostitutiva relativa a fatti e circostanze riconducibili ad altri soggetti rinvia un puntuale conforto normativo nell'ambito della previsione di cui al comma 2 dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui "la dichiarazione, resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza". Il legale rappresentante di una società ad una gara di appalto, pertanto, può rendere, alla stregua della norma richiamata, la dichiarazione relativa agli altri soggetti muniti di rappresentanza (si veda da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 1 aprile 2014 n. 1563).

Si chiede pertanto di confermare che la previsione sopra citata non deroga a quanto precede e consente quindi che le dichiarazioni relative ai soggetti ivi indicati siano presentate non direttamente dagli stessi ma da eventuali altri soggetti come dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000".

RISPOSTA: Si conferma la possibilità per il legale rappresentante del concorrente di rendere la dichiarazione di cui all'Allegato 1-bis anche per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, per stati, qualità personali e fatti di cui è a diretta conoscenza. In tal caso, devono essere indicate le generalità e la carica sociale dei soggetti per i quali viene resa la dichiarazione.

4 – DOMANDA : Relativamente al lotto RC PATRIMONIALE, con la presente sono a chiedere gentilmente una breve descrizione dei sinistri con ammontare richiesta maggiore di € 10.000,00.

RISPOSTA: In riscontro al quesito formulato si allega la tabella sottoriportata:

STATISTICA SINISTRI RAMO RC PATRIMONIALE

NUMERO POLIZZA	COMPAGNIA	RIFERIMENTO SINISTRO DI COMPAGNIA	DATA SINISTRO	AMMONTARE RICHIESTA	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO	STATO SINISTRO	NOTE INTEGRATIVE
1861935	LLOYD'S	2013/1614	07/01/2013	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE	€ 0,00	APERTO	
1861935	LLOYD'S	2014/739	04/10/2013	€ 83.810,00	NON DISPONIBILE	€ 0,00	APERTO	Richiesta risarcimento danni per deprezzamento terreni comunali a seguito di lavori arginali a protezione abitati
1861935	LLOYD'S	2014/742	28/10/2013	€ 4.100,00	NON DISPONIBILE	€ 0,00	APERTO	
1861935	LLOYD'S	2013/1618	06/03/2013	€ 957.702,72	NON DISPONIBILE	€ 0,00	APERTO	Richiesta risarcimento danni per inadempimento contrattuale : 1- mancata corresponsione della rata di saldo del conto finale; 2- mancata restituzione dell'importo anticipato per la liquidazione definitiva delle indennità espropriative; 3- mancata emissione del certificato di collaudo 1ª sentenza favorevole per AIPO. In attesa esito appello dei ricorrenti
1861935	LLOYD'S	2013/1615	21/02/2013	€ 6.300,00	NON DISPONIBILE	€ 0,00	APERTO	
1861935	LLOYD'S	2013/534	22/02/2013	€ 10.800.000,00	NON DISPONIBILE	€ 0,00	APERTO	Denuncia cautelativa - procedimento penale in corso a seguito di infortunio mortale di due dipendenti di ditta appaltata da AIPO. Richiesta iniziale eredi euro 10.800.000. Gli eredi sono però stati tacitati a mezzo polizza RCT dell'Ente euro 1.750.000. Sinistro respinto.
1861935	LLOYD'S	2014/88	30/12/2013	€ 285.000,00	NON DISPONIBILE	€ 0,00	APERTO	Ricorso TAR annullamento determina e risarcimento danno Ricorso respinto. Sinistro senza seguito.
IFL0007741	AIG	FI0018477	04/07/14	NON DISPONIBILE	€ 0,00	€ 0,00	CHIUSO S.S	
IFL0007741	AIG	FI0024335	26/11/15	NON DISPONIBILE	€ 0,00	€ 0,00	CHIUSO S.S	
IFL0007741	AIG	FI0027732	30/06/16	NON DISPONIBILE	€ 1.000,00	€ 0,00	APERTO	
IFL0007741	AIG	FI0027803	05/01/16	NON DISPONIBILE	€ 1.000,00	€ 0,00	APERTO	
IFL0007741	AIG	FI0027804	31/12/15	NON DISPONIBILE	€ 1.000,00	€ 0,00	APERTO	
IFL0007741	AIG	FI0027807	25/03/16	NON DISPONIBILE	€ 1.000,00	€ 0,00	APERTO	
IFL0007741	AIG	FI0027899	19/09/14	NON DISPONIBILE	€ 1.000,00	€ 0,00	APERTO	
Il presente elaborato è redatto in conformità agli elementi riferiti al periodo 2013 /ottobre 2016 e forniti dalla/e Compagnia/e								